

Prospectus

New Capital Fund Lux

November, 2019



PROSPETTO

Novembre 2019

NEW CAPITAL FUND LUX

*Organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM)
Société d'investissement à capital variable (SICAV)*

Gli Amministratori della Società, i cui nomi sono riportati nella sezione del Prospetto intitolata "Gestione e Amministrazione", si assumono la responsabilità delle informazioni contenute nel presente Prospetto. Per quanto a conoscenza degli Amministratori (i quali hanno preso ogni ragionevole misura per accertarsene) le informazioni contenute nel presente Prospetto sono conformi al vero e non tralasciano alcun elemento in grado di influire sul loro contenuto.

INFORMAZIONI IMPORTANTI.....	1
RUBRICA.....	3
GLOSSARIO.....	5
PARTE GENERALE.....	12
1. STRUTTURA DELLA SOCIETÀ.....	12
2. OBIETTIVI E POLITICHE DI INVESTIMENTO DELLA SOCIETÀ E DEI COMPARTI.....	12
3. PROCESSO DI GESTIONE DEL RISCHIO.....	13
4. CONSIDERAZIONI SUI RISCHI.....	13
5. AZIONI.....	24
6. MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE.....	25
7. MODALITÀ DI VENDITA DELLE AZIONI.....	32
8. MODALITÀ DI CONVERSIONE DELLE AZIONI.....	33
9. LATE TRADING E MARKET TIMING.....	34
10. VALORE PATRIMONIALE NETTO E PREZZI DI NEGOZIAZIONE.....	35
11. DIVIDENDI.....	37
12. COMMISSIONI E SPESE.....	38
13. SOCIETÀ DI GESTIONE.....	40
14. GESTORE DEGLI INVESTIMENTI.....	42
15. DISTRIBUZIONE DI AZIONI.....	42
16. DEPOSITARIO.....	43
17. AMMINISTRAZIONE.....	45
18. CONFLITTI DI INTERESSE.....	46
19. RIUNIONI E RELAZIONI.....	46
20. REGIME FISCALE.....	47
21. LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETÀ/CHIUSURA E FUSIONE DEI COMPARTI.....	50
22. DOCUMENTI DISPONIBILI PER ISPEZIONE, RICHIESTE DI INFORMAZIONI E RECLAMI.....	52
23. LEGGE APPLICABILE.....	53
APPENDICI.....	54
APPENDICE 1 LIMITI GENERALI D'INVESTIMENTO.....	54
APPENDICE 2 DISPOSIZIONI SPECIFICHE APPLICABILI AI COMPARTI CASH.....	70
APPENDICE 3 ELENCO DEI DELEGATI E DEI SUBDELEGATI.....	84
APPENDICE 4 APPENDICI DEI COMPARTI.....	86
NEW CAPITAL FUND LUX – CASH CHF.....	86
NEW CAPITAL FUND LUX – CASH EUR.....	90
NEW CAPITAL FUND LUX – CASH USD.....	94
NEW CAPITAL FUND LUX – SWISS FRANC BONDS FUND.....	98

NEW CAPITAL FUND LUX – SOVEREIGN PLUS EUR..... 102
NEW CAPITAL FUND LUX – SOVEREIGN PLUS USD..... 106
NEW CAPITAL FUND LUX – GLOBAL DYNAMIC..... 110
NEW CAPITAL FUND LUX – STRATEGIC DEFENSIVE FUND..... 114

INFORMAZIONI IMPORTANTI

LE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE PROSPETTO SI BASANO SULL'INTERPRETAZIONE DELLE LEGGI E DELLE PRASSI VIGENTI (ANCHE IN MATERIA DI IMPOSIZIONE FISCALE) DEGLI AMMINISTRATORI ALLA DATA DI QUESTO DOCUMENTO. LE SUDETTE LEGGI E PRASSI POSSONO CAMBIARE. IN CASO DI DUBBI CIRCA I CONTENUTI DEL PROSPETTO SI INVITA A CONSULTARE UN INTERMEDIARIO, REFERENTE BANCARIO, LEGALE, COMMERCIALISTA O ALTRO CONSULENTE FINANZIARIO DI FIDUCIA.

Si ricorda che i prezzi delle azioni della Società e i redditi da esse generati possono aumentare o diminuire e che gli investitori potrebbero non recuperare l'intero importo originalmente investito.

Le azioni sono disponibili per l'emissione sulla base delle informazioni e delle dichiarazioni contenute nel presente Prospetto e nel Documento di informazioni chiave per gli investitori (definiti di seguito). Eventuali ulteriori informazioni o dichiarazioni rilasciate da qualsiasi persona in relazione a qualsiasi azione vanno considerate come non autorizzate.

Gli Amministratori hanno preso ogni ragionevole misura per assicurarsi della veridicità e dell'accuratezza dei fatti descritti nel presente documento in tutti i loro aspetti sostanziali, e per accertarsi che non sussistano altri fatti di importanza sostanziale la cui omissione potrebbe rendere fuorviante qualsiasi dichiarazione di fatti od opinioni contenuta in questo documento. Tutti gli Amministratori accettano di conseguenza le responsabilità connesse.

Il presente Prospetto non costituisce un'offerta o una sollecitazione da parte di qualsiasi persona in qualsiasi giurisdizione in cui detta offerta sia illecita o in cui la persona che effettua l'offerta o la sollecitazione non sia autorizzata a effettuarle, né si rivolge a persone alle quali la legge proibisca di estendere l'offerta o sollecitazione in questione.

Quotazione in borsa

Gli Amministratori possono decidere di quotare alcune Classi di azioni dei Comparti su una o più borse valori. Maggiori informazioni sulla quotazione nelle varie borse possono essere richieste alla Società di gestione.

Limitazioni alla vendita e al trasferimento

Le azioni non sono state e non saranno registrate ai sensi della legge statunitense Securities Act of 1933 (e successive modifiche) (la "Legge del 1933") o delle leggi sui valori mobiliari di qualsiasi Stato degli Stati Uniti. Le azioni non possono essere offerte, vendute o consegnate direttamente o indirettamente negli Stati Uniti a, per conto di o a beneficio di soggetti statunitensi (US Person) come definiti nella Regulation S della Legge del 1933, salvo in caso di esenzione o in transazioni non soggette agli obblighi di registrazione previsti dalla Legge del 1933 e dalle leggi applicabili di qualsiasi Stato.

Le azioni sono offerte al di fuori degli Stati Uniti ai sensi dell'esenzione dall'obbligo di registrazione previsto dalla Regulation S della Legge del 1933. Chi richiede le azioni sarà tenuto a dichiarare se è soggetto statunitense.

La Società non sarà registrata ai sensi della legge statunitense Investment Company Act del 1940 (la "Legge del 1940"). In base all'interpretazione della Legge del 1940 fornita dalla Securities and Exchange Commission statunitense, qualora tra i beneficiari effettivi delle azioni della Società vi siano più di 100 soggetti statunitensi, la Società potrebbe essere tenuta a ottemperare a determinati obblighi previsti dalla Legge del 1940. Per assicurarsi che il numero di titolari delle azioni che sono soggetti statunitensi non superi tale limite, gli Amministratori sono quindi autorizzati a imporre il rimborso obbligatorio delle azioni detenute da beneficiari effettivi che siano soggetti statunitensi.

Disposizioni generali

La distribuzione del presente Prospetto e l'offerta delle azioni potrebbero essere soggette a limitazioni in alcune giurisdizioni. È responsabilità di chiunque sia in possesso del presente Prospetto e di chi intenda presentare domanda di sottoscrizione delle azioni, informarsi sulle leggi e i regolamenti applicabili nella giurisdizione o giurisdizioni rilevanti e osservarne le disposizioni. I potenziali sottoscrittori delle azioni sono pertanto tenuti a informarsi in merito ai requisiti delle leggi, dei regolamenti di borsa e in materia di imposizione fiscale vigenti nei rispettivi paesi di cittadinanza, residenza o domicilio.

Il Documento di informazioni chiave per gli investitori di ciascuna Classe di azioni di ciascun Comparto e l'ultima relazione annuale e semestrale pubblicate (se del caso) dalla Società sono disponibili presso la sede legale della Società e saranno inviati agli investitori che ne facciano richiesta. Tali relazioni si considerano parte integrante del presente Prospetto.

Prima di sottoscrivere azioni di qualsiasi Classe, se lo prevedono le leggi e i regolamenti locali, ogni investitore è tenuto a consultare il Documento o Documenti applicabili di informazioni chiave per gli investitori. I Documenti di informazioni chiave per gli investitori riportano, in particolare, informazioni sulla performance passata e dati sintetici sull'indicatore di rischio e rendimento e i costi applicabili. Gli investitori possono ottenere i suddetti Documenti di informazioni chiave in formato cartaceo o su qualsiasi altro supporto durevole, come concordato dall'investitore con la Società o l'intermediario.

Gli Amministratori attirano l'attenzione degli investitori sul fatto che questi ultimi saranno in grado di esercitare i loro diritti di investitori direttamente nei confronti della Società, e in particolare il diritto di partecipare alle assemblee generali degli azionisti, solo se il loro nome è iscritto nel registro degli azionisti della Società conservato dall'Agente di registrazione e trasferimento. Se un investitore investe nella Società tramite un intermediario il quale investe nella Società a proprio nome ma per conto dell'investitore, quest'ultimo potrebbe non essere sempre in grado di esercitare alcuni dei suoi diritti di azionista direttamente nei confronti della Società. Si raccomanda agli investitori di ottenere dal proprio intermediario o consulente informazioni in merito ai propri diritti in qualità di azionisti della Società.

Copie del Prospetto e del Documento di informazioni chiave per gli investitori dei Comparti possono essere ottenute gratuitamente da:

EFG Fund Management S.A.
56, Grand-Rue
L-1660 Lussemburgo
Lussemburgo

HSBC France, Luxembourg Branch
16, boulevard d'Avranches
L-1160 Lussemburgo
Lussemburgo

EFG Bank AG, Filiale di Lugano
via Magatti 2,
CH-6900 Lugano
Svizzera

RUBRICA

Sede legale della Società	16, boulevard d'Avranches L-1160 Lussemburgo Granducato di Lussemburgo
Consiglio di amministrazione della Società	Steven Johnson (Presidente) Chief Operating Officer EFG Asset Management (UK) Limited Londra, Regno Unito Stéphane Cravatte Chief Operating Officer EFG Bank (Luxembourg) S.A. Granducato di Lussemburgo William Heath Amministratore indipendente Granducato di Lussemburgo Giordano Battaini Head of Operations EFG Asset Management (Switzerland) SA Lugano, Svizzera
Società di gestione	EFG Fund Management S.A. 56, Grand-Rue L-1660 Lussemburgo Granducato di Lussemburgo
Depositario	EFG Bank (Luxembourg) S.A. 56, Grand-Rue L-1660 Lussemburgo Granducato di Lussemburgo
Agente domiciliare, Agente amministrativo, Agente di registrazione e trasferimento e Agente di pagamento in Lussemburgo	HSBC France, Luxembourg Branch 16, boulevard d'Avranches L-1160 Lussemburgo Granducato di Lussemburgo
Gestore degli investimenti	EFG Asset Management (Switzerland) SA Quai du Seujet 24 P.O. Box 2391 1211 Geneva 2, Svizzera
Agente di distribuzione e pagamento in Svizzera	EFG Bank AG, Filiale di Lugano via Magatti 2, CH-6900 Lugano, Svizzera

Società di revisione	Ernst & Young S.A. 35E avenue John F. Kennedy L-1855 Lussemburgo Granducato di Lussemburgo
Consulenti legali per le questioni di diritto lussemburghese	Dechert (Luxembourg) LLP 1, allée Scheffer B.P. 709 L-2017 Lussemburgo Granducato di Lussemburgo
Legale rappresentante in Svizzera	CACEIS (Switzerland) SA Route de Signy 35 CH-2259 Nyon 2, Svizzera
Agente di distribuzione/Intermediario e agente di pagamento in Italia	Allfunds Bank, S.A. Estafeta, 6 (La Moraleja) Complejo Plaza de la Fuente Edificio 3 C.P. 28109 Alcobendas, Madrid Spagna (operante dalla filiale di Milano ALLFUNDS BANK, S.A., Filiale di Milano - Via Bocchetto, 6 – 20123 Milano (Italia)).

GLOSSARIO

Legge del 1915	La legge lussemburghese del 10 agosto 1915 in materia di società commerciali, e successive modifiche.
Legge del 2010	La legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 in materia di organismi di investimento collettivo e successive modifiche.
Legge del 2002	La legge lussemburghese del 2 agosto 2002 in materia di protezione dei dati e successive modifiche.
Agente amministrativo	HSBC France, Luxembourg Branch, in veste di agente amministrativo della Società.
OICVM alternativi	OICVM che adottano strategie d'investimento alternative, quali, tra gli altri, fondi a rendimento assoluto che perseguono strategie di hedge fund utilizzando strumenti derivati nell'ambito della propria strategia d'investimento.
Modulo di sottoscrizione	Il modulo di sottoscrizione delle azioni di un Comparto, disponibile presso la sede legale della Società e i suoi (eventuali) distributori.
Statuto	Lo statuto della Società e successivi emendamenti, nella versione di volta in volta in vigore.
Società di revisione	Ernst & Young S.A.
Azioni China A	Azioni di società con sede nella Repubblica Popolare Cinese negoziate sull'SSE e sull'SZSE.
Asset-Backed Commercial Paper(s) o ABCP (commercial paper garantite da attività)	Strumento di debito a breve termine emesso a sconto. I proventi dell'emissione di ABCP vengono utilizzati principalmente per ottenere interessi su varie attività, per esempio crediti commerciali, crediti nei confronti di consumatori o prestiti per l'acquisto di auto. Tali finanziamenti possono assumere la forma di un acquisto di attività tradizionali o di un prestito garantito.
Valuta di base	La valuta di base di un Comparto, indicata nell'Appendice del Comparto in questione.
Giorno lavorativo	Si intendono i consueti giorni lavorativi di banca (ovvero ogni giorno in cui le banche sono aperte durante il normale orario di sportello) in Lussemburgo, fatta eccezione per singoli giorni di chiusura non previsti dalla legge e per i giorni in cui le borse dei principali paesi in cui investono i Comparti sono chiuse, ovvero in cui non è possibile valutare adeguatamente almeno il 50% degli investimenti dei Comparti.
Comparti Cash	I Comparti Cash sono New Capital Fund Lux – Cash CHF, New Capital Fund Lux – Cash EUR e New Capital Fund Lux – Cash USD.
CHF	La valuta ufficiale della Svizzera.

Classe/i	Ai sensi dello statuto, gli Amministratori possono decidere di emettere, all'interno di ciascun Comparto, classi di azioni separate (di seguito individualmente una "Classe") i cui attivi saranno investiti collettivamente ma alle quali potrebbero applicarsi strutture specifiche in termini di commissioni di sottoscrizione iniziale, commissioni di rimborso, commissioni di gestione, importo minimo di sottoscrizione, valuta, politica di distribuzione o altra caratteristica specifica. Se uno stesso Comparto emette azioni di Classi diverse, informazioni dettagliate su ciascuna Classe saranno riportate nell'Appendice del Comparto in questione.
Società	New Capital Fund Lux.
Obbligazioni ibride convertibili o "CoCo bond"	Un tipo di obbligazioni con caratteristiche tipiche sia dei titoli di debito che dei titoli di capitale. I CoCo bond prevedono la conversione in capitale azionario dell'emittente al verificarsi di determinate condizioni (la conversione avviene a un prezzo/rapporto di conversione prestabilito) oppure il write-down della quota capitale delle obbligazioni al verificarsi di un evento specifico.
CSSF	La <i>Commission de Surveillance du Secteur Financier</i> , l'autorità di vigilanza del Lussemburgo.
Titoli di debito	Strumenti di debito che possono essere acquistati o venduti da due controparti a condizioni definite, quali ad esempio valore nominale (importo preso in prestito), tasso d'interesse e data di scadenza/rinnovo. I titoli di debito comprendono titoli di Stato, obbligazioni societarie, certificati di deposito (CD), commercial paper, municipal bond (emesse da enti locali), titoli privilegiati, ibridi, obbligazioni collateralizzate, obbligazioni indicizzate all'inflazione, obbligazioni garantite (covered bond), titoli a tasso variabile, obbligazioni con facoltà di rimborso anticipato a favore dell'emittente (callable) o dell'obbligazionista (puttable), perpetue, protette da sinking fund, indicizzate al PIL, titoli step up/down, collateralizzati e obbligazioni a cedola zero.
Titoli in sofferenza	Un valore mobiliare in relazione a cui (a) l'emittente non abbia onorato l'obbligo di pagamento del capitale o degli interessi previsto nei documenti di emissione o (b) sia stata avviata una procedura di fallimento, insolvenza o amministrazione nei confronti del suo emittente.
Depositario	EFG Bank (Luxembourg) S.A., in veste di banca depositaria della Società.
Contratto di deposito	Il contratto stipulato tra la Società e il Depositario.
Amministratori	I membri del Consiglio di amministrazione della Società.
SEE	Lo Spazio economico europeo.
Stato ammesso	Qualsiasi stato dell'Europa occidentale od orientale, Asia, Africa, Australia, America del Nord e del Sud e Oceania.

Strumenti simili ad azioni	Titoli equivalenti ad azioni societarie e qualsiasi altro valore mobiliare recante il diritto di acquisire tali valori mobiliari mediante sottoscrizione o conversione.
ESMA	L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati
UE	L'Unione europea.
EUR	La valuta di corso legale nell'Unione europea (l'"euro").
Exchange Traded Funds/ETF	Un tipo di fondo di investimento negoziato in borsa. Un ETF detiene attivi come azioni, materie prime od obbligazioni e viene negoziato ad un valore prossimo al suo valore patrimoniale netto nel corso della giornata di contrattazione.
FATCA	La normativa statunitense contro l'evasione fiscale (Foreign Account Tax Compliance). La legge Hiring Incentives to Restore Employment Act entrata in vigore a marzo 2010.
Gruppo dei Ventì (G20)	Il gruppo informale di venti ministri delle finanze e governatori di banche centrali delle maggiori venti economie mondiali: Argentina, Australia, Brasile, Canada, Cina, Francia, Germania, India, Indonesia, Italia, Giappone, Messico, Russia, Arabia Saudita, Sudafrica, Corea del Sud, Turchia, Regno Unito, Stati Uniti e Unione europea.
HKSCC	Hong Kong Securities and Clearing Corporation Limited.
Investitori istituzionali	Investitori istituzionali ai sensi della definizione riportata nell'articolo 174 della Legge del 2010.
JPY	La valuta ufficiale del Giappone.
Documenti di informazioni chiave per gli investitori	I documenti contenenti le informazioni chiave da fornire agli investitori conformemente alle disposizioni dell'articolo 159 della Legge del 2010.
Gestore degli investimenti	EFG Asset Management (Switzerland) SA.
Attività liquide	Contanti e depositi bancari a breve termine, ma anche Strumenti del mercato monetario regolarmente negoziati con una scadenza residua non superiore a 12 mesi in conformità alle disposizioni della Circolare 91/75 (Cap. F III, 3) della CSSF.
Lussemburgo	Il Granducato di Lussemburgo.
Società di gestione	EFG Fund Management S.A.
Valutazione ai prezzi di mercato	Valutazione di posizioni in base a prezzi di chiusura prontamente disponibili forniti da fonti indipendenti, ivi compresi i prezzi di borsa, le quotazioni a video o quelle fornite da diversi broker indipendenti di elevata reputazione.

Valutazione in base ad un modello	Qualsiasi valutazione basata su un parametro di riferimento (benchmark) o estrapolata o altrimenti calcolata a partire da uno o più dati di mercato, in base a un modello finanziario interno o ad una combinazione di entrambi i metodi.
Stato Membro	Uno Stato membro dell'UE. Gli Stati firmatari dell'accordo istitutivo dello Spazio economico europeo diversi dagli Stati membri dell'UE si considerano, nei limiti previsti dall'accordo e dalle leggi collegate, equivalenti agli Stati membri dell'UE.
Regolamento sugli FCM	Regolamento (UE) n. 2017/1131 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sui fondi comuni monetari, e successive modifiche e integrazioni.
Duration modificata	La sensibilità degli strumenti a tasso variabile alle variazioni dei tassi d'interesse.
Fondo comune monetario o FCM	Un fondo ammissibile come Fondo comune monetario ai sensi del regolamento sugli FCM.
Strumenti del mercato monetario	Strumenti definiti all'articolo 2, punto 1, della direttiva OICVM e di cui all'articolo 3 della direttiva 2007/16/CE della Commissione.
Valore patrimoniale netto per azione	Il valore patrimoniale netto di qualsiasi Classe di azioni di qualsiasi Comparto determinato in conformità alle disposizioni applicabili della sezione 10 "Valore patrimoniale netto e prezzi di negoziazione".
Northbound Link	Collegamento dello Stock Connect tramite il quale gli investitori possono negoziare titoli selezionati quotati sulla SSE e sulla SZSE attraverso la SEHK e una stanza di compensazione di Hong Kong.
OCSE	L'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico.
Altri OIC o OIC	Un Organismo di investimento collettivo ai sensi dell'articolo 1, paragrafo (2), punti (a) e (b) della Direttiva sugli OICVM.
Debitori privati	Un'entità privata che finanzia le proprie attività mediante l'emissione di strumenti di debito.
Prospetto	Il prospetto della Società.
Autorità pubbliche locali	Un ente amministrativo di una piccola area geografica, come una città, un paese, un distretto o uno Stato federale che esercita il proprio controllo unicamente sulla regione geografica specifica e non ha il potere di promulgare o applicare leggi che interessino un'area più vasta.
Azioni quotate	Azioni ufficialmente quotate su una borsa valori pubblica.
Valuta di riferimento	La valuta di riferimento di una Classe di azioni, indicata nell'Appendice del Comparto in questione.
Agente di registrazione e	HSBC France, Luxembourg Branch, in veste di agente di

trasferimento	registrazione e trasferimento della Società.
Mercato regolamentato	Un mercato regolamentato come definito nella Direttiva 2004/39/CE del 21 aprile 2004 sui mercati degli strumenti finanziari (Direttiva 2004/39/CE), ossia un mercato iscritto nel registro dei mercati regolamentati allestito da ciascuno Stato membro, regolarmente funzionante e caratterizzato dal fatto che le disposizioni imposte o approvate dalle autorità competenti ne definiscono le condizioni operative, le condizioni di accesso e i requisiti degli strumenti finanziari per essere validamente negoziati, comportanti l'osservanza di tutti gli obblighi in materia di informazione e trasparenza previsti dalla Direttiva 2004/39/CE, e ogni altro mercato regolamentato, regolarmente operante, riconosciuto e aperto al pubblico di uno Stato ammesso.
Operazione di vendita con patto di riacquisto	Operazione con la quale una parte trasferisce titoli o diritti loro connessi ad una controparte con l'obbligo di riacquistarli ad un determinato prezzo e ad una data stabilita o da stabilire.
Operazione di acquisto con patto di rivendita	Operazione con la quale una parte riceve titoli o diritti loro connessi da una controparte con l'obbligo di rivenderli ad un determinato prezzo e ad una data stabilita o da stabilire.
Titoli garantiti da metalli preziosi fisici	Titoli che seguono l'andamento del prezzo dei metalli fisici e sono garantiti da diritti su quote di metalli o metalli preziosi come oro, argento, platino o palladio.
Cartolarizzazione	Operazione o schema in cui il rischio di credito associato ad un'esposizione o ad un portafoglio di esposizioni è diviso in segmenti e ha entrambe le seguenti caratteristiche: <ul style="list-style-type: none"> a) i pagamenti effettuati nell'ambito dell'operazione o dello schema dipendono dalla performance dell'esposizione o del portafoglio di esposizioni; b) la subordinazione dei segmenti determina la distribuzione delle perdite nel corso della durata dell'operazione o dello schema.
SEHK	Stock Exchange of Hong Kong.
Società a partecipazione pubblica	Organizzazioni con stato giuridico di diritto privato e pubblico, o un settore dell'economia disciplinato dal diritto privato ma controllato da un ente pubblico.
SFT	Operazioni di finanziamento tramite titoli definite dal Regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo.
Sovrano/Sovranazionale	Un ente giuridico non fisico rappresentato da un governo centrale in grado di promulgare o applicare leggi all'interno di un'area geografica.

Southbound Link	Collegamento dello Stock Connect tramite il quale gli investitori possono negoziare titoli selezionati quotati sulla SEHK attraverso la SSE, la SZSE e ChinaClear.
SSE	Shanghai Stock Exchange.
FCM standard	Fondo del mercato monetario che investe in strumenti ammissibili di cui all'articolo 10, paragrafi 1 e 2, del regolamento sugli FCM, ed è soggetto alle norme in materia di portafoglio di cui all'articolo 25 del regolamento sugli FCM. Un FCM standard può essere esclusivamente un FCM di tipo VNAV.
Stock Connect	Shanghai-Hong Kong Stock Connect e Shenzhen-Hong Kong Stock Connect, il programma di reciproco accesso ai mercati tramite il quale gli investitori possono negoziare titoli selezionati attraverso il Northbound Link e il Southbound Link.
Comparto	Un portafoglio specifico di attivi e passivi della Società avente, tra l'altro, un proprio obiettivo di investimento specifico, soggetto a limiti di investimento specifici e avente uno specifico Valore patrimoniale netto per azione. È rappresentato da una o più Classi di azioni.
Appendice del Comparto	La sezione del Prospetto contenente le informazioni relative a ciascun Comparto.
SZSE	Shenzhen Stock Exchange.
Valori mobiliari	Valori mobiliari definiti all'articolo 2, punto 1, lettera n), della direttiva OICVM e strumenti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2007/16/CE.
OICVM	Un Organismo di investimento collettivo in valori mobiliari e altri attivi ammessi ai sensi della Direttiva 2009/65/CE e successive modifiche.
Direttiva OICVM	La Direttiva 2009/65/CE e successive modifiche di volta in volta in vigore.
Soggetto statunitense	Un cittadino o residente degli Stati Uniti d'America, una società di persone organizzata o esistente ai sensi delle leggi di qualsiasi Stato, territorio o possedimento degli Stati Uniti d'America, o una società costituita ai sensi delle leggi degli Stati Uniti d'America o di qualsiasi loro Stato, territorio o possedimento, ovvero qualsiasi trust o fondo ereditario, salvo i trust o fondi ereditari il cui reddito derivi da fonti esterne agli Stati Uniti d'America e non possa essere incluso nel reddito lordo ai fini del calcolo dell'imposta sul reddito statunitense dovuta da tale soggetto.
USD	La valuta di corso legale negli Stati Uniti d'America.
Giorno di valutazione	Il Valore patrimoniale netto per azione di ciascuna Classe viene calcolato ogni giorno che sia un giorno di valutazione per il Comparto in questione. Fatte salve le ulteriori restrizioni

eventualmente riportate nella sezione applicabile ("Introduzione"), un "Giorno di valutazione" è un Giorno lavorativo diverso da un giorno in cui sono chiusi qualsiasi borsa o mercato in cui è negoziata una quota sostanziale degli investimenti del rispettivo Comparto. Qualorquando le contrattazioni su una di queste borse o mercati siano limitate o sospese, la Società di gestione si riserva il diritto, alla luce delle condizioni di mercato prevalenti o di altri fattori rilevanti, di determinare se un Giorno lavorativo sia o meno un Giorno di valutazione. Le richieste di emissione, rimborso, trasferimento e conversione di azioni di qualsiasi Classe sono accettate dalla Società in Lussemburgo in qualsiasi Giorno di valutazione del Comparto in questione. In deroga a quanto precede, l'ultimo giorno dell'anno, a condizione che tale giorno non sia un sabato o una domenica, il Valore patrimoniale netto per azione di ogni Classe di azioni riferito a tale giornata sarà pubblicato presso la sede legale della Società sebbene in tale giornata non si effettuino negoziazioni. L'elenco dei giorni di non valutazione previsti può essere ottenuto gratuitamente dietro richiesta dalla Società di gestione.

FCM con valore patrimoniale netto variabile o FCM di tipo VNAV Un FCM definito all'articolo 2, punto 13, del regolamento sugli FCM che soddisfa i requisiti specifici di cui agli articoli 29, 30 e all'articolo 33, paragrafo 1, del regolamento sugli FCM.

WAL (vita media ponderata) Il periodo di tempo medio fino alla scadenza legale di tutte le attività sottostanti dell'FCM in funzione della consistenza relativa di ciascuna attività.

WAM (scadenza media ponderata) Il periodo di tempo medio fino alla scadenza legale o, se precedente, fino al successivo adeguamento del tasso di interesse al tasso del mercato monetario, di tutte le attività sottostanti dell'FCM in funzione della consistenza relativa di ciascuna attività.

PARTE GENERALE

1. STRUTTURA DELLA SOCIETÀ

- 1.1 La Società è un fondo comune d'investimento aperto a capitale variabile (*société d'investissement à capital variable*) costituito sotto forma di *société anonyme* nel Lussemburgo il 21 marzo 2000, con il nome "BSI-MULTINVEST". Si qualifica come organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari ("OICVM") ai sensi della Parte I della Legge del 2010. In virtù della sua struttura multicomparto la Società può gestire Comparti separati, ciascuno distinto dagli altri in termini di politica di investimento o altre caratteristiche specifiche meglio descritte nell'Appendice del Comparto rilevante. All'interno di ciascun Comparto possono essere emesse diverse Classi di azioni con le caratteristiche descritte nella relativa Appendice.
- 1.2 La Società costituisce un'unica entità giuridica, ma gli attivi di ciascun Comparto sono tenuti separati da quelli degli altri Comparti in conformità alle disposizioni dell'articolo 181 della Legge del 2010. Ciò significa che gli attivi di ciascun Comparto saranno investiti per conto degli azionisti di tale Comparto e che gli attivi dei singoli Comparti rispondono esclusivamente delle passività, degli impegni e degli obblighi attinenti il Comparto in questione.
- 1.3 Gli Amministratori possono decidere in qualsiasi momento di costituire un nuovo Comparto/i e/o di creare, all'interno di ciascun Comparto, una o più Classi di azioni. Gli Amministratori possono altresì decidere in qualsiasi momento di chiudere un Comparto o una o più Classi di azioni di un Comparto a nuove sottoscrizioni.
- 1.4 Il capitale della Società sarà in ogni momento pari al valore del suo patrimonio netto. Il valore minimo del capitale della Società sarà quello previsto dalla Legge del 2010, che alla data del presente Prospetto è l'equivalente di EUR 1.250.000.
- 1.5 La Società è registrata presso il *Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg* (Registro di commercio e delle imprese del Lussemburgo) con il numero B74740. Lo statuto è depositato presso il *Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg*.
- 1.6 La valuta di riferimento della Società è l'EUR e tutti i rendiconti finanziari della Società saranno presentati in EUR.

2. OBIETTIVI E POLITICHE DI INVESTIMENTO DELLA SOCIETÀ E DEI COMPARTI

- 2.1 L'unico obiettivo di investimento della Società consiste nell'investire i fondi a sua disposizione in Valori mobiliari e in altri attivi ammessi di qualsiasi tipo, nella misura prevista dall'"Allegato 1. Limiti generali d'investimento", al fine di ripartire i rischi di investimento e distribuire agli azionisti i risultati della gestione dei suoi portafogli. Ciascun Comparto può utilizzare strumenti finanziari derivati per coprire i rischi di mercato e di cambio e per assicurare la gestione efficiente del portafoglio.
- 2.2 Si applicano disposizioni specifiche ai Comparti Cash, come indicato nell'Appendice 2.
- 2.3 Nel perseguire gli obiettivi di investimento dei Comparti, gli Amministratori cercano di mantenere sempre un livello adeguato di liquidità degli attivi del Comparto in questione affinché, in circostanze normali, sia sempre possibile effettuare il rimborso delle azioni senza indebiti ritardi quando gli azionisti ne fanno richiesta.
- 2.4 Pur prendendo tutte le misure possibili per realizzare gli obiettivi di investimento, gli Amministratori non sono in grado di garantirne il conseguimento. Il valore delle azioni e del reddito da esse generato può aumentare o diminuire e gli investitori potrebbero non essere in grado di recuperare l'intero valore dell'investimento iniziale. Anche le oscillazioni dei tassi di

cambio tra diverse valute potrebbero contribuire all'aumento o alla riduzione del valore delle azioni.

3. PROCESSO DI GESTIONE DEL RISCHIO

- 3.1 La Società di gestione adotta, per conto della Società, un processo di gestione del rischio che le consente di monitorare e misurare in qualsiasi momento il rischio delle posizioni e il loro contributo al profilo di rischio complessivo di ciascun Comparto. Se del caso, la Società di gestione utilizzerà, per conto della Società, un processo per valutare in modo accurato e indipendente il valore di tutti gli strumenti derivati OTC, assicurandosi che l'esposizione al rischio complessiva di ciascun Comparto in relazione agli strumenti finanziari derivati non superi il valore totale netto del suo portafoglio.
- 3.2 L'esposizione al rischio complessiva viene calcolata tenendo conto del valore attuale degli attivi sottostanti, del rischio di controparte, dei movimenti di mercato futuri e del tempo disponibile per liquidare le posizioni.
- 3.3 Nel processo di gestione del rischio per gestire e misurare l'esposizione al rischio complessiva di ogni Comparto può essere utilizzato un approccio basato sugli impegni o sul "value-at-risk" relativo o assoluto (di seguito "VaR"). La scelta dell'approccio utilizzato si basa sulla strategia di investimento di ciascun Comparto e sul tipo e complessità degli strumenti finanziari derivati in cui tale Comparto investe, nonché sulla quota di strumenti finanziari derivati detenuta dal Comparto.
- 3.4 L'approccio basato sugli impegni ("commitment approach") misura l'esposizione al rischio complessiva collegata agli investimenti in strumenti finanziari derivati e altre tecniche di investimento (tenendo conto degli impatti delle operazioni di compensazione e copertura), la quale non deve superare il Valore patrimoniale netto. Conformemente a questo approccio, ogni strumento finanziario derivato è, in linea di massima, convertito al valore di mercato di un investimento equivalente nell'attivo sottostante dello strumento finanziario derivato.
- 3.5 Il VaR misura la massima perdita attesa sulla base di un certo livello di fiducia e di un intervallo temporale specifico.
- 3.6 Il calcolo del VaR si basa su un intervallo di fiducia unilaterale del 99% e un intervallo temporale di venti giorni.
- 3.7 Se si utilizza il VaR relativo, l'esposizione al rischio complessiva calcolata in relazione a tutti gli investimenti del portafoglio di un determinato Comparto non deve superare il doppio del VaR del portafoglio di riferimento.
- 3.8 Se si utilizza il VaR assoluto, il VaR del Comparto in questione non può superare il 20% del suo Valore patrimoniale netto.
- 3.9 Il commitment approach è utilizzato per monitorare e misurare l'esposizione complessiva dei Comparti, salvo diversa indicazione nell'Appendice del Comparto in questione.
- 3.10 Il livello di leva finanziaria atteso di ciascun Comparto, calcolato in base al VaR, è indicato per ciascun Comparto nell'Appendice del relativo Comparto. In alcune circostanze questo livello di leva potrebbe venire superato. Il metodo utilizzato per determinare il livello di leva finanziaria atteso dei Comparti si basa sulla somma dei valori nominali.

4. CONSIDERAZIONI SUI RISCHI

- 4.1 Gli investimenti in tutti i Comparti comportano dei rischi, tra i quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, quelli sotto descritti. Si raccomanda ai potenziali investitori di leggere il Prospetto

nella sua interezza, di leggere il Documento di informazioni chiave per gli investitori e di consultare un consulente legale, fiscale e finanziario di fiducia prima di prendere una decisione.

- 4.2 Il valore dell'investimento può essere influenzato da andamenti macroeconomici nazionali e internazionali, da oscillazioni dei tassi d'interesse o variazioni di valore delle valute dei paesi di investimento così come da normative di controllo dei cambi, dal regime fiscale dei singoli paesi di investimento, comprese le regolamentazioni in materia di ritenuta alla fonte, da cambi di governo o da modifiche alla politica economica e monetaria nei paesi interessati. Non è pertanto possibile fornire alcuna garanzia sull'effettivo conseguimento degli obiettivi d'investimento.
- 4.3 Nel rispetto dei limiti d'investimento di cui in Appendice 1, ogni comparto può perseguire diverse strategie con lo scopo di ridurre i rischi d'investimento e ottimizzare il rendimento del proprio portafoglio. Queste strategie attualmente prevedono il ricorso a opzioni, contratti a termine (anche su divise) e opzioni su contratti a termine. Le condizioni di mercato e le normative di legge vigenti possono limitare il ricorso a questi strumenti. Non è possibile fornire alcuna garanzia sul successo di simili strategie. I Comparti che effettuano operazioni su mercati a termine e delle opzioni, nonché i Comparti che stipulano contratti di swap su valute sono soggetti a rischi e spese legati a questi specifici investimenti, ai quali non sarebbero altrimenti soggetti se non ricorressero a tali operazioni. Se le valutazioni del Gestore degli investimenti in merito agli andamenti dei mercati dei titoli, dei cambi e dei tassi d'interesse si dovessero rivelare imprecise, il Comparto potrebbe trovarsi in una situazione più svantaggiosa di quella in cui si troverebbe se non avesse adottato strategie di copertura del rischio o di ottimizzazione.

Rischio di tasso d'interesse

- 4.4 Questo rischio si presenta quando un Comparto possiede Titoli di debito nel proprio universo d'investimento. Il valore di un investimento può essere influenzato dalle oscillazioni dei tassi d'interesse. I tassi d'interesse possono a loro volta dipendere da numerosi fattori o eventi, come ad esempio la politica monetaria, il tasso di sconto, l'inflazione, ecc.
- 4.5 L'investitore deve considerare che un rialzo dei tassi d'interesse implica una riduzione del valore degli investimenti in obbligazioni e strumenti di debito.

Rischio di credito

- 4.6 Il rischio di credito è il rischio che l'emittente di un'obbligazione (o di un analogo strumento del mercato monetario) detenuta da un comparto possa non onorare i propri obblighi di pagamento degli interessi e di rimborso del capitale e che il Comparto possa perdere il denaro inizialmente investito.

Rischio di cambio

- 4.7 Un comparto può detenere strumenti d'investimento denominati in valute diverse dalla Valuta di base, e potrebbe subire gli effetti di oscillazioni dei tassi di cambio tra la Valuta di base e le altre valute e di modifiche alle politiche di controllo dei cambi. Se la valuta di denominazione di un titolo si apprezza rispetto alla Valuta di base del Comparto, il valore di cambio del titolo nella Valuta di base si apprezzerà; al contrario, una svalutazione della valuta di denominazione comporterà una flessione del valore di cambio del titolo.
- 4.8 Non è possibile garantire che un'eventuale copertura creata da un Gestore degli investimenti contro il rischio di cambio sia pienamente efficace.

Rischio di liquidità

- 4.9 Potrebbe risultare difficile acquistare o vendere alcune tipologie di titoli, soprattutto in presenza di condizioni di mercato sfavorevoli che potrebbero influenzarne il valore. Il fatto che le azioni possano essere quotate su una borsa valori non è di per sé garanzia di liquidità delle azioni.

Volatilità del mercato azionario

- 4.10 Il Valore patrimoniale netto di un Comparto rispecchia la volatilità del mercato azionario. I mercati azionari sono volatili e possono reagire con movimenti bruschi a eventi che interessano l'emittente, la domanda e l'offerta, gli sviluppi politici, normativi, di mercato ed economici.

Rischio specifico dell'emittente

- 4.11 Il valore di un singolo titolo o di un particolare tipo di titoli può risultare più volatile rispetto al mercato nel suo complesso e quindi conseguire una performance diversa dal valore complessivo del mercato.

Rischio di esecuzione e di controparte

- 4.12 La Società può essere esposta al rischio di incapacità della controparte, o di qualsivoglia altra entità con la quale o nella quale è stato/a effettuato/a un'operazione o un investimento, di adempiere gli obblighi assunti nelle transazioni, sia a causa di insolvenza, fallimento che per altre cause.
- 4.13 In alcuni mercati potrebbe non esistere un metodo sicuro di consegna dietro pagamento, che ridurrebbe l'esposizione al rischio di controparte. Potrebbe essere necessario effettuare pagamenti al momento dell'acquisto o consegne al momento della vendita prima della ricezione dei titoli ovvero dei proventi della vendita.

Conflitti d'interesse

- 4.14 La Società di gestione e/o il Gestore degli investimenti possono effettuare operazioni nelle quali detengono, direttamente o indirettamente, un interesse potenzialmente in conflitto con i propri obblighi nei confronti della Società. La Società di gestione e i suoi delegati si accerteranno che le operazioni vengano effettuate a condizioni tanto favorevoli per la SICAV quanto lo sarebbero state in assenza del potenziale conflitto di interessi e che nel farlo ci si attenga alle politiche e procedure applicabili. Tali conflitti di interessi o impegni possono derivare dal fatto che la Società di gestione e i suoi delegati hanno investito direttamente o indirettamente nella Società. Segnatamente, la Società di gestione e i suoi delegati, in virtù delle regole di condotta ad essi applicabili, devono mettere in campo ogni sforzo per gestire tutti i conflitti di interesse in conformità con le loro politiche sui conflitti di interesse.

Investimenti nei mercati emergenti

- 4.15 Sospensioni e inadempimenti di pagamento nei paesi in via di sviluppo sono riconducibili a diversi fattori quali l'instabilità politica, la cattiva gestione finanziaria, l'assenza di riserve valutarie, la fuga di capitali all'estero, i conflitti interni o l'assente volontà politica di continuare a onorare il debito precedentemente contratto.
- 4.16 Anche la capacità di adempiere i propri obblighi di emittenti nel settore privato può essere influenzata dai medesimi fattori. Questi emittenti subiscono altresì l'effetto di decreti, leggi e normative introdotti dalle autorità governative, che potrebbero modificare i controlli sui cambi e il sistema giuridico e normativo, avviare espropriazioni e nazionalizzazioni nonché introdurre o incrementare tasse, come la ritenuta alla fonte.

Investimenti in OIC e OICVM

- 4.17 I comparti che investono il proprio patrimonio interamente o in parte in OIC e OICVM, conformemente alle loro specifiche politiche d'investimento, presenteranno di conseguenza una struttura parziale o integrale di fondo di fondi.
- 4.18 Il generale vantaggio di un fondo di fondi rispetto all'investimento diretto in determinati fondi è dato da una più ampia diversificazione, ovvero ripartizione del rischio. In un fondo di fondi la diversificazione del portafoglio non riguarda esclusivamente gli investimenti diretti, essendo gli oggetti d'investimento (fondi target) anch'essi disciplinati da rigidi principi di diversificazione del rischio. Un fondo di fondi consente quindi di investire in un prodotto che presenta una duplice ripartizione del rischio, riducendo al minimo il rischio intrinseco dei singoli oggetti d'investimento.
- 4.19 Alcuni pagamenti di commissioni e spese possono essere sostenuti più di una volta quando si investe in OIC e OICVM (ad esempio, le commissioni della banca depositaria e dell'amministrazione centrale, le commissioni di gestione/consulenza e le commissioni di emissione/rimborso degli OIC e/o OICVM in cui investe il comparto). Tali pagamenti di commissioni e spese sono addebitati sia a livello del fondo target che a livello dei fondi sottostanti.
- 4.20 La commissione può essere dovuta fino a tre volte laddove siano coinvolti investimenti alternativi (fondi di hedge fund, fondi di fondi immobiliari).
- 4.21 Nel caso di investimenti in quote di fondi gestiti direttamente o indirettamente dalla Società di gestione stessa o da un'altra società ad essa collegata tramite gestione o controllo congiunti, o tramite la detenzione di oltre il 10% del capitale o delle azioni aventi diritto di voto, al Comparto non può essere addebitata una commissione di sottoscrizione o di rimborso.
- 4.22 Le spese e i costi generali sostenuti per l'investimento in OIC e OICVM sono esaminati in dettaglio nella sezione "Commissioni e spese".

Investimenti in azioni

- 4.23 I Comparti che investono prevalentemente in azioni possono essere esposti ai seguenti rischi: il valore degli investimenti del Comparto segue i valori di mercato degli stessi. Il Valore del patrimonio netto può oscillare sensibilmente a seconda delle tendenze generali del mercato azionario e della performance dei titoli detenuti nel portafoglio del comparto. Non è possibile escludere l'eventualità di una riduzione del Valore del patrimonio netto in un arco temporale considerevole. Non è possibile garantire che l'investitore otterrà un rendimento preciso.

Investimenti in Obbligazioni ibride convertibili

- 4.24 Le Obbligazioni ibride convertibili, note anche con il nome di "CoCo bond" sono strumenti regolamentati complessi, che spesso offrono una performance migliore rispetto alle obbligazioni convenzionali, grazie alla loro particolare struttura e al posto che occupano nella struttura di capitale dell'emittente (debito subordinato). Gli strumenti ibridi, tra cui i CoCo bond, presentano caratteristiche tipiche sia delle obbligazioni che delle azioni. I CoCo bond sono leggermente differenti dalle obbligazioni convertibili tradizionali perché sono concepiti per essere convertiti in azioni al verificarsi di un evento contingente, "trigger", prestabilito (o a discrezione delle Autorità di vigilanza, in alcuni casi) al fine di dare notevole spinta ai livelli di capitale.
- 4.25 Il seguente elenco contiene esempi di rischi specifici legati ai CoCo bond; l'elenco non è esaustivo:
- 4.25.1 Livello di rischio di trigger: ciascuno strumento ha le proprie caratteristiche specifiche. Il livello di rischio di conversione può variare, ad esempio in base alla distanza tra il coefficiente di capitale Tier 1 dell'emittente e una soglia definita nelle

condizioni di emissione. Il verificarsi dell'evento contingente può provocare una conversione in azioni o addirittura un write-off temporaneo o definitivo di una parte o di tutto il debito.

- 4.25.2 Rischio di conversione: il comportamento di questo strumento in caso di conversione potrebbe essere imprevedibile. Il Gestore degli investimenti potrebbe essere costretto a vendere i propri titoli in caso di conversione in azioni, al fine di conformarsi alla politica d'investimento del comparto.
- 4.25.3 Cancellazione della cedola: in alcuni tipi di CoCo bond i pagamenti di cedole sono interamente discrezionali e potrebbero quindi essere sospesi dall'emittente in qualsiasi momento, per qualsiasi motivo e per qualsiasi periodo di tempo.
- 4.25.4 Rischio di inversione della struttura di capitale: diversamente dalla tradizionale gerarchia del capitale, gli investitori in CoCo bond potrebbero subire una perdita di capitale che i titolari di azioni invece non subiscono. Ciò potrebbe avvenire in particolare se la soglia di trigger viene posta a un livello elevato.
- 4.25.5 Rischio di ritardo nel rimborso: alcuni tipi di CoCo bond sono emessi come strumenti perpetui, richiamabili a livelli prestabiliti solo con l'approvazione dell'autorità competente. Non si può escludere che gli investitori non siano in grado di recuperare il proprio capitale investito alle date di rimborso opzionali indicate nelle condizioni di emissione.
- 4.25.6 - Rischio sconosciuto: la struttura degli strumenti è innovativa e non ancora collaudata. Il comportamento dei CoCo bond durante un periodo di stress e le probabilità di raggiungimento dei livelli di conversione sono altamente imprevedibili.
- 4.25.7 - Rischio di rendimento/valutazione: il rendimento è una delle prime ragioni per cui questa classe di attivi ha riscosso una forte domanda, ma non dovrebbe essere l'unico criterio a guidare la valutazione e la decisione di investimento. Deve essere considerato come un premio di complessità.
- 4.25.8 - Rischio di liquidità: come per il mercato obbligazionario ad alto rendimento, la liquidità dei CoCo bond può essere notevolmente influenzata da eventuali periodi di destabilizzazione dei mercati.
- 4.25.9 - Rischio di concentrazione in un unico settore: se i CoCo bond sono emessi da un'unica categoria di emittente, eventi sfavorevoli per il settore potrebbero ripercuotersi globalmente sugli investimenti in questo tipo di strumenti.

Investimento in warrant

- 4.26 Gli investitori devono essere consapevoli di, e disposti ad accettare, la maggiore volatilità dei prezzi dei warrant, che può comportare una maggiore volatilità del prezzo delle azioni. Quindi, per via della loro natura, i warrant possono comportare un livello di rischio maggiore per gli azionisti rispetto ai titoli convenzionali.

Investimenti in Titoli di debito a basso rating e alto rendimento

- 4.27 La Società può investire in Titoli di debito a basso rating e ad alto rendimento esposti a rischi di mercato e di credito superiori a quelli dei titoli con rating elevati. In generale, i titoli con basso rating pagano rendimenti superiori rispetto a quelli con rating migliori, in modo da compensare gli investitori per il maggiore rischio assunto. I rating inferiori di questi titoli indicano la maggiore probabilità che modifiche avverse della condizione finanziaria dell'emittente, o il rialzo

dei tassi d'interesse, possano pregiudicare la capacità dell'emittente di onorare i pagamenti a favore dei detentori dei titoli.

Investimenti in Titoli inadempienti o in sofferenza

- 4.28 La detenzione di titoli in sofferenza comporta un notevole rischio dovuto alla probabilità che un fallimento azzeri il valore di questi titoli (nessun rimborso). Benché potenzialmente molto remunerative, queste strategie d'investimento richiedono notevoli risorse e competenze per analizzare ciascuno strumento e valutarne la posizione nella struttura di capitale dell'emittente, unitamente alla probabilità di rimborso. I titoli in sofferenza tendono a essere negoziati con sconti considerevoli rispetto al loro valore intrinseco o nominale e pertanto sono considerati titoli con rating non investment grade. In alcune circostanze il comparto potrebbe vendere queste posizioni nell'interesse dell'investitore. Uno dei maggiori rischi dell'investimento in titoli in sofferenza deriva dalla difficoltà di stimarne il valore equo.

Ricorso a strumenti derivati

- 4.29 Pur osservando le restrizioni descritte nell'Appendice 1 "Limiti generali d'investimento", la Società può fare uso di derivati in relazione ai singoli Comparti. I derivati sono strumenti il cui valore è legato a un altro strumento finanziario (sottostante).
- 4.30 Gli strumenti derivati possono essere condizionali o non condizionali. I derivati condizionali (che generano diritti al verificarsi di determinati eventi) sono quelli che danno a una parte del rapporto giuridico il diritto, ma non l'obbligo, di esercitare uno strumento derivato (p.es. un'opzione). I derivati non condizionali (futures) sanciscono l'obbligo di entrambi i contraenti di erogare la prestazione dovuta in un determinato momento pattuito nel contratto (p.es. forward, futures, swap).
- 4.31 Gli strumenti derivati sono negoziati in borsa (strumenti derivati quotati) e fuori borsa (strumenti derivati OTC). Nel caso di strumenti derivati quotati (p.es. futures), la borsa stessa figura anch'essa come controparte in ciascuna operazione. Queste operazioni sono compensate e regolate attraverso stanze di compensazione (agenti di clearing). Gli strumenti derivati OTC (p.es. forward e swap) sono stipulati direttamente dai due contraenti mentre gli strumenti derivati quotati si perfezionano attraverso un intermediario.
- 4.32 Gli investimenti nei derivati sono esposti al rischio di mercato, di regolamento, di credito e di liquidità. Tuttavia, la natura di questi rischi può essere alterata come conseguenza delle peculiari caratteristiche degli strumenti derivati, e in alcuni casi tali rischi possono essere maggiori di quelli connessi agli investimenti negli strumenti finanziari sottostanti. Pertanto, l'utilizzo dei derivati non richiede soltanto la comprensione degli strumenti finanziari sottostanti, ma anche una profonda conoscenza del derivato stesso.
- 4.33 Il rischio di credito intrinseco agli strumenti derivati consiste nel rischio che una parte non adempia o non possa adempiere i propri obblighi derivanti da uno o più contratti da essa stipulati. In genere il rischio di credito relativo agli strumenti derivati negoziati in una borsa valori è inferiore rispetto al rischio connesso agli strumenti derivati OTC negoziati sul mercato libero, in quanto le stanze di compensazione, che operano come controparte di ogni strumento derivato negoziato in una borsa valori (vedi sopra), forniscono una garanzia di buon fine. Al fine di ridurre il rischio di insolvenza complessivo, tale garanzia è supportata da un sistema di regolamento giornaliero gestito dalla stanza di compensazione, attraverso il quale vengono calcolate le attività richieste per la copertura (vedi di seguito). Se gli strumenti derivati non possiedono una simile garanzia di buon fine, il loro rischio di insolvenza è solitamente limitato dai limiti d'investimento di cui in Allegato I "Limiti d'investimento", sezione "Principi generali", sottosezione 2 "Diversificazione del rischio". Anche nei casi in cui sia dovuta la differenza tra pagamenti reciprocamente dovuti (p.es. swap su tassi d'interesse, total return swap), e non la consegna o lo

scambio dei sottostanti (p.es. opzioni, forward, credit default swap), in caso in inadempienza della controparte la perdita potenziale del Comparto è limitata a questa differenza. Il rischio di credito può essere ridotto depositando una garanzia. Per effettuare operazioni con strumenti derivati in borsa, i partecipanti devono depositare garanzie presso una stanza di compensazione sotto forma di attività liquide (deposito di garanzia iniziale). La stanza di compensazione valuta (ed eventualmente regola) le posizioni in essere di ciascun partecipante, e rivaluta le garanzie depositate con frequenza giornaliera. Se il valore delle garanzie scende sotto una certa soglia (margine di mantenimento), il partecipante viene esortato dalla stanza di compensazione a ripristinare tale valore al suo livello originario versando ulteriori garanzie (margine di variazione). Nel caso di strumenti derivati OTC, questo rischio di credito può anche essere ridotto ottenendo garanzie dalla rispettiva controparte (cfr. di seguito), compensando le diverse posizioni su derivati assunte con questa controparte, oppure attraverso un attento processo di selezione delle controparti (cfr. Allegato I "Limiti d'investimento", sezione "Principi generali", sottosezione "Strumenti di investimento", punto 1.1 (g), capoverso (iv)).

- 4.34 Esistono rischi di liquidità dovuti alla difficoltà di acquistare o vendere determinati strumenti. Nel caso di operazioni particolarmente consistenti su derivati, o se il mercato corrispondente è caratterizzato da scarsa liquidità (come nel caso dei derivati OTC sul libero mercato), in taluni casi potrebbe non essere sempre possibile perfezionare un'operazione oppure potrebbe essere possibile liquidare una posizione solo incorrendo in costi maggiori.
- 4.35 Ulteriori rischi legati all'impiego di derivati sono associati a una determinazione dei corsi o a una valutazione dei derivati non corrette. Esiste inoltre la possibilità che i derivati non presentino una correlazione completa con le attività, i tassi d'interesse o gli indici sottostanti. Molti derivati sono complessi e frequentemente soggetti a valutazioni soggettive. Valutazioni inadeguate possono determinare elevate richieste di liquidità da parte delle controparti, oppure una perdita di valore per il Comparto interessato.

Prestito titoli, di pronti contro termine attivo e passivo

- 4.36 Le operazioni di prestito titoli comportano taluni rischi e non vi sono garanzie che l'obiettivo perseguito tramite l'uso di tali tecniche sia conseguito.
- 4.37 Il rischio principale nelle operazioni di prestito titoli e di pronti contro termine è il rischio d'inadempienza della controparte che diviene insolvente o altrimenti non è in grado o rifiuta di onorare l'obbligo di restituire i titoli o i fondi al Comparto come richiesto dai termini della transazione. Il rischio di controparte è di norma mitigato dalla cessione o costituzione in pegno di collaterale in favore del Comparto. Tuttavia, vi sono alcuni rischi connessi alla gestione del collaterale, incluse le difficoltà di vendere il collaterale e/o le perdite sostenute nella realizzazione del collaterale, come descritto infra.
- 4.38 Le operazioni di prestito titoli, di pronti contro termine e le transazioni di tipo buy-sell back comportano anche rischi di liquidità dovuti, tra l'altro, al blocco della liquidità o delle posizioni in titoli in operazioni di entità o durata eccessiva rispetto al profilo di liquidità dei Comparti o a ritardi nel recupero dei contanti o dei titoli versati alla controparte. Tali circostanze possono ritardare o limitare la capacità della Società di soddisfare le richieste di rimborso. I Comparti possono inoltre sostenere rischi operativi quali, inter alia, mancato regolamento o ritardo nel regolamento delle istruzioni, mancato adempimento o ritardo nell'adempimento degli obblighi di consegna sulla base della vendita di titoli e rischi legali legati alla documentazione utilizzata con riferimento a dette transazioni.

Utilizzo di futures e opzioni

- 4.39 Fatte salve le limitazioni previste nell'Appendice 1, il Gestore degli investimenti può compravendere contratti future o di opzione su strumenti finanziari, nonché effettuare operazioni

con opzioni su valori mobiliari a scopi di copertura o nell'ottica di un'efficiente gestione di portafoglio. La compravendita di futures su indici consentirà al Gestore degli investimenti di aumentare o diminuire, contenendo i costi, l'esposizione del comparto al mercato. La compravendita di opzioni call o put su valori mobiliari/indici consentirà al Gestore degli investimenti di aumentare o diminuire l'esposizione al sottostante a seconda delle condizioni e delle tendenze di mercato.

- 4.40 Opzioni su Valori mobiliari/indici: un'opzione su Valori mobiliari o su indici dà all'acquirente, o "Detentore", il diritto, ma non l'obbligo, di acquistare (nel caso di opzione call) o di vendere (nel caso di opzione put) un certo importo del sottostante a un prezzo prestabilito entro una data di scadenza prefissata. Il Detentore versa una commissione (un "premio") per l'opzione ma non può perdere più di questo importo, più le relative commissioni di transazione. Rispetto ai futures, le opzioni pongono un obbligo solo in capo al venditore o "Emittente". Se l'opzione viene esercitata dal suo Detentore, l'Emittente è obbligato a regolare la transazione corrispondendo l'attività o la liquidità sottostante, in base al valore dell'attività sottostante. Il diritto insito in un'opzione decade per il suo detentore se non viene esercitato entro il periodo di validità.
- 4.41 Tali opzioni possono essere negoziate sui listini ufficiali di un mercato azionario di Valori mobiliari oppure "over-the-counter", con istituti finanziari di prim'ordine e specializzati in queste tipologie di transazioni. Acquistando un'opzione OTC il detentore si espone al rischio di inadempienza dell'emittente; per questo motivo l'acquisto di questo tipo di opzioni può richiedere il conferimento di una garanzia sotto forma di deposito a margine.
- 4.42 Un future è un contratto bilaterale che statuisce l'acquisto o la vendita di una certa quantità di strumenti finanziari (come indici o altri strumenti) in un determinato momento nel futuro e a un prezzo prestabilito. In questi termini, un future presenta una specifica data di riscatto in cui il venditore deve corrispondere il valore dell'indice e l'acquirente lo deve acquisire. La compravendita di futures differisce dalla compravendita di Valori mobiliari o di altri tipi di strumento perché non viene corrisposto alcun prezzo d'acquisto iniziale. Al suo posto viene depositata presso un broker una somma variabile in contanti di importo non superiore al valore del contratto, questa è detta "margine iniziale". I pagamenti successivi eseguiti da o verso il broker avverranno quotidianamente, tenendo conto della variazione dell'indice ad esempio. L'utilizzo di futures anziché di un investimento diretto nel sottostante comporta minori commissioni di transazione.

Utilizzo di credit default swap (CDS)

- 4.43 La Società può stipulare operazioni di credit default swap (CDS) a scopo di copertura o nell'ottica di una migliore gestione del portafoglio.
- 4.44 Un credit default swap è un contratto finanziario bilaterale nel quale una controparte (il protection buyer) paga una commissione periodica in cambio di un pagamento contingente da parte del protection seller al verificarsi di un evento di credito per un emittente di riferimento. Al verificarsi di un evento di credito il protection buyer deve vendere determinate obbligazioni emesse dall'emittente di riferimento al valore nominale (o ad altro prezzo di riferimento o di esercizio definito), oppure deve ricevere il regolamento in contanti della differenza tra il prezzo di mercato e tale prezzo di riferimento. Un evento di credito è comunemente definito come fallimento, insolvenza, amministrazione, ristrutturazione del debito notevolmente sfavorevole, o inadempimento puntuale degli obblighi di pagamento. L'International Swaps and Derivatives Association Inc. (ISDA)[®] ha allestito una documentazione standardizzata per queste transazioni in seno al proprio contratto quadro (ISDA Master Agreement).
- 4.45 La Società può avvalersi di credit default swap al fine di coprire il rischio di credito specifico di alcuni emittenti nel proprio portafoglio acquistando protezione.

- 4.46 Occorre inoltre osservare le seguenti regole quando si stipulano contratti CDS a scopi diversi da quelli di copertura:
- 4.46.1 bisogna ricorrere a CDS esclusivamente nell'interesse degli investitori al fine di consentire di ottenere un rendimento soddisfacente rispetto ai rischi assunti dalla Società;
 - 4.46.2 l'esposizione al rischio derivante da queste operazioni, unitamente all'esposizione al rischio globale relativa a strumenti finanziari derivati, non deve superare in nessun caso il valore del patrimonio netto di ciascun Comparto della Società;
 - 4.46.3 le limitazioni generali di investimento devono applicarsi all'emittente di CDS e al rischio del debitore finale del CDS ("sottostante");
 - 4.46.4 l'utilizzo di CDS deve essere compatibile con i profili di investimento e di rischio del Comparto interessato;
 - 4.46.5 la Società deve fare in modo di garantire un'adeguata copertura permanente degli impegni legati a CDS e deve in ogni momento essere in grado di soddisfare eventuali richieste di rimborso degli investitori;
 - 4.46.6 i CDS selezionati dalla Società devono essere sufficientemente liquidi per consentire alla stessa di vendere/regolare i relativi contratti ai prezzi teorici stabiliti;
 - 4.46.7 la Società concluderà operazioni di credit default swap solo con istituti finanziari con rating elevato specializzati in questo tipo di operazioni e unicamente nel rispetto degli standard definiti dall'ISDA®.

Rischio Stock Connect

- 4.47 Nella misura in cui gli investimenti di un Comparto in Cina sono negoziati attraverso Stock Connect, tali operazioni possono essere soggette a fattori di rischio aggiuntivi. In particolare, si fa notare agli azionisti che Stock Connect è un programma di negoziazione relativamente nuovo, la cui regolamentazione non è stata ancora testata ed è quindi soggetta a cambiamento.

Rischio di mancato indennizzo

- 4.48 Gli investimenti del Comparto interessato tramite Stock Connect non sono coperti dall'Investor Compensation Fund di Hong Kong né dal China Securities Investor Protection Fund.

Rischi generati dalle differenze degli orari di negoziazione delle borse

- 4.49 Stock Connect opera unicamente nei giorni in cui (i) la SEHK e la SSE/SZSE sono aperte per la negoziazione e (ii) le borse di Hong Kong e della Repubblica Popolare Cinese sono aperte nei giorni di regolamento corrispondenti. Di conseguenza è possibile che si registrino oscillazioni dei prezzi.

Rischio di richiamo di titoli e altri rischi di limitazioni delle operazioni

- 4.50 L'acquisto di titoli da parte del Comparto interessato può essere soggetto a restrizioni, tra l'altro, (i) se un'Azione China A è sottoposta ad "allerta rischio", (ii) se viene raggiunta la quota giornaliera (spiegata di seguito); (iii) se il titolo azionario di una società con sede nella Repubblica Popolare Cinese, quotato sulla SEHK e in altre borse estere e corrispondente a una Azione China A, cessa di essere quotato sulla SEHK; oppure (iv) se un'Azione China A viene richiamata dall'ambito di Stock Connect.

Quota

- 4.51 Le operazioni di negoziazione sono soggette a una Quota giornaliera specifica, che viene monitorata rispettivamente dalla SEHK e dalla SSE/SZSE come ulteriormente indicato nelle FAQ di Stock Connect. La Quota giornaliera è misurata in termini di “acquisti netti”. Secondo questo criterio, gli investitori possono sempre vendere i loro titoli transfrontalieri o presentare richieste di cancellazione di ordini a prescindere dal livello della quota.

Rischi di restrizioni per gli investitori esteri

- 4.52 La Società, per conto del Comparto interessato, può essere soggetta a una vendita forzata in relazione alle Azioni China A. Un investitore estero non può detenere più del 10% delle Azioni China A di uno stesso emittente (“Limite del 10%”) e la partecipazione complessiva degli investitori esteri nelle Azioni China A di un emittente non può superare il 30% (“Limite del 30%”). Alcuni emittenti possono essere soggetti a limiti più bassi. In caso di superamento del Limite del 10%, le azioni eccedenti tale limite saranno cedute ad opera del Comparto interessato. In caso di superamento del Limite del 30%, SSE/SZSE ne informa la SEHK che a sua volta emette avvisi di vendita forzata secondo il criterio “last-in-first-out”.

Restrizioni dei diritti degli azionisti nell’investire in Azioni China A

- 4.53 Le Azioni China A sono detenute da Hong Kong Securities and Clearing Corporation Limited per i suoi titolari di conti. Il deposito e il prelievo fisico di Azioni China A non sono possibili. I Comparti sono unicamente titolari effettivi di Azioni China A e possono quindi soltanto esercitare i propri diritti attraverso Hong Kong Securities and Clearing Corporation Limited.
- 4.54 Secondo la legislazione della Repubblica Popolare Cinese, il Comparto interessato, in quanto titolare effettivo di Azioni China A negoziate attraverso Stock Connect, non può nominare un rappresentante per partecipare alle assemblee degli azionisti per suo conto. Il Comparto può tuttavia trasmettere istruzioni all’azionista iscritto nel registro.
- 4.55 In linea generale, l’HKSCC non è obbligato a intraprendere azioni legali o ad avviare procedure giudiziarie per far valere diritti per conto di un Comparto nella Repubblica Popolare Cinese. Secondo le norme dell’Hong Kong Central Clearing and Settlement System, in caso di insolvenza di ChinaClear, HKSCC (i) cercherà di recuperare in buona fede le Azioni China A in circolazione e i corrispettivi da ChinaClear attraverso i canali legali disponibili e tramite il processo di liquidazione di China Clear, se del caso, e (ii) distribuirà in modo proporzionale le Azioni China A o i corrispettivi recuperati ai partecipanti del sistema di compensazione secondo le indicazioni delle autorità competenti su Stock Connect.
- 4.56 Non è certo se i tribunali della Repubblica Popolare Cinese riconosceranno la titolarità del Comparto e dunque il suo diritto di intraprendere azioni legali nei confronti dei soggetti interessati qualora sorgessero delle dispute.

Rischio di insolvenza di HKSCC

- 4.57 Il mancato o tardivo espletamento da parte di HKSCC dei suoi obblighi può determinare il mancato regolamento o la perdita di Azioni China A o di corrispettivi ad esse legati, e quindi perdite a carico del Comparto interessato. Il Comparto in questione e il gestore degli investimenti pertinente non saranno responsabili di tali perdite.

Rischio di sospensione

- 4.58 I Comparti possono perdere l’accesso al mercato della Repubblica Popolare Cinese tramite Stock Connect in caso di sospensione di quest’ultimo. La SEHK e la SSE/SZSE si riservano il diritto di sospendere il Northbound Link o il Southbound Link per assicurare lo svolgimento ordinato e

corretto delle operazioni di mercato e una prudente gestione dei rischi. L'attivazione di una sospensione sarebbe soggetta alla previa approvazione dell'altra autorità di regolamentazione.

Rischio di declassamento

- 4.59 Le obbligazioni investment grade possono essere soggette al rischio che il loro rating sia declassato a un livello inferiore al livello di investimento ("investment grade"). In caso di declassamento del merito di credito di un titolo o di un emittente in relazione a un titolo, il valore dell'investimento del Comparto in tale titolo potrebbe diminuire.
- 4.60 Il Gestore degli investimenti può, a propria discrezione, vendere il titolo a seconda dell'obiettivo di investimento del Comparto. In caso di declassamento, si applica il rischio di debito dei titoli non investment grade illustrato al paragrafo successivo.

Riforme della regolamentazione dei mercati finanziari

- 4.61 Il Prospetto è stato redatto in conformità alle leggi e ai regolamenti attualmente vigenti. Non si può escludere che la Società e/o i Comparti e i rispettivi obiettivi e politiche di investimento risentano di eventuali modifiche future del quadro giuridico e regolamentare. L'approvazione di nuove leggi, norme e regolamenti o la modifica di quelli esistenti potrebbe impedire, o sostanzialmente limitare, la capacità del Comparto di investire in determinati strumenti o concludere determinate transazioni. Inoltre, potrebbe impedire al Comparto di concludere operazioni o contratti di servizio con determinate entità. Ciò potrebbe pregiudicare la capacità di alcuni o tutti i Comparti di osservare i rispettivi obiettivi e politiche di investimento. L'osservanza di tali leggi, norme e regolamenti di nuova promulgazione o modificati potrebbe determinare un aumento di alcune o di tutte le spese dei Comparti e imporre la ristrutturazione di tutti o alcuni dei Comparti al fine di garantire l'osservanza delle nuove norme. Tale ristrutturazione (se possibile) potrebbe comportare anche delle spese. Qualora non sia possibile ristrutturare i Comparti interessati, potrebbe rendersi necessario procedere alla loro liquidazione.

Operatività

- 4.62 Le attività operative della Società (tra cui la gestione e la distribuzione degli investimenti) sono svolte da vari fornitori di servizi. In caso di fallimento o insolvenza di un fornitore di servizi, gli investitori potrebbero risentire di ritardi (ad esempio nel trattamento delle sottoscrizioni, conversioni o rimborsi di azioni) o di altri inconvenienti.

Impatto di rimborsi ingenti

- 4.63 Se nello spazio di un breve periodo gli azionisti dovessero effettuare ingenti richieste di rimborso potrebbe rendersi necessario liquidare le posizioni più velocemente di quanto sarebbe altrimenti desiderabile, con possibili conseguenze negative sul valore patrimoniale della Società. La conseguente riduzione degli attivi della Società potrebbe rendere più difficile generare un rendimento positivo o recuperare le perdite a causa della minore base patrimoniale.

Rischi politici

- 4.64 Il valore patrimoniale della Società potrebbe risentire di incertezze legate sviluppi politici, variazioni di politiche statali, normative fiscali, tassi di cambio restrizioni al rimpatrio dei capitali e agli investimenti stranieri in alcuni dei paesi in cui la Società investe.

Condizioni economiche generali

- 4.65 Il successo di qualsiasi attività d'investimento dipende dalle condizioni economiche generali, che possono influire sul livello e la volatilità dei tassi d'interesse e sui livelli e i tempi della partecipazione degli investitori ai mercati azionari e obbligazionari. In presenza di una volatilità o

illiquidità inattese nei mercati in cui detiene direttamente o indirettamente delle posizioni, la capacità della Società di condurre le proprie attività potrebbe risentirne e la stessa potrebbe subire delle perdite. Anche il tasso di inflazione influisce sul tasso di rendimento effettivo delle azioni.

Rischio dei grandi azionisti

- 4.66 Le azioni possono essere acquistate o riscattate da investitori che detengono una quota ingente delle azioni emesse e in circolazione di un Comparto ("grandi azionisti"). Se un grande azionista riscatta l'intera quota del suo investimento in un Comparto o parte della stessa, il Comparto potrebbe sostenere spese transazionali per effettuare tale rimborso. Al contrario, se un grande azionista acquista una quota ingente di azioni di un Comparto, il Comparto potrebbe vedersi costretto a mantenere per qualche tempo un'ampia posizione di liquidità in attesa che il Gestore degli investimenti trovi il modo migliore per investirla. Ciò potrebbe influire negativamente sulla performance del Comparto.

5. AZIONI

- 5.1 All'interno di ciascun Comparto gli Amministratori possono decidere di creare diverse Classi di azioni il cui patrimonio sarà investito collettivamente in conformità alla specifica politica di investimento del Comparto in questione, ma ad ogni Classe potranno applicarsi una struttura commissionale, una strategia di copertura, una valuta di riferimento, una politica di distribuzione diverse o altre caratteristiche specifiche. In riferimento a ciascuna Classe di azioni sarà calcolato un Valore patrimoniale netto per azione separato, che in conseguenza a tali variabili potrà essere diverso. Le condizioni di offerta applicabili a ciascun Comparto, tra cui il nome e le caratteristiche delle diverse Classi create in ciascun Comparto sono riportate nell'Appendice del Comparto interessato.
- 5.2 Attualmente vengono emesse solo le seguenti Classi: la Classe A, destinata agli investitori privati, e la Classe M, concepita per investitori istituzionali, secondo la definizione data di volta in volta dall'Autorità di vigilanza competente in Lussemburgo, compresi gli investitori che abbiano firmato un mandato di gestione patrimoniale discrezionale con un istituto di credito o altro professionista del settore finanziario. Gli Amministratori possono decidere in qualsiasi momento di emettere nuove Classi di azioni di ciascun Comparto, nel qual caso l'Appendice del Comparto in questione sarà modificata di conseguenza.
- 5.3 Se così deciso dagli Amministratori, potranno essere emesse frazioni di azioni fino a tre numeri decimali. Tali frazioni non comporteranno diritti di voto ma conferiranno il diritto di partecipare al patrimonio netto e alle distribuzioni spettanti alla Classe in questione su base proporzionale.
- 5.4 Tutte le azioni devono essere interamente versate; non hanno alcun valore nominale e non comportano diritti privilegiati o di prelazione. Ciascuna azione della Società, a prescindere dal Comparto a cui appartiene, dà diritto a un voto in qualsiasi assemblea generale degli azionisti ai sensi delle leggi lussemburghesi e delle disposizioni dello Statuto. La Società riconosce un solo titolare in relazione a ciascuna azione. In caso di azioni detenute in comproprietà, la Società può sospendere l'esercizio dei diritti di voto derivanti dall'azione o azioni in questione sino a che non sia stata designata una persona a rappresentare tutti i contitolari nei rapporti con la Società.
- 5.5 La Società può emettere Classi di azioni con copertura valutaria in cui la Valuta di base del Comparto è sistematicamente coperta contro la Valuta di riferimento delle Classi coperte al fine di minimizzare l'impatto delle oscillazioni dei cambi tra la Valuta di base del Comparto e la Valuta di riferimento delle Classi coperte.
- 5.6 Occasionalmente, a causa di fattori esterni al controllo della Società di gestione, alcune posizioni potrebbero risultare sovra o sottocoperte. Le posizioni sovracoperte non possono però superare in ogni caso il 105% del valore patrimoniale netto delle Classi con copertura valutaria e le posizioni

sottocoperte non possono scendere al di sotto del 95% del valore patrimoniale netto delle Classi con copertura valutaria. Le posizioni coperte saranno riesaminate a regolari intervalli per assicurare il rispetto dei livelli sopracitati.

- 5.7 Le azioni saranno in linea di massima liberamente trasferibili agli investitori che soddisfano i criteri di ammissibilità della Classe rilevante e a condizione che le azioni non vengano acquistate o detenute da o per conto di persone che non rispettano i requisiti delle leggi o dei regolamenti di qualsiasi paese o qualsiasi autorità governativa o regolamentare, o che potrebbero causare impatti fiscali o finanziari avversi per la Società, tra cui l'obbligo di registrazione previsto dalle leggi sui valori mobiliari o sugli investimenti o leggi analoghe di qualsiasi paese o autorità. Gli Amministratori possono, a tale riguardo, richiedere a un azionista di fornire le informazioni che reputeranno necessarie per stabilire se lo stesso sia il beneficiario effettivo delle azioni che detiene.

Documentazione contrattuale

- 5.8 La documentazione contrattuale, che non costituisce un titolo di proprietà, sarà consegnata agli investitori non appena possibile dopo la pubblicazione del Valore patrimoniale netto.

Forma delle azioni

- 5.9 Le azioni sono emesse solo in forma registrata e il titolo di proprietà sulle stesse è comprovato dall'iscrizione nel registro degli azionisti della Società.

6. MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE

Domande di sottoscrizione

- 6.1 Gli investitori che acquistano azioni per la prima volta devono compilare il Modulo di sottoscrizione che può essere inviato in prima istanza all'Agente di registrazione e trasferimento mediante un mezzo di trasmissione elettronica approvato. Il Modulo di sottoscrizione originale deve quindi essere inviato per posta all'Agente di registrazione e trasferimento entro l'ora di scadenza ("cut-off") del Giorno di valutazione applicabile. Tutti i successivi acquisti di azioni possono essere effettuati con gli altri mezzi di trasmissione precedentemente concordati dal richiedente e l'Agente di registrazione e trasferimento.

Orari di cut-off per la negoziazione

- 6.2 Gli orari di cut-off per la negoziazione sono indicati nell'Appendice del Comparto in questione.
- 6.3 Le richieste di sottoscrizione ricevute dopo l'orario di cut-off applicabile saranno in genere evase il Giorno lavorativo successivo.

Accettazione

- 6.4 La Società, in persona dei suoi Amministratori, si riserva il diritto di respingere interamente o in parte qualsiasi richiesta di sottoscrizione o conversione senza dover fornire giustificazioni. Se una richiesta viene respinta, l'importo di sottoscrizione o il relativo saldo sarà restituito non appena possibile a rischio del richiedente e senza interessi.

Antiriciclaggio e prevenzione del finanziamento del terrorismo

- 6.5 Le norme internazionali e le leggi e i regolamenti lussemburghesi tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la legge del 12 novembre 2004 (e successive modifiche) sulla lotta al riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo e successive modifiche, il regolamento del Granducato del 1° febbraio 2010, il Regolamento n. 12-02 della CSSF del 14 dicembre 2012, le

Circolari 13/556 e 15/609 della CSSF concernenti la lotta al riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo e rispettive modifiche o integrazioni impongono ai professionisti del settore finanziario l'obbligo di impedire che organismi di investimento collettivo come la Società siano utilizzati a fini di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo.

- 6.6 A causa di tali disposizioni, l'agente di registrazione e trasferimento di un organismo di investimento collettivo di diritto lussemburghese è tenuto ad accertare l'identità dell'investitore conformemente alle leggi e ai regolamenti lussemburghesi. L'Agente di registrazione e trasferimento può esigere dagli investitori qualsiasi documento necessario ai fini dell'identificazione. Inoltre, l'Agente di registrazione e trasferimento può, in qualità di rappresentante della Società, esigere ogni altra informazione richiesta dalla Società per assicurare l'osservanza dei suoi obblighi ai sensi delle leggi e dei regolamenti, tra cui a titolo esemplificativo ma non esaustivo la legge CRS (definita alla sezione 20. "Regime fiscale").
- 6.7 In caso di ritardo nella presentazione o di mancata presentazione dei documenti richiesti da parte di un investitore, la richiesta di sottoscrizione non sarà accettata e in caso di rimborso il versamento dei proventi del rimborso subirà un ritardo. La Società, la Società di gestione e l'Agente di registrazione e trasferimento non si assumono alcuna responsabilità per eventuali ritardi nel trattamento o il mancato trattamento degli ordini dovuto al fatto che l'investitore non ha presentato la documentazione o ha presentato una documentazione incompleta.
- 6.8 Agli azionisti può di volta in volta essere richiesto di fornire documenti d'identità integrativi o aggiornati come previsto dagli obblighi di regolare due diligence sulla clientela in base alle leggi e ai regolamenti applicabili.
- 6.9 L'elenco dei documenti d'identità che ciascun investitore deve fornire all'Agente di registrazione e trasferimento si basa sui requisiti indicati nelle circolari e nei regolamenti della CSSF di volta in volta in vigore, i quali possono variare in caso di emissione di nuovi regolamenti in Lussemburgo.
- 6.10 Agli investitori potrebbe essere richiesto di presentare documenti aggiuntivi ai fini della verifica dell'identità prima di accettare le domande di sottoscrizione. Qualora un investitore si rifiuti di presentare i documenti richiesti, la sua domanda di sottoscrizione non sarà accettata.
- 6.11 Prima di versare il provento del rimborso, l'Agente di registrazione e trasferimento richiederà i documenti originali o copie dei documenti originali in ottemperanza ai regolamenti lussemburghesi.

Regolamento

IN CONTANTI

- 6.12 I proventi della sottoscrizione devono essere versati nella Valuta di riferimento della Classe in questione indicata nell'Appendice del Comparto interessato entro la scadenza riportata nell'Appendice del Comparto stesso (data di regolamento).
- 6.13 Il regolamento può essere effettuato mediante bonifico al netto delle commissioni bancarie alla banca/he corrispondente/i indicando il nome del sottoscrittore e del Comparto/Classe a cui va accreditato il bonifico. Gli estremi della banca/he corrispondente/i sono riportati nel Modulo di sottoscrizione o possono essere ottenuti da un distributore.
- 6.14 Se alla data di regolamento non sono aperte per lavoro le banche del paese della valuta di regolamento, la data di regolamento sarà quella del giorno lavorativo successivo in cui sono aperte tali banche. Il pagamento deve essere accreditato al conto bancario dell'agente di trasferimento indicato nel Modulo di sottoscrizione entro e non oltre la data di regolamento indicata nell'Appendice del Comparto in questione, nel rispetto delle condizioni sopra riportate.

IN NATURA

- 6.15 Gli Amministratori possono, a loro discrezione, decidere di accettare come valido corrispettivo di una sottoscrizione il trasferimento di titoli, i quali devono tuttavia rispettare i requisiti previsti dalla politica e dai limiti di investimento del Comparto in questione. La Società di revisione della Società emetterà una relazione speciale a riguardo. Le spese aggiuntive connesse alle sottoscrizioni in natura (tra cui le spese della relazione della società di revisione) saranno a carico esclusivo dell'investitore interessato, salvo ove gli Amministratori ritengano che la sottoscrizione in natura vada a vantaggio della Società o ne protegga gli interessi, nel qual caso i relativi costi saranno interamente o in parte a carico della Società.

Allocazione delle azioni

- 6.16 Le azioni sono provvisoriamente assegnate, ma non vengono allocate sino a che non sia stato effettuato il pagamento del prezzo di sottoscrizione alla Società o all'ordine della stessa. Il pagamento delle azioni sottoscritte deve pervenire alla Società, o a una banca corrispondente all'ordine della Società, entro e non oltre il termine specificato nell'Appendice del Comparto interessato.
- 6.17 Se un sottoscrittore non effettua il puntuale pagamento del corrispettivo, la sottoscrizione non sarà considerata valida e sarà cancellata a spese del sottoscrittore o del suo intermediario finanziario. Se un sottoscrittore non effettua il pagamento puntuale del prezzo di sottoscrizione non verranno emesse azioni a suo nome.
- 6.18 Il mancato regolamento del prezzo di sottoscrizione entro la data di regolamento può sfociare nell'avvio di un procedimento legale da parte della Società/Società di gestione nei confronti dell'investitore inadempiente o del suo intermediario finanziario o dare luogo alla detrazione dei costi o delle perdite subiti dalla Società/Società di gestione dalle eventuali posizioni esistenti del sottoscrittore. Le somme restituibili al sottoscrittore potranno essere compensate tenendo conto delle spese o perdite subite dalla Società/Società di gestione a causa del mancato regolamento dei proventi della sottoscrizione entro il termine applicabile al Comparto.

Protezione dei dati

- 6.19 I dati o le informazioni personali riportati nel Modulo di sottoscrizione o altrimenti raccolti, forniti od ottenuti dalla Società in qualità di titolare del trattamento (il "Titolare del trattamento") in relazione a una domanda di sottoscrizione, alla detenzione di una o più azioni, o in qualsiasi altro momento, nonché i dati relativi alla detenzione di una o più azioni da parte di un investitore ("Dati personali"), saranno conservati in forma digitale o altrimenti raccolti, utilizzati, conservati, trattenuti, trasferiti e/o altrimenti trattati ai fini sotto descritti (il "Trattamento") in conformità alle disposizioni della Legge del 2002 e, se applicabile, del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e libera circolazione dei dati, abrogante la direttiva 95/46/CE (il "Regolamento generale sulla protezione dei dati", unitamente alla Legge del 2002 la "Legge sulla protezione dei dati").
- 6.20 Il Titolare del trattamento raccoglie, utilizza, conserva, trattiene trasferisce e/o altrimenti tratta i Dati personali: (i) sulla base del consenso dell'investitore; (ii) se necessario per prestare qualsiasi servizio contemplato dal Modulo di sottoscrizione, tra cui la detenzione di una o più azioni in generale; (iii) se necessario in ottemperanza a obblighi del Titolare del trattamento ai sensi di leggi o regolamenti; (iv) se necessario al perseguimento dei legittimi interessi del Titolare del trattamento, della Società di gestione, del Gestore degli investimenti, del Distributore, dell'Amministratore, del Depositario, di altri fornitori di servizi della Società (tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la Società di revisione e i fornitori di servizi informatici) o di qualsiasi altra società del Gruppo Cohen & Steers, nonché dell'Agente di pagamento e degli altri agenti con delega e subdelega (ad es. commercialisti, consulenti legali e fornitori di servizi

amministrativi tra cui agenti di trattamento, pagamento o spedizione), di qualsiasi creditore del Titolare del trattamento o di entità ad esso collegate (tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i rispettivi soci accomandatari o società di gestione/gestori degli investimenti e fornitori di servizi) in cui o tramite i quali il Titolare del trattamento effettua i propri investimenti, e qualsiasi relativo agente, delegato, consociata, subappaltatore e/o i relativi successori e cessionari in genere (collettivamente i "Responsabili del trattamento" e individualmente un "Responsabile del trattamento"), i quali consistono per lo più nella fornitura all'investitore di servizi connessi al Modulo di sottoscrizione o in ottemperanza a leggi e regolamenti stranieri e/o a provvedimenti di tribunali, governi, autorità regolamentari o fiscali, anche laddove tali servizi siano forniti in relazione al Modulo di sottoscrizione all'investitore e a qualsiasi beneficiario/i effettivo/i e a qualsiasi persona che detenga un interesse diretto o indiretto nell'investitore e/o in un beneficiario effettivo che non ha direttamente firmato il Modulo di sottoscrizione (le "Persone rilevanti"), salvo qualora su tali legittimi interessi prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'investitore o di qualsiasi Persona/e rilevante/i. Se l'investitore si rifiuta di comunicare i suoi Dati personali o nega il suo consenso alla loro raccolta, utilizzo, conservazione, ritenzione, trasferimento e/o qualsiasi altro trattamento qui descritto, l'Amministratore potrà rifiutare la sottoscrizione delle azioni.

- 6.21 Il Trattamento comprende, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la raccolta, l'utilizzo, la conservazione, la ritenzione, il trasferimento e/o qualsiasi altro trattamento dei Dati personali ai seguenti fini:
- 6.21.1 per elaborare, gestire e amministrare le azioni dell'investitore e i conti collegati su base costante;
 - 6.21.2 per tutti i fini specifici accettati dall'investitore in aggiunta al consenso fornito nel Modulo di sottoscrizione ai sensi della Legge sulla protezione dei dati;
 - 6.21.3 in ottemperanza a requisiti di leggi o regolamenti applicabili al Titolare del trattamento, a un Responsabile del trattamento e/o all'investitore;
 - 6.21.4 se necessario ai fini della presentazione di informazioni fiscali a una o più autorità rilevanti; e
 - 6.21.5 in ottemperanza alle condizioni applicabili e ai servizi richiesti dall'investitore in relazione al Modulo di sottoscrizione e alla detenzione dell'azione/i e per eseguire qualsiasi compito previsto dal Modulo di sottoscrizione in relazione all'azione/i dell'investitore.
- 6.22 I Dati personali che verranno raccolti, utilizzati, trattenuti, conservati, trasferiti e/o altrimenti trattati comprendono, senza limitazione: (i) il nome, l'indirizzo, l'indirizzo email, i numeri di telefono, gli estremi di contatto sul lavoro, l'occupazione attuale e le posizioni ricoperte in passato, gli investimenti attuali e passati, le preferenze di investimento e la storia creditizia dell'investitore e delle persone ad esso collegate (tra cui, ma non solo, amministratori, rappresentanti individuali, legali rappresentanti, trustee, costituenti, firmatari, azionisti, titolari di quote, investitori, prestanome, dipendenti e/o qualsiasi Persona/e rilevante/i); (ii) qualsiasi altro dato richiesto dal Titolare del trattamento per prestare i servizi relativi a o derivanti dal Modulo di sottoscrizione, l'azione o azioni dell'investitore e/o qualsivoglia contratto con qualsiasi Responsabile del trattamento; e (iii) ogni altro dato richiesto dal Titolare del trattamento in ottemperanza ad obblighi di leggi e/o regolamenti. I Dati personali saranno raccolti direttamente dall'investitore o, a seconda del caso, tramite fonti pubbliche, social media, servizi di sottoscrizione, altre fonti terze o intermediari autorizzati, amministratori, funzionari, rappresentanti individuali (tra cui, ad esempio ma non solo, i legali rappresentanti), trustee, costituenti, firmatari, azionisti, titolari di quote, investitori, prestanome o dipendenti dell'investitore.

- 6.23 Ciascun investitore è tenuto a:
- 6.23.1 informare debitamente e dettagliatamente tutte le persone fisiche (tra cui, ma non solo, amministratori, funzionari, rappresentanti individuali, legali rappresentanti, trustee, costituenti, firmatari, azionisti, titolari di quote, investitori, prestanome, dipendenti, qualsiasi Persona/e rilevante/i e i rappresentanti di persone giuridiche) e gli altri interessati i cui Dati personali saranno trattati in relazione alla detenzione delle azioni da parte dell'investitore della raccolta, utilizzo, conservazione e/o trasferimento e/o qualsiasi altro trattamento dei Dati personali e dei diritti descritti nella presente sezione in conformità ai requisiti della Legge sulla protezione dei dati; e
 - 6.23.2 se necessario e opportuno, procurarsi il consenso eventualmente richiesto al Trattamento dei suddetti Dati personali in conformità ai requisiti della Legge sulla protezione dei dati.
- 6.24 Il Titolare del trattamento avrà il diritto di supporre che tali persone abbiano, se necessario, rilasciato tale consenso e ricevuto tutte le informazioni concernenti la raccolta, l'utilizzo, la conservazione e/o il trasferimento e/o trattamento dei loro Dati personali e dei loro diritti descritti nella presente sezione.
- 6.25 Ciascun investitore riconosce, comprende e, se necessario, accetta che, ai fini di e in relazione a tale Trattamento:
- 6.25.1 i Responsabili del trattamento possono raccogliere, utilizzare, trattenere, conservare, trasferire e/o altrimenti trattare Dati personali per conto del Titolare del trattamento in conformità alla Legge sulla protezione dei dati; e
 - 6.25.2 i Dati personali potranno essere condivisi, trasferiti e divulgati, a prescindere da eventuali deleghe, a qualsiasi Responsabile del trattamento e ai terzi che fungono da titolari dei dati, tra cui i consulenti professionali e finanziari dell'investitore, i revisori del Responsabile del trattamento, i fornitori di tecnologie, il consiglio di amministrazione o di gestione, i delegati, gli agenti debitamente nominati e le società collegate, consociate o affiliate, i quali possono essere situati in giurisdizioni prive di leggi di protezione dei dati equivalenti a quelle in vigore nello SEE, tra cui la Legge sulla protezione dei dati e la legge lussemburghese del 5 aprile 1993 sul settore finanziario che impone l'obbligo del segreto professionale, oppure non essere soggetti a una decisione di adeguatezza della Commissione europea, per i loro scopi specifici, tra i quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, lo sviluppo e il trattamento del rapporto d'affari con qualsiasi azionista e/o Persona/e rilevante.
- 6.26 Ciascun investitore riconosce, comprende e, se necessario accetta dietro richiesta alla raccolta, utilizzo, trattamento, conservazione e ritenzione dei Dati personali da parte dell'Amministratore in qualità di responsabile del trattamento ai fini della fornitura dei servizi previsti dal contratto di amministrazione e per gli altri scopi collegati in relazione a cui funge da titolare dei dati e riconosce e acconsente altresì: (1) al trasferimento di tali Dati personali ad altre società o entità appartenenti al gruppo dell'Amministratore, tra cui i suoi uffici esterni al Lussemburgo e allo SEE; e (2) al trasferimento di tali Dati personali a società o entità terze, compresi i loro uffici esterni allo SEE qualora il trasferimento sia necessario per la tenuta dei registri, l'erogazione o la prestazione dei servizi previsti dal contratto di amministrazione in relazione a qualsiasi prodotto o servizio di investimento di qualsiasi gruppo di società. La tenuta dei registri, l'erogazione e la prestazione dei servizi previsti dal contratto di amministrazione si basano su risorse operative e tecnologiche situate al di fuori del Lussemburgo e dello SEE. I Dati personali, tra cui i dati di identità dell'investitore e il valore delle sue azioni della Società saranno pertanto accessibili ad altre società o entità parte del gruppo dell'Amministratore e del promotore. I Dati personali potranno essere trasferiti dall'Amministratore a un paese che non possiede una struttura legale e

- regolamentare di protezione della riservatezza dei dati personali (tra cui, ma non solo, i Dati personali) equivalente a quella del Lussemburgo e dello SEE.
- 6.27 Ciascun investitore riconosce e, se necessario acconsente dietro richiesta alla raccolta, utilizzo, conservazione e ritenzione dei Dati personali da parte del Depositario quale responsabile del trattamento in ottemperanza agli obblighi previsti dal contratto di deposito e per altri scopi collegati in relazione ai quali funge da titolare del trattamento, tra cui la verifica, il monitoraggio e l'analisi delle sue attività commerciali, la prevenzione delle frodi e della criminalità, la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, l'osservanza di leggi e regolamenti e la commercializzazione degli altri servizi forniti dalla Depositario. Il Depositario può divulgare Dati personali a un agente di subdeposito o altro agente di deposito delegato, depositario di titoli, borsa valori o altro mercato, emittente, intermediario, terzo o agente o subappaltatore, consulente professionale o pubblico commercialista, autorità fiscale o altro ente statale in relazione a qualsiasi domanda di sgravio fiscale e se richiesto per il relativo trattamento (i "Destinatari autorizzati") onde consentire al Depositario di adempiere agli obblighi previsti dal Contratto di deposito (lo "Scopo consentito") con il pieno supporto dei Destinatari autorizzati rilevanti che hanno bisogno di ottenere tali Dati personali per fornire i servizi in questione, e utilizzare le comunicazioni e i sistemi informatici gestiti dai Destinatari autorizzati per lo Scopo consentito, anche ove tali Destinatari autorizzati siano situati in una giurisdizione esterna al Lussemburgo o allo SEE che non possieda una struttura legale e normativa di protezione della riservatezza dei dati personali (tra cui, ma non solo, i Dati personali) equivalente a quella del Lussemburgo.
- 6.28 Ciascun investitore riconosce e, se necessario, acconsente alla raccolta, utilizzo, conservazione, ritenzione e/o altro trattamento dei Dati personali da parte dei Responsabili del trattamento interessati ai fini della fornitura dei servizi previsti dai contratti di distribuzione o sub-distribuzione applicabili, tra cui la promozione e il marketing delle azioni, il trasferimento delle informazioni richieste da qualsiasi Responsabile del trattamento in ottemperanza alle leggi, ai regolamenti o alle raccomandazioni delle autorità di vigilanza o fiscali ad essi applicabili e (tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le norme e i regolamenti antiriciclaggio), il trattamento dei reclami e l'assistenza nel facilitare il processo di sottoscrizione, nonché la redazione e i contenuti dei questionari di due diligence sugli investitori. In particolare, a ciascun investitore verrà richiesto (i) il consenso al trasferimento di tali Dati personali a qualsiasi Responsabile del trattamento situato in una giurisdizione che non assicuri un'adeguata protezione dei dati personali e/o in altri paesi non dotati di una struttura legale e normativa di protezione dei Dati personali equivalente a quella del Lussemburgo e dello SEE e (ii) di riconoscere e dichiarare che il trasferimento di tali Dati personali è necessario per gli scopi sopra descritti e, più in generale, affinché tale investitore possa diventare un Azionista.
- 6.29 Ciascun investitore riconosce e, se necessario, acconsente dietro richiesta al fatto che i Dati personali da lui forniti o raccolti consentiranno alla Società nonché, se applicabile, a qualsiasi Responsabile del trattamento, di trattare, gestire e amministrare su base costante l'azione o azioni dell'investitore e i conti ad esse relativi, nonché di fornire all'investitore i servizi dovuti agli Azionisti. Tutti i Responsabili del trattamento possono raccogliere, utilizzare, conservare, trattenere o altrimenti trattare i Dati personali per gli scopi descritti nel Modulo di sottoscrizione, il presente Prospetto, il contratto di amministrazione, il contratto di deposito, il contratto di gestione degli investimenti, e ai fini di identificazione antiriciclaggio e fiscale dell'investitore (e delle Persone rilevanti) in questo contesto, nonché in ottemperanza agli obblighi di legge applicabili ai Responsabili del trattamento, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la prevenzione del finanziamento del terrorismo, la prevenzione e individuazione di attività criminali, gli obblighi di informativa fiscale, gli accordi FATCA e CRS (il Common Reporting System conforme allo standard globale per lo scambio automatico di informazioni sui conti finanziari dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico) (se del caso).

- 6.30 Fatto salvo il disposto del successivo paragrafo, e a prescindere dal consenso dell'investitore al trattamento dei suoi Dati personali secondo le modalità descritte nel Modulo di sottoscrizione, l'investitore ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei suoi Dati personali (tra cui, ma non solo, per fini di marketing diretto che comprendano la profilazione quando relativa a tali attività di marketing).
- 6.31 Ciascun investitore riconosce, comprende e, se necessario, acconsente dietro richiesta al fatto che il Titolare del trattamento nonché, se applicabile, i Responsabili del trattamento potranno, in ottemperanza alle leggi e ai regolamenti applicabili e in particolare all'articolo 48 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (se applicabile), essere tenuti dalle leggi e dai regolamenti applicabili a divulgare e/o fornire Dati personali alle autorità di vigilanza, fiscali o altre autorità di diverse giurisdizioni, in particolare quelle in cui (i) la Società è registrata o ha richiesto la registrazione per l'offerta al pubblico o un'offerta limitata delle azioni agli investitori, (ii) gli investitori sono residenti, domiciliati o hanno cittadinanza o (iii) la Società è registrata, autorizzata o altrimenti abilitata a effettuare investimenti o abbia richiesto tale registrazione, autorizzazione o altra abilitazione.
- 6.32 Effettuando l'investimento, ciascun investitore riconosce, comprende e se necessario acconsente dietro richiesta al fatto che i suoi dati, compresi i Dati personali, possono essere trasferiti in un paese dove non esistono leggi di protezione dei dati equivalenti a quelli dello SEE sopra descritte, o che non sono soggetti a una decisione di adeguatezza della Commissione europea, ivi compresa la Legge sulla protezione dei dati e la legge del Lussemburgo del 5 aprile 1993 sul settore finanziario che prevede l'obbligo del segreto professionale. Il Titolare del trattamento trasferirà i Dati personali (i) sulla base delle decisioni di adeguatezza della Commissione europea in relazione alla protezione dei dati personali e/o il regime dello scudo UE-USA per la privacy; (ii) sulla base e subordinatamente alle appropriate tutele previste dall'articolo 46 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (se del caso), come ad esempio clausole contrattuali standard, norme vincolanti per le imprese, un codice etico o un meccanismo di certificazione approvati; (iii) sulla base del consenso; (iv) se necessario per l'adempimento dei servizi connessi al Modulo di sottoscrizione; (v) se necessario per l'adempimento dei servizi forniti dai Responsabili del trattamento conformemente al Modulo di sottoscrizione; (vi) se necessario per importanti motivi di interesse pubblico; (vii) se necessario per l'istituzione, l'esercizio o la difesa di azioni legali; (viii) se il trasferimento è effettuato da un registro di libera consultazione il cui scopo ufficiale sia fornire informazioni al pubblico ai sensi delle leggi e dei regolamenti applicabili, a condizione che il trasferimento non riguardi tutti i dati personali o intere categorie dei dati personali contenuti nel Registro degli azionisti; o (ix) fermo restando il disposto dell'articolo 49.1 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (se applicabile), ove il trasferimento sia necessario per tutelare i legittimi interessi del Titolare del trattamento, qualora su questi non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà degli interessati.
- 6.33 Ciascun investitore ha il diritto di richiedere una copia dei Dati personali conservati su di esso e di richiederne la modifica, l'aggiornamento, l'integrazione o la cancellazione a seconda del caso in presenza di errori, inoltre può richiedere la limitazione del trattamento dei suoi dati personali e della portabilità dei Dati personali trattati dal Titolare del trattamento in base alle modalità e subordinatamente alle limitazioni previste dalla Legge sulla protezione dei dati.
- 6.34 Gli investitori possono indirizzare eventuali reclami relativi al trattamento dei loro Dati personali a un'autorità di vigilanza; in Lussemburgo la *Commission Nationale pour la Protection des Données*.
- 6.35 I Dati personali saranno conservati sino a che l'investitore non abbia cessato di essere un Azionista e per un periodo di 10 anni successivo se necessario in ottemperanza a leggi o regolamenti applicabili o per istituire, esercitare o difendere procedimenti legali effettivi o potenziali, nel rispetto dei termini di prescrizione applicabili, salvo nel caso in cui le leggi e i regolamenti applicabili non prevedano un periodo più lungo.

- 6.36 Il Titolare del trattamento e i Responsabili del trattamento dei Dati personali da esso incaricati non accettano alcuna responsabilità per il trasferimento o l'accesso di terzi non autorizzati ai dati Personali, salvo in caso di comprovata colpa grave o dolo del Titolare del trattamento e/o di qualsiasi Responsabile del trattamento dei Dati personali da esso incaricato o dei rispettivi dipendenti, funzionari, consociate, agenti e subappaltatori. In ogni caso, la responsabilità del Titolare dei dati in relazione al trattamento dei Dati personali è strettamente limitata alle disposizioni della Legge sulla protezione dei dati.

7. MODALITÀ DI VENDITA DELLE AZIONI

Domanda

- 7.1 Le domande di rimborso vanno presentate direttamente all'Agente di registrazione e trasferimento. Le domande possono essere presentate mediante qualsiasi mezzo di trasmissione precedentemente concordato dal richiedente e l'Agente di registrazione e trasferimento.
- 7.2 In conformità al principio del forward pricing, le domande di rimborso ricevute dopo l'orario di cut-off applicabile (riportato, per ciascun Comparto, nella relativa Appendice) saranno rimandate al Giorno lavorativo successivo.
- 7.3 I rimborsi sono effettuabili esclusivamente in base al numero di Azioni.

Regolamento

- 7.4 I proventi dei rimborsi devono essere versati nella Valuta di riferimento della Classe in questione indicata nell'Appendice del Comparto interessato entro la scadenza riportata nell'Appendice del Comparto stesso (data di regolamento).
- 7.5 Se alla data di regolamento non sono aperte per lavoro le banche del paese della valuta di regolamento, la data di regolamento sarà quella del successivo giorno lavorativo in cui sono aperte tali banche.

Previo consenso dell'azionista o degli azionisti interessati, e nel rispetto del principio di uguale trattamento degli azionisti, gli Amministratori possono effettuare totalmente o parzialmente in contanti il pagamento dei proventi delle vendite attraverso l'allocazione, a beneficio dell'azionista o degli azionisti che procedono alla vendita, di titoli in portafoglio del Comparto pertinente per un importo pari al valore patrimoniale netto delle azioni in vendita.

Documentazione contrattuale

- 7.6 La documentazione contrattuale viene inviata agli azionisti non appena possibile dopo l'esecuzione della transazione.

Rimborsi obbligatori

- 7.7 La Società può procedere al rimborso obbligatorio di qualsiasi azione acquisita o detenuta da o per conto di qualsiasi persona in violazione di leggi o dei regolamenti di qualsiasi paese o autorità statale o regolamentare, o con potenziali impatti fiscali o altre conseguenze pecuniarie negative per la Società, tra cui l'obbligo di registrarsi in conformità a qualsiasi legge su valori mobiliari o investimenti o legge analoga o ai requisiti di qualsiasi paese o autorità, o da qualsiasi persona che induca la Società a contravvenire ai regolamenti FATCA o CRS, come meglio descritto nello Statuto.
- 7.8 Se in qualsiasi momento emerge che un detentore di azioni di una Classe o di un Comparto riservati a Investitori istituzionali (secondo la definizione dell'Articolo 174 della Legge del 2010) non è un Investitore istituzionale, gli Amministratori convertiranno le azioni in questione in

azioni di una Classe o di un Comparto non limitato agli Investitori istituzionali (sempre che una Classe o un Comparto con caratteristiche simili esistano) o procederanno al rimborso obbligatorio delle azioni in questione in conformità allo Statuto.

Differimento del rimborso

- 7.9 Per garantire che gli azionisti che mantengono l'investimento nella Società non risentano negativamente della minore liquidità del portafoglio della Società a seguito di richieste di rimborsi ingenti ricevute in un periodo di tempo limitato, gli Amministratori possono adottare le procedure sotto descritte per assicurare l'ordinata liquidazione dei titoli necessaria a soddisfare le richieste di rimborso.
- 7.10 La Società non sarà tenuta a rimborsare in qualsiasi Giorno di valutazione un numero di azioni superiore al 10% del Valore patrimoniale netto di qualsiasi Comparto (al netto delle sottoscrizioni effettuate lo stesso Giorno di valutazione). A tale fine, sempre che la conversione delle azioni del Comparto in questione sia autorizzata, le conversioni di azioni di una Classe saranno considerate alla stregua di rimborsi. Le richieste di rimborso ricevute in un Giorno di valutazione potranno, a discrezione assoluta degli Amministratori, essere ridotte proporzionalmente affinché il numero di azioni rimborsate in un Giorno di valutazione non superi il 10% del Valore patrimoniale netto di qualsiasi Comparto. In tali circostanze i rimborsi potranno essere differiti dalla società al prossimo Giorno di valutazione successivo alla data di ricezione della richiesta di rimborso. I rimborsi differiti avranno priorità di trattamento rispetto alle richieste di rimborso ricevute in tale Giorno di valutazione successivo.
- 7.11 La Società accetterà le istruzioni di rimborso degli azionisti trasmesse via fax a rischio degli azionisti stessi e a condizione che questi abbiano sottoscritto il modulo di autorizzazione delle istruzioni via fax. Le richieste di rimborso non possono essere ritirate salvo in caso di una sospensione conforme alla sezione intitolata "Valore patrimoniale netto e prezzi di negoziazione", capitolo "Sospensione temporanea" o differimento del diritto di rimborso delle azioni della Classe interessata. Il pagamento dei proventi del rimborso può essere differito in presenza di disposizioni statutarie specifiche, come ad esempio restrizioni sui cambi o altre circostanze esterne al controllo della Società che rendono impossibile trasferire i proventi del rimborso nel paese in cui il rimborso è stato richiesto.

Diritto di cancellazione

- 7.12 Le richieste di rimborso, una volta effettuate, possono in genere essere ritirate solo in caso di una sospensione o differimento del diritto al rimborso delle azioni del Comparto interessato. Tuttavia, in circostanze straordinarie la Società può, a sua discrezione e tenuto conto del principio di uguale trattamento degli Azionisti, degli interessi del Comparto interessato e delle norme di market timing applicabili, decidere di accettare eventuali cancellazioni delle richieste di rimborso.

8. MODALITÀ DI CONVERSIONE DELLE AZIONI

- 8.1 Conformemente allo Statuto e fatte salve le disposizioni di seguito riportate, ogni azionista ha la facoltà di passare da un Comparto all'altro.
- 8.2 La conversione di azioni all'interno di un Comparto o tra Comparti differenti può avvenire in qualsiasi Giorno lavorativo.
- 8.3 **È consentita la conversione di azioni di "Classe M" in azioni di "Classe A" ma non la conversione di azioni di "Classe A" in azioni di "Classe M". È consentita la conversione tra azioni di Classe M (per esempio tra azioni di Classe M e di Classe M Inc).**
- 8.4 La domanda di conversione deve essere inviata dall'azionista a HSBC France, Luxembourg Branch in qualità di Agente di registrazione e trasferimento via telex o per iscritto. La procedura e

- i periodi validi per il rimborso delle azioni si applicano, per analogia, anche alla conversione di azioni.
- 8.5 Una domanda di conversione può essere eseguita a condizione che risulti soddisfatto il prerequisito che:
- 8.6 HSBC France, Luxembourg Branch in qualità di Agente per i trasferimenti abbia ricevuto un modulo di richiesta di conversione debitamente compilato.
- 8.7 Il rapporto di conversione delle azioni (tutte o una parte) di un Comparto e/o una Classe di azioni in azioni di un nuovo Comparto e/o Classe è calcolato in base alla seguente formula:

$$A = \frac{(B \times C \times D)}{E}$$

con le seguenti definizioni:

- A: il numero di azioni del nuovo Comparto/Classe da emettere
B: il numero di azioni del Comparto/Classe originali
C: il Valore patrimoniale netto per azione da convertire
D: il fattore di conversione valutario
E: il Valore patrimoniale netto per azione da emettere
- 8.8 La Società può addebitare una commissione di conversione pari a un massimo dell'1% dell'importo da convertire, a favore dell'agente o degli agenti di distribuzione principali e/o dell'agente o degli agenti di vendita/di sub-distribuzione.
- 8.9 Le richieste di conversione sono in generale irrevocabili, salvo in caso di sospensione del calcolo del Valore patrimoniale netto della Classe di azioni o del Comparto interessato o di differimento. Tuttavia, in circostanze straordinarie la Società di gestione può, a sua discrezione e tenuto conto del principio di uguale trattamento degli azionisti e degli interessi del Comparto interessato, decidere di accettare eventuali cancellazioni di richieste di conversione.

9. LATE TRADING E MARKET TIMING

- 9.1 Per "Late Trading" si intende l'accettazione di un ordine di sottoscrizione (o di conversione o rimborso) dopo l'orario di cut-off applicabile del Giorno di valutazione rilevante per esecuzione a un prezzo basato sul Valore patrimoniale netto per azione applicabile in tale giorno. Il Late Trading è rigorosamente vietato.
- 9.2 Per "Market Timing" si intende il metodo di arbitraggio mediante cui un investitore sistematicamente sottoscrive e riscatta o converte azioni in un breve lasso di tempo sfruttando le differenze temporali e/o le anomalie o i difetti del metodo di determinazione del Valore patrimoniale netto per azione di un determinato Comparto. Le pratiche di Market Timing possono intralciare la gestione degli investimenti del Comparto e pregiudicare la performance del Comparto interessato.
- 9.3 Per evitare tali pratiche le azioni vengono emesse, rimborsate e convertite a un prezzo non noto e la Società non accetta ordini ricevuti dopo l'orario di cut-off applicabile.
- 9.4 La Società si riserva il diritto di rifiutare ordini di negoziazione relativi a un Comparto da qualsiasi persona sospettata di attività di Market Timing e di prendere misure adeguate per proteggere gli altri investitori della Società.

10. VALORE PATRIMONIALE NETTO E PREZZI DI NEGOZIAZIONE

Calcolo del valore patrimoniale netto

- 10.1 Il valore patrimoniale netto di ciascuna Classe di ciascun Comparto (espresso nella Valuta di riferimento della Classe) viene calcolato sommando il valore dei titoli e degli altri attivi idonei della Società allocati a tale Classe e sottraendo le passività della Società allocate a tale Classe.
- 10.2 Gli attivi di ogni Classe di ogni Comparto, fatta eccezione per i Comparti Cash, sono valutati ogni Giorno di valutazione nel modo seguente:
- 10.2.1 I titoli e gli altri investimenti quotati su una borsa valori sono valutati all'ultimo prezzo di chiusura disponibile. Se uno stesso titolo o investimento è quotato in diverse borse valori, si utilizza l'ultimo prezzo di chiusura disponibile della borsa che rappresenta il principale mercato per tale titolo. Nel caso di titoli o altri investimenti per i quali gli scambi in borsa sono limitati ma che vengono negoziati da intermediari su un mercato secondario utilizzando i consueti metodi di formazione dei prezzi di mercato, la Società di gestione e/o la Società possono utilizzare i prezzi di tale mercato secondario per valutare questi titoli e investimenti. I titoli e gli altri investimenti non quotati su una borsa valori ma negoziati su un altro Mercato regolamentato riconosciuto, aperto al pubblico e regolarmente funzionante, sono valutati all'ultimo prezzo di chiusura disponibile su questo mercato.
 - 10.2.2 I titoli e gli altri investimenti non quotati su una borsa valori sono valutati all'ultimo prezzo di chiusura disponibile; qualora tale prezzo non fosse disponibile, la Società di gestione e/o la Società valutano questi titoli secondo altri principi a loro discrezione basati sui probabili prezzi di vendita.
 - 10.2.3 Il valore di strumenti del Mercato monetario non quotati su una borsa valori o negoziati in un altro Mercato regolamentato e aperto al pubblico sarà determinato sulla base di apposite curve. La valutazione basata sulle curve si riferisce alle componenti di tasso d'interesse e di spread del credito. In questo processo si applicano i seguenti principi: per ciascuno strumento del mercato monetario, si effettua un'interpolazione dei tassi d'interesse più prossimi alla durata residua. Il tasso d'interesse così calcolato è convertito in un prezzo di mercato aggiungendo uno spread del credito che rispecchia la solvibilità del debitore sottostante. Questo spread del credito viene modificato a fronte di una variazione significativa della solvibilità del debitore.
 - 10.2.4 Per le attività che non sono denominate nella valuta del rispettivo Comparto, il valore dovrà essere convertito nella valuta di tale Comparto ai tassi di mercato vigenti determinati dal Depositario in assieme agli Amministratori.
 - 10.2.5 I titoli e gli altri investimenti denominati in una valuta diversa dalla Valuta di base del relativo Comparto e non coperti tramite operazioni su cambi sono valutati ai tassi spot medi di chiusura.
 - 10.2.6 I depositi vincolati e a vista sono valutati al valore nominale più gli interessi maturati.
 - 10.2.7 Il valore delle operazioni di swap è calcolato dalla controparte dello swap sulla base del valore netto corrente di tutti i flussi di cassa, sia in entrata che in uscita; questo metodo di valutazione è riconosciuto dalla Società di gestione e/o dalla Società e controllato dai revisori contabili.
 - 10.2.8 Gli strumenti finanziari derivati non quotati su alcuna borsa valori o negoziati su alcun altro mercato regolamentato saranno valutati conformemente alle prassi di mercato.

- 10.2.9 Le azioni o quote di fondi d'investimento sottostanti di tipo aperto (OICVM e OIC) vengono valutate al loro ultimo valore patrimoniale netto disponibile, al netto delle spese applicabili. In circostanze particolari, previa approvazione degli Amministratori, le azioni o quote di OICVM od OIC possono altresì essere valutate in base alla stima del valore patrimoniale netto relativo a tali azioni o quote disponibile precedentemente al momento del calcolo del valore del patrimonio netto del Comparto, qualora la suddetta stima rappresenti in maniera più accurata il valore delle azioni o quote interessate.
- 10.3 Gli Amministratori possono, a loro discrezione, adottare un altro metodo di valutazione qualora ritengano che questo rifletta più accuratamente il probabile valore di realizzazione di un'attività detenuta dalla Società.
- 10.4 L'ultimo Valore patrimoniale netto per azione e i prezzi di emissione, rimborso e conversione delle azioni di ciascun Comparto della Società possono essere ottenuti dietro richiesta dalla Società di gestione e/o dalla sede legale dell'Agente amministrativo durante l'orario di lavoro.
- 10.5 Il bilancio civilistico della Società sarà espresso in EUR.

Sospensione temporanea

- 10.6 La Società può sospendere, per ciascun Comparto, il calcolo del Valore patrimoniale netto, l'emissione, il rimborso e la conversione delle azioni di una classe in azioni di un'altra classe nelle seguenti circostanze:
- 10.6.1 se una o più delle borse valori o degli altri mercati in cui è regolarmente quotata o negoziata una quota sostanziale (almeno il 50%) degli attivi della Società attribuibili al Comparto in questione sono chiusi per motivi diversi da festa nazionale o se le negoziazioni in tale mercato sono sospese o limitate, a condizione che tale chiusura, limitazione o sospensione influisca sulla valutazione degli attivi della società quotati o negoziati in quel mercato.
- 10.6.2 se, a giudizio degli Amministratori, sussiste una situazione d'emergenza in conseguenza a cui la Società non sia in grado di liquidare almeno il 50% degli investimenti attribuibili a un particolare Comparto o non sia in grado di determinare il valore di tali investimenti; o
- 10.6.3 in caso di guasto dei sistemi di comunicazione o calcolo usualmente utilizzati per determinare il prezzo o il valore degli investimenti di un Comparto o i prezzi su una borsa valori o altro mercato in relazione agli attivi attribuibili a tale Comparto; o
- 10.6.4 se la Società non è in grado di raccogliere fondi sufficienti per effettuare il pagamento dei rimborsi di azioni del Comparto in questione oppure, a giudizio degli Amministratori, il trasferimento dei fondi collegati all'acquisto di investimenti o ai pagamenti dei rimborsi delle azioni non possa essere effettuato ai normali tassi di cambio; in tal caso le richieste di sottoscrizione, rimborso e conversione ricevute saranno soddisfatte simultaneamente sulla base del Valore patrimoniale netto così calcolato; o
- 10.6.5 se per qualsiasi altro motivo il valore di un investimento della Società attribuibile a un determinato Comparto non possa essere calcolato o determinato con la necessaria tempestività o accuratezza; o
- 10.6.6 in caso di pubblicazione di un avviso di convocazione dell'assemblea generale per approvare la liquidazione della Società.

- 10.7 Conformemente ai requisiti di legge e se gli Amministratori lo ritengono opportuno, tale sospensione sarà comunicata e resa nota agli azionisti che hanno presentato richiesta di sottoscrizione, rimborso o conversione delle azioni il cui calcolo del Valore patrimoniale netto è stato sospeso.
- 10.8 Durante il periodo di sospensione del calcolo del Valore del patrimonio netto le richieste di sottoscrizione, rimborso e conversione di azioni potranno essere ritirate ove la relativa cancellazione sia pervenuta alla Società prima della fine del periodo di sospensione.
- 10.9 La sospensione di un Comparto non ha effetti per il calcolo del Valore patrimoniale netto o i prezzi di emissione, rimborso o conversione di qualsiasi altro Comparto che non è stato sospeso.
- 10.10 Gli avvisi di sospensione e fine della sospensione saranno pubblicati in conformità alle disposizioni delle leggi delle giurisdizioni in cui sono distribuite le azioni della Società e saranno comunicati dalla Società agli azionisti che hanno presentato richiesta di sottoscrizione, rimborso o conversione e sono interessati dalla sospensione del calcolo del Valore patrimoniale netto.

Prezzo di offerta

- 10.11 Le azioni saranno emesse a un prezzo basato sul valore patrimoniale netto calcolato il Giorno di valutazione rilevante maggiorato delle commissioni di sottoscrizione eventualmente applicabili riportate nell'Appendice del Comparto interessato. I proventi della sottoscrizione dovranno essere corrisposti entro i termini riportati nell'Appendice del Comparto rilevante.

Prezzo di rimborso

- 10.12 Le azioni saranno rimborsate a un prezzo basato sul valore patrimoniale netto calcolato il Giorno di valutazione rilevante al netto delle commissioni di rimborso eventualmente applicabili riportate nell'Appendice del Comparto interessato. I proventi del rimborso dovranno essere corrisposti entro i termini riportati nell'Appendice del Comparto rilevante.

Informazioni sui prezzi

- 10.13 Il Valore patrimoniale netto per azione di ciascun Comparto è disponibile presso la sede legale della Società. La Società può inoltre comunicare alle borse valori rilevanti il Valore patrimoniale netto per azione di ciascun Comparto in cui le azioni sono quotate, se del caso.

11. DIVIDENDI

- 11.1 La Società può emettere azioni a distribuzione e a capitalizzazione, come ulteriormente specificato per ciascun Comparto nell'Appendice del Comparto in questione.
- 11.2 Le azioni a capitalizzazione non pagano dividendi. Di conseguenza, il reddito e le plusvalenze generati da ciascun Comparto o Classe vengono reinvestiti nello stesso Comparto o Classe.
- 11.3 La politica di assegnazione delle azioni a distribuzione può essere sintetizzata come segue:

L'importo disponibile per la distribuzione è pari ai proventi netti del Comparto pertinente, sia sotto forma di dividendi o di interessi che sotto altra forma. Le distribuzioni saranno effettuate su base trimestrale. Le azioni a distribuzione verranno di norma quotate "ex dividendo" il 30 settembre, il 31 dicembre, il 31 marzo e il 30 giugno. La distribuzione si svolgerà alla fine o prima della fine di novembre relativamente alla data "ex dividendo" del 30 settembre, alla fine o prima della fine di febbraio relativamente alla data "ex dividendo" del 31 dicembre, alla fine o prima della fine di maggio relativamente alla data "ex dividendo" del 31 marzo e alla fine o prima della fine di ottobre relativamente alla data "ex dividendo" del 30 giugno.

- 11.4 Anziché riscuotere direttamente i dividendi, gli azionisti possono decidere di farli reinvestire alla Società per effettuare il pagamento di azioni supplementari della Classe in questione. Tale scelta deve essere comunicata compilando la sezione apposita del modulo di sottoscrizione o, in alternativa, notificandola per iscritto alla Società.
- 11.5 Nessun dividendo né altri importi da pagare agli azionisti maturano interessi a carico della Società.
- 11.6 Eventuali dividendi non rivendicati dopo cinque anni cadranno in prescrizione e saranno restituiti alla Classe interessata.

12. COMMISSIONI E SPESE

Commissione di gestione

- 12.1 La Società di gestione ha il diritto di ricevere dalla Società una commissione (la “Commissione di gestione”) pari ad una percentuale del patrimonio netto della Classe interessata, nella misura specificata nell’Appendice del Comparto pertinente. La Commissione di gestione è calcolata giornalmente e pagata mensilmente entro venti Giorni lavorativi dalla fine del mese in questione. La Commissione di gestione è utilizzata per remunerare la Società di gestione per i servizi di gestione (subordinatamente a una commissione mensile minima di EUR 41.667, che aumenta di EUR 2.200 per ogni nuovo Comparto oltre ai primi dieci), il Gestore degli investimenti ed eventuali distributori incaricati dalla Società di gestione.

Commissioni di gestione/consulenza degli investimenti

- 12.2 A titolo di remunerazione dei servizi di gestione/consulenza degli investimenti forniti alla Società, il Gestore degli investimenti e gli eventuali consulenti per gli investimenti hanno diritto a ricevere una commissione pagata dalla Società di gestione a valere sulla propria Commissione di gestione, concordata di volta in volta tra la Società di gestione, da un lato, e il Gestore degli investimenti e gli eventuali consulenti per gli investimenti, dall’altro.

Commissione di performance

- 12.3 Nella misura specificata nell’Appendice del Comparto pertinente, il Gestore degli investimenti ha inoltre il diritto di ricevere una commissione legata al risultato (la “Commissione di performance”), i cui dettagli saranno (laddove applicabile) riportati nell’Appendice del relativo Comparto.

Commissione della Banca depositaria

- 12.4 La Banca depositaria ha diritto di ricevere, a fronte degli attivi della Società, commissioni in considerazione dei servizi prestati, unitamente a spese e oneri che si accolla direttamente, ritenuti ragionevoli e ordinariamente addebitati dagli amministratori. Le commissioni dovute alla Banca depositaria comprendono commissioni basate sull’attivo e commissioni basate sulle transazioni. Tali commissioni variano in funzione del mercato in cui un particolare Comparto investe e possono assumere valori compresi tra lo 0,004% annuo del valore patrimoniale netto di un Comparto, laddove gli attivi sono tenuti in custodia nei mercati sviluppati, e lo 0,400% annuo del valore patrimoniale netto del Comparto, laddove gli attivi sono tenuti in custodia nei mercati emergenti (escludendo i sub-depositari dalle spese vive). Il regolamento delle operazioni è soggetto ad una commissione calcolata sulle transazioni in funzione dei paesi in cui sono regolati i titoli. Le commissioni effettivamente pagate saranno indicate nelle relazioni semestrali e annuali della Società. Le commissioni maturano giornalmente e sono versate mensilmente alla Banca depositaria.

Commissioni e spese dell'Agente amministrativo, Agente di registrazione e trasferimento, Agente di pagamento e Agente domiciliatario

12.5 Nella sua veste di Agente amministrativo, Agente di registrazione e trasferimento, Agente di pagamento e Agente domiciliatario, HSBC France, Luxembourg Branch, ha diritto a ricevere dal patrimonio della Società una commissione a titolo di remunerazione dei servizi resi a quest'ultima, nonché a copertura delle spese vive e degli esborsi considerati ragionevoli e consueti dagli Amministratori. Le commissioni versate a HSBC France, Luxembourg Branch, sono commissioni calcolate sul patrimonio. Tali commissioni variano tra lo 0,035% e lo 0,04% annuo del valore patrimoniale netto per Comparto, fermo restando una commissione mensile minima di EUR 2.600. Le commissioni effettivamente pagate saranno indicate nelle relazioni semestrali e annuali della Società. Le commissioni maturano giornalmente e sono versate mensilmente a HSBC France, Luxembourg Branch.

Altre commissioni e spese

12.6 La Società paga eventuali spese da sostenere, comprese, tra le altre, i costi delle modifiche dello Statuto, le commissioni dovute ai revisori e commercialisti, quelle dei corrispondenti della Banca depositaria, le commissioni degli agenti di distribuzione e delle agenzie di quotazione (se previste), oltre a quelle di eventuali rappresentanti permanenti in luoghi in cui la Società è soggetta a obblighi di registrazione, la remunerazione di altri dipendenti della Società, la remunerazione degli amministratori oltre ad eventuali spese ragionevoli sostenute dagli stessi, spese di assicurazione ed eventuali ragionevoli spese di viaggio, i costi e le spese sostenuti in relazione all'assistenza legale ed alla certificazione del bilancio annuale della Società, i costi relativi alle dichiarazioni di registrazione presso pubbliche autorità e borse in Lussemburgo e all'estero, i costi per la predisposizione e la stampa del prospetto, del materiale informativo e delle relazioni periodiche, i costi delle relazioni agli azionisti, eventuali tasse e imposte, i costi relativi all'acquisto e alla vendita di attivi, eventuali costi finanziari, bancari o di brokeraggio, spese postali, telefoniche e di fax e ogni altra spesa di gestione.

12.7 Qualora un debito della Società non fosse attribuibile a un Comparto specifico, tale debito sarà ripartito su tutti i Comparti proporzionalmente al rispettivo Valore patrimoniale netto o secondo altro metodo eventualmente deciso dagli Amministratori in buona fede e sulla base delle informazioni a loro disposizione.

12.8 Nei Comparti della Società la cui politica d'investimento consenta di investire in OIC od OICVM esistenti possono insorgere commissioni sia a livello degli OIC od OICVM in questione che a livello del rispettivo Comparto della Società. Le commissioni totali da addebitare sia a livello degli OICVM e/o OIC che a livello del rispettivo Comparto non possono superare il 3,50% annuo, calcolato sul patrimonio medio di ciascun Comparto.

12.9 Nel caso di investimenti in quote di fondi gestiti direttamente o indirettamente dalla Società di gestione stessa o da un'altra società ad essa collegata tramite gestione o controllo congiunti, o tramite la detenzione di oltre il 10% del capitale o delle azioni aventi diritto di voto, ai Comparti può essere addebitata solo una Commissione di gestione ridotta (la riduzione corrisponderà alla commissione pagata dalla Società di gestione al Gestore degli investimenti del rispettivo Comparto).

12.10 La Società di gestione può, tuttavia, rinunciare ad addebitare al Comparto che effettua l'investimento qualsivoglia commissione di emissione o di rimborso del relativo fondo target.

13. SOCIETÀ DI GESTIONE

13.1 EFG Fund Management S.A. è stata nominata società di gestione della Società in virtù di un contratto in vigore dal 20 ottobre 2014 stipulato tra la Società e la Società di gestione (il "Contratto di servizi di Società di gestione").

13.2 La Società di gestione è una società costituita ai sensi della legge lussemburghese, avente sede legale in 56 Grand-Rue, L-2013, Lussemburgo. La Società di gestione è stata costituita in Lussemburgo il 27 marzo 2014 sotto forma di società per azioni (société anonyme) con durata illimitata, ai sensi della Legge del 1915.

13.3 L'atto costitutivo della Società di gestione è stato pubblicato nel "Mémorial" in data 11 aprile 2014 (Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg n. B185.861). Lo Statuto coordinato è stato pubblicato nel "Mémorial" in data 2 maggio 2017. Lo Statuto è stato modificato in data 19 aprile 2017.

13.4 L'elenco di tutti gli altri organismi di investimento collettivo gestiti di volta in volta dalla Società di gestione è disponibile presso la sede legale della Società di gestione.

13.5 La Società di gestione è disciplinata dal Capitolo 15 della Legge del 2010 e, nell'esercizio delle sue funzioni, è responsabile della gestione collettiva del portafoglio della Società. Tali funzioni comprendono:

13.5.1 la gestione degli investimenti, nel cui ambito la Società di gestione può:

- (i) fornire consulenza e raccomandazioni in materia di investimenti,
- (ii) stipulare contratti, acquistare, vendere, scambiare qualsiasi tipo di Valore mobiliare o altra attività;
- (iii) esercitare, per conto della Società, ogni diritto di voto annesso ai Valori mobiliari che costituiscono il patrimonio della Società;

13.5.2 servizi di amministrazione, che includono:

- (i) i servizi legali e la gestione dei conti per conto della Società,
- (ii) l'evasione di richieste di informazioni da parte dei clienti,
- (iii) la valutazione dei portafogli e il calcolo del valore delle azioni della Società (inclusi tutti gli aspetti fiscali),
- (iv) la verifica della conformità ai regolamenti,
- (v) la tenuta del Registro degli azionisti della Società,
- (vi) la distribuzione dei proventi della Società,
- (vii) l'emissione e il rimborso delle azioni della Società (mansioni spettanti all'Agente per la tenuta del registro),
- (viii) la liquidazione di contratti (compreso l'invio di certificati),
- (ix) la registrazione e la tenuta dei registri delle operazioni.

13.5.3 la distribuzione delle azioni della Società.

- 13.6 In conformità alle leggi e ai regolamenti attualmente in vigore e con la previa approvazione degli Amministratori della Società, la Società di gestione è autorizzata a delegare, salvo diversa previsione del presente documento, tutti o parte dei suoi compiti e doveri a qualsiasi persona o società che essa ritenga adeguata, restando inteso che il Prospetto sarà previamente modificato e che la Società di gestione rimarrà interamente responsabile delle azioni esercitate dal/i rappresentante/i nominato/i.
- 13.7 Attualmente le funzioni di gestione degli investimenti e i compiti amministrativi sono delegati, come illustrato di seguito.
- 13.8 A sensi del Contratto di servizio di Società di gestione, la Società di gestione presta servizi di gestione alla Società nel miglior interesse degli azionisti e secondo le disposizioni della normativa vigente, del Prospetto, dello Statuto e delle istruzioni degli Amministratori della Società; in particolare, è responsabile della gestione giornaliera della Società sotto la supervisione, le istruzioni, il controllo e in definitiva la responsabilità complessiva degli Amministratori della Società. Pertanto, la Società di gestione è responsabile della gestione degli investimenti costituenti il patrimonio della Società, dell'amministrazione di quest'ultima e dell'attuazione della politica di distribuzione e di commercializzazione della Società stessa.
- 13.9 In conformità con la Direttiva 2014/91/UE del 23 luglio 2014 in materia di OICVM per quanto riguarda le funzioni di depositario, le politiche retributive e le sanzioni ("Direttiva UCITS V"), la Società di gestione ha adottato e attuato una politica e prassi retributive che riflettono e promuovono una gestione sana ed efficace del rischio e non incoraggiano un'assunzione di rischi non coerente con i profili di rischio, i regolamenti o gli atti costitutivi della Società e che non impediscono alla Società di gestione di assolvere all'obbligo di agire nel migliore interesse della Società e dei suoi azionisti.
- 13.10 La politica retributiva della Società di gestione è in linea con la strategia aziendale, gli obiettivi, i valori e gli interessi della Società di gestione e degli altri OICVM che gestisce e degli investitori di tali OICVM, e comprende misure intese a evitare i conflitti d'interesse.
- 13.11 La valutazione della performance avviene su un arco temporale pluriennale adeguato al periodo di detenzione raccomandato agli investitori dell'OICVM gestito dalla Società di gestione, in modo da assicurare che il processo di valutazione sia basato su risultati a più lungo termine dell'OICVM stesso e sui relativi rischi di investimento e che il pagamento effettivo delle componenti della retribuzione basate sui risultati sia ripartito sullo stesso periodo.
- 13.12 La Società di gestione si assicura che le componenti fisse e variabili della retribuzione complessiva siano adeguatamente bilanciate e la componente fissa rappresenti una parte della retribuzione complessiva sufficientemente alta a consentire l'attuazione di una politica pienamente flessibile in materia di componenti variabili, tra cui la possibilità di non pagare la componente variabile della retribuzione.
- Ulteriori dettagli della politica retributiva aggiornata, tra cui (ma non solo) una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e benefici, l'identità delle persone responsabili di retribuzioni e benefici, ivi compresa la composizione dell'eventuale comitato per le retribuzioni sono disponibili sul seguente sito web:
- <http://www.efg-fundmanagement.com/Governance.html>
- 13.13 Una copia cartacea della politica retributiva è disponibile gratuitamente su richiesta presso la sede legale della Società di gestione.
- 13.14 In conformità alle condizioni stabilite nella Legge del 2010 e nel Contratto di servizi di Società di gestione, la Società di gestione è autorizzata, ai fini di un efficiente svolgimento delle proprie

attività, a delegare, sotto la sua responsabilità e controllo e previo consenso della Società e dell'autorità di vigilanza del settore finanziario lussemburghese, tutte o parte delle sue funzioni e compiti a terzi. La responsabilità della Società di gestione non è pregiudicata dal fatto di aver delegato le sue funzioni e compiti a terze parti.

13.15 La Società di gestione ha delegato la gestione degli investimenti, l'amministrazione e le attività di commercializzazione della Società.

13.16 La Società di gestione dovrà inoltre garantire il rispetto da parte della Società dei limiti d'investimento e supervisionare l'applicazione della politica d'investimento della stessa Società.

14. GESTORE DEGLI INVESTIMENTI

14.1 Nella definizione della politica d'investimento e nella gestione ordinaria dei comparti della Società, la Società di gestione può avvalersi, a proprie spese e sotto il suo controllo e responsabilità generali, dell'assistenza di uno o più Gestori degli investimenti in relazione a ciascun Comparto.

14.2 EFG Asset Management (Switzerland) SA è stata nominata Gestore degli investimenti di tutti i Comparti della Società. Il Gestore degli investimenti ha la facoltà di acquistare e vendere a sua discrezione le attività dei Comparti rilevanti sotto la responsabilità e la supervisione della Società di gestione e in ottemperanza alla politica d'investimento.

14.3 EFG Asset Management (Switzerland) S.A. è una società costituita ai sensi del diritto svizzero con sede legale a Ginevra.

14.4 La gestione corrente può essere delegata ad altre entità/divisioni del gruppo EFG, ma in caso di delega effettiva sarà necessario modificare opportunamente il Prospetto.

14.5 La supervisione delle attività del Gestore degli investimenti è esclusiva responsabilità della Società di gestione. Tuttavia, la responsabilità ultima in materia di gestione spetta agli Amministratori della Società.

14.6 Il Gestore degli investimenti può essere coadiuvato, con la previa approvazione della Società di gestione e sotto il suo controllo e responsabilità generali, da uno o più Sub-gestori degli investimenti in relazione a ciascun Comparto. Resta inteso che il Prospetto sarà aggiornato di conseguenza.

14.7 Il Gestore degli investimenti può, a proprie spese, avvalersi dei servizi di un consulente finanziario.

15. DISTRIBUZIONE DI AZIONI

15.1 Conformemente al diritto vigente, la Società di gestione intende affidare a uno o più agenti di distribuzione principali l'incarico di organizzare la commercializzazione e la distribuzione di azioni della Società. Gli agenti di distribuzione principale possono, di volta in volta, incaricare uno o più agenti di vendita/di sub-distribuzione di offrire per la vendita e di vendere le azioni di ciascun Comparto in tutti i paesi in cui siano consentite l'offerta e la vendita delle azioni. Gli agenti di distribuzione principale e l'agente o gli agenti di vendita/di sub-distribuzione ha/hanno il diritto di trattenere la commissione di vendita (fino a un massimo del 5% dell'importo di sottoscrizione) per le azioni vendute o di rinunciarvi, interamente o in parte.

15.2 Gli Agenti di distribuzione principale e/o di vendita/sub-distribuzione inoltrano a HSBC France, Luxembourg Branch, in qualità di Agente di registrazione e trasferimento, le domande di sottoscrizione, rimborso e conversione e provvedono ad effettuare i pagamenti corrispondenti.

16. DEPOSITARIO

- 16.1 Il Depositario è stato nominato depositario della Società ai sensi del contratto di deposito del 15 novembre 2019 tra la Società, la Società di gestione e il Depositario e per le finalità della e in conformità alla Legge del 2010 e al regolamento CSSF applicabile.
- 16.2 Il Depositario è un ente creditizio lussemburghese ed è registrato presso l'RCSL con il numero B 113375. La sede del Depositario è situata al n. 56 di Grand-Rue, L-1660 Lussemburgo, e l'attività principale del Depositario è la prestazione di servizi finanziari, inclusi servizi di deposito. Il Depositario è soggetto alla vigilanza della CSSF.
- 16.3 Il Depositario fornisce alla Società i servizi indicati nel Contratto di deposito in conformità alla Legge del 2010 e ai regolamenti della CSSF applicabili.
- 16.4 I principali doveri del Depositario comprendono:
- 16.4.1 Monitorare adeguatamente i flussi di cassa della Società e in particolare assicurarsi che tutti i pagamenti effettuati dagli investitori o per loro conto all'atto della sottoscrizione delle azioni della Società siano stati ricevuti.
 - 16.4.2 Custodire gli attivi della Società, assicurando (i) la custodia di tutti gli strumenti finanziari che possono essere detenuti in custodia e (ii) la verifica della proprietà di altri attivi e la tenuta di corrispondenti scritture e registri.
 - 16.4.3 Assicurare che la vendita, emissione, riacquisto, rimborso e cancellazione delle azioni della Società siano effettuati in conformità alla legge nazionale applicabile e allo Statuto.
 - 16.4.4 Garantire che il valore delle azioni della Società sia calcolato in conformità alla legge nazionale applicabile e allo Statuto.
 - 16.4.5 Adempiere le istruzioni della Società o della Società di gestione, salvo ove siano in conflitto con la legge nazionale applicabile e lo Statuto.
 - 16.4.6 Assicurare che nelle transazioni che interessano gli attivi della Società ogni corrispettivo sia rimesso alla Società nei termini usuali.
 - 16.4.7 Assicurare che il reddito della Società sia destinato in conformità alla legge nazionale applicabile e allo Statuto.
- 16.5 Il Depositario può delegare le funzioni di custodia fatti salvi i termini del Contratto di deposito. Il Depositario può delegare a uno o più Subdepositari globali (ciascuno dei quali è un "Subdepositario globale") la custodia di taluni attivi della Società in conformità ai termini di un accordo scritto tra il Depositario e il Subdepositario globale. Il Subdepositario globale può avvalersi di subdelegati nominati in conformità ai termini di accordi scritti tra il subdepositario globale e tali subdelegati per la custodia di taluni attivi della Società. Alla data del Prospetto, sono stati nominati i Subdepositari globali e i subdelegati indicati nell'Appendice 3; un elenco aggiornato dei Subdepositari globali e dei subdelegati nominati a tutt'oggi è disponibile su richiesta e gratuitamente presso la sede legale della Società.
- 16.6 Sulla base dei termini del Contratto di deposito il Depositario è, in generale, responsabile delle perdite subite dalla Società per colpa grave o dolo nell'adempimento dei propri obblighi. Fatto salvo il paragrafo seguente, e sulla base del Contratto di deposito, il Depositario è responsabile nei confronti della Società per la perdita degli strumenti finanziari della Società detenuti in custodia.

- 16.7 La responsabilità del Depositario non viene meno per il fatto di aver delegato la custodia a terzi.
- 16.8 Il Depositario non è responsabile ove la perdita degli strumenti finanziari derivi da un evento esterno che esuli dal ragionevole controllo del Depositario, le cui conseguenze siano inevitabili nonostante ogni ragionevole sforzo in senso contrario. Il Depositario non è responsabile per alcuna perdita indiretta, speciale o conseguente.
- 16.9 Di volta in volta possono porsi in essere potenziali conflitti di interessi tra il Depositario e i suoi delegati, ad esempio, ove un delegato sia un affiliato del Depositario, il Depositario può avere una partecipazione finanziaria o un interesse commerciale in quel delegato e tali interconnessioni possono generare potenziali conflitti di interesse rappresentati da una parzialità nella selezione (scelta del delegato non sulla base di qualità e prezzo), rischio di insolvenza (standard inferiori nella segregazione degli attivi o nell'attenzione alla solvibilità del delegato) o rischio di esposizione a un singolo gruppo.
- 16.10 Possono verificarsi conflitti di interesse, effettivi e potenziali, tra la Società, gli Azionisti o la Società di gestione da un lato e il Depositario dall'altro. Ad esempio, tali conflitti effettivi o potenziali possono innescarsi in quanto il Depositario è parte di un'entità giuridica o è collegato a un'entità giuridica che fornisce altri prodotti o servizi alla Società. Il Depositario può avere una partecipazione finanziaria o un interesse commerciale nella fornitura di tali prodotti o servizi o ricevere una remunerazione per prodotti o servizi correlati forniti alla Società o ancora può avere altri clienti i cui interessi contrastano con quelli della Società, degli Azionisti o della Società di gestione.
- 16.11 Il Depositario e qualsivoglia dei suoi affiliati possono effettuare, e trarre profitto da, transazioni in cui il Depositario (o le sue affiliate o un altro cliente del Depositario o delle sue affiliate) ha (direttamente o indirettamente) un interesse sostanziale o con cui ha un rapporto di qualsiasi natura e che comporti o possa comportare un potenziale conflitto con il dovere del Depositario nei confronti della Società. Ciò include, ad esempio, circostanze in cui la medesima entità a cui appartiene il Depositario o uno dei suoi affiliati o una delle persone collegate, operi come amministratore del fondo per la Società fornendo servizi di prestito titoli e servizi di cambio alla Società e/o ad altri fondi o società; operi come banchiere, controparte in operazioni in derivati della Società; operi nella medesima transazione come agente per più di un cliente; o ancora derivi un utile da o abbia una partecipazione finanziaria o un interesse commerciale nelle suddette attività.
- 16.12 Il Depositario ha implementato una politica sui conflitti di interesse per identificare, gestire e monitorare su base costante ogni potenziale conflitto di interessi. Sulla base di tale politica, ogni qualvolta un dipendente identifichi un potenziale conflitto di interessi dovrà immediatamente comunicarlo al line manager/dirigenza senior e/o all'ufficio Compliance del Depositario. La situazione viene analizzata, registrata e gestita tempestivamente nel migliore interesse degli azionisti della Società. L'ufficio Compliance del Depositario mantiene e controlla un registro dei conflitti di interessi.
- 16.13 Agli Azionisti, su richiesta e gratuitamente presso la sede della Società, sono rese disponibili le informazioni aggiornate con riferimento al nome del Depositario, a ogni conflitto di interessi e delega delle funzioni di custodia del Depositario.
- 16.14 La nomina del Depositario ai sensi del Contratto di deposito può essere revocata senza giustificazione con preavviso minimo scritto di (90) giorni a condizione che il Contratto di deposito non venga risolto prima della nomina di un Depositario sostitutivo, da effettuarsi entro due mesi.
- 16.15 Un elenco dei subdelegati è riportato all'Appendice 3.

17. AMMINISTRAZIONE

Agente amministrativo

- 17.1 HSBC France, Luxembourg Branch, è stata nominata Agente Amministrativo. L'Agente amministrativo è responsabile del calcolo del NAV e dell'amministrazione, sotto la vigilanza della Società di revisione, della contabilità generale della Società.
- 17.2 L'Agente amministrativo, HSBC France, Luxembourg Branch, è stato costituito sotto forma di filiale in Lussemburgo di HSBC France, una società per azioni quotata in borsa costituita ai sensi delle leggi della Francia (registrata con il numero 775670284), che opera in Lussemburgo beneficiando del regime di passaporto previsto dalla direttiva 2013/36/UE sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento. HSBC France, Luxembourg Branch ha sede al n. 16 di Boulevard d'Avranches, L-1160 Lussemburgo ed è iscritta nel Registro delle imprese del Lussemburgo con il numero B 227.159. HSBC France è sottoposta alla vigilanza della Banca centrale europea, nell'ambito del meccanismo di vigilanza unico, dell'Autorità di controllo prudenziale e di risoluzione (*l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution*) in qualità di autorità nazionale francese competente e dell'Autorità francese dei mercati finanziari (*l'Autorité des Marchés Financiers*) per le attività condotte su strumenti finanziari o nei mercati finanziari. Per quanto attiene ai servizi prestati agli organismi lussemburghesi di investimento collettivo, l'Agente amministrativo è soggetto alla vigilanza generale della CSSF.
- 17.3 Il contratto tra la Società di gestione, l'Agente amministrativo e la Società può essere risolto con preavviso di tre mesi di una parte all'altra. HSBC France, Luxembourg Branch, è stata altresì nominata Agente di registrazione e trasferimento della Società sulla base di tale contratto.
- 17.4 Salvo qualora l'Agente amministrativo abbia agito in modo fraudolento, colposo o doloso, lo stesso non è responsabile nei confronti della Società di gestione, della Società o degli azionisti della Società per qualsivoglia azione od omissione compiuta dall'Agente amministrativo nel corso di o in relazione all'adempimento dei propri doveri. La Società ha accettato di manlevare e tenere indenne l'Agente amministrativo e ogni persona da esso nominata da ogni responsabilità, obbligo, perdita, danno, penale, azione, sentenza, azione legale, costo, spesa o esborso di qualsivoglia tipo o natura (diversi da quelli risultanti da frode, colpa o dolo dell'Amministrazione centrale) eventualmente imposti, sostenuti o accertati nei confronti dell'Agente amministrativo nell'adempimento dei propri obblighi o doveri sulla base del presente documento.
- 17.5 L'Agente amministrativo non ha discrezionalità decisionale con riferimento agli investimenti della Società. L'Agente amministrativo è un fornitore di servizi della Società e non è responsabile per la redazione del presente Prospetto o per le attività della Società, e pertanto rigetta ogni responsabilità per la precisione delle informazioni contenute nel presente Prospetto o per la validità della struttura e degli investimenti. L'Agente amministrativo non è responsabile per alcuna decisione di investimento della Società o per l'effetto di tali decisioni di investimento sulla performance della Società.

Agente di registrazione e trasferimento e Agente di pagamento

- 17.6 HSBC France, Luxembourg Branch, è stata nominata Agente di registrazione e trasferimento e Agente di pagamento in Lussemburgo sulla base di tale contratto.
- 17.7 L'Agente di registrazione e trasferimento è responsabile dell'emissione, del rimborso e della conversione delle azioni della Società e della tenuta del Registro degli azionisti della Società.
- 17.8 In qualità di Agente di pagamento in Lussemburgo, HSBC France, Luxembourg Branch, fornirà assistenza nel pagamento agli azionisti dei dividendi dichiarati dalla Società.

Agente domiciliatario

17.9 HSBC France, Luxembourg Branch, è stata nominata Agente domiciliatario della Società.

18. CONFLITTI DI INTERESSE

18.1 La Società di gestione, il Gestore degli investimenti, l'Agente amministrativo, l'Agente di registrazione e trasferimento e il Depositario possono, di volta in volta, fungere da società di gestione, gestore degli investimenti o consulente, amministratore, agente di registrazione e trasferimento o banca depositaria o altrimenti partecipare ad altri fondi con obiettivi di investimento simili a quelli della Società o dei suoi Comparti. È quindi possibile che, nel corso delle sue attività commerciali, una delle suddette entità venga a trovarsi in una situazione di potenziale conflitto di interesse con la Società o i suoi Comparti. In tal caso ciascuna delle suddette entità si atterrà agli obblighi previsti dagli accordi sottoscritti o da cui è vincolata in relazione alla Società o ai Comparti. In particolare, fermo restando l'obbligo di agire nell'interesse degli azionisti in qualsiasi operazione o investimento in relazione a cui possano insorgere conflitti di interesse, ciascuna entità farà il possibile per garantire una soluzione equa di tali conflitti.

18.2 La Società è libera di concludere transazioni con la Società di gestione, il Gestore degli investimenti, l'Agente amministrativo, l'Agente di registrazione e trasferimento o il Depositario o con qualsiasi loro consociata, a condizione che tali operazioni siano stipulate alle normali condizioni commerciali negoziate tra parti indipendenti. Il Gestore degli investimenti e qualsiasi sua consociata agente in qualità di fiduciario per conto dei clienti possono raccomandare o istruire i clienti di acquistare o vendere azioni della Società.

19. RIUNIONI E RELAZIONI

19.1 L'assemblea generale annuale degli azionisti della Società (l'"Assemblea generale annuale") si tiene presso la sede legale della Società o altra sede eventualmente indicata nell'avviso di convocazione in Lussemburgo il primo lunedì del mese di maggio alle ore 14.00. Se questo giorno cade in un giorno festivo nazionale o bancario in Lussemburgo, l'assemblea generale annuale degli azionisti sarà posticipata al Giorno lavorativo successivo.

19.2 Le altre assemblee generali degli azionisti si tengono nei tempi e nei luoghi indicati nei relativi avvisi di convocazione.

19.3 Gli avvisi di convocazione delle assemblee generali sono emessi in conformità alle disposizioni di legge lussemburghese. Gli avvisi devono indicare il luogo e l'ora delle riunioni, le condizioni di partecipazione, l'ordine del giorno, il quorum e i requisiti di voto. I requisiti di partecipazione, quorum e maggioranze per tutte le assemblee generali sono specificati nello Statuto.

19.4 Ai sensi delle condizioni previste dalle leggi e dai regolamenti lussemburghesi, l'avviso di convocazione di un'assemblea generale degli azionisti può specificare che il quorum e la maggioranza per l'assemblea generale saranno determinati in base alle azioni emesse e in circolazione a una specifica data (la "Record date"), mentre il diritto di un azionista di partecipare a un'assemblea generale degli azionisti e di esercitare i diritti di voto connessi alle sue azioni sarà determinato in funzione delle azioni detenute dallo stesso alla Data di registrazione.

19.5 L'esercizio finanziario della Società inizia il 1° gennaio di ogni anno solare e si conclude il 31 dicembre dello stesso anno. La relazione annuale contenente il bilancio certificato della Società espresso in EUR per l'esercizio finanziario precedente e informazioni su ciascun Comparto nella Valuta di base rilevante sono disponibili presso la sede legale della Società, almeno 8 giorni prima dell'Assemblea generale annuale.

19.6 Il bilancio semestrale recala data del 30 giugno di ogni anno. Il bilancio semestrale è disponibile presso la sede legale della Società, al più tardi due mesi dopo la fine del periodo di riferimento.

19.7 Copie di tutte le relazioni sono disponibili presso la sede legale della Società.

20. REGIME FISCALE

20.1 Le seguenti informazioni si basano sulle leggi, i regolamenti, le decisioni e le prassi attualmente in vigore in Lussemburgo, le quali possono cambiare, in alcuni casi con effetto retroattivo. La presente sintesi non si propone di fornire una descrizione esaustiva di tutte le normative fiscali vigenti in Lussemburgo e delle considerazioni sul regime fiscale lussemburghese da tenere presenti in relazione alla decisione di investire, detenere o vendere azioni, né tantomeno di fornire una consulenza fiscale a qualsiasi investitore o potenziale investitore specifico. Si consiglia ai potenziali investitori di rivolgersi a un consulente professionale di fiducia in merito alle possibili conseguenze dell'acquisto, detenzione o vendita delle azioni e alle disposizioni di legge della giurisdizione in cui sono soggetti a imposizione fiscale. La presente sintesi non esamina le conseguenze fiscali in base alle leggi di qualsiasi altro Stato, località o giurisdizione fiscale diversi dal Lussemburgo.

Regime fiscale per la Società

20.2 La Società non è soggetta a imposizione fiscale sui redditi, gli utili o le plusvalenze in Lussemburgo.

20.3 La Società non è soggetta alla tassa patrimoniale lussemburghese.

20.4 L'imposta di registro dovuta alla costituzione e ad ogni modifica dello Statuto ammonta a EUR 75. Non è previsto il pagamento di un'imposta di bollo, imposta sui conferimenti o altra imposta lussemburghese in corrispondenza all'emissione delle azioni della Società.

20.5 Salvo nel caso in cui i Comparti possano beneficiare di un'esenzione o di un'imposta di sottoscrizione ridotta, ciascun Comparto è tenuto a versare un'imposta di sottoscrizione (*taxe d'abonnement*) al tasso dello 0,05% annuo del suo valore patrimoniale netto alla fine del trimestre in questione, calcolata e versata con frequenza trimestrale.

20.6 Un'imposta di sottoscrizione ridotta dello 0,01% annuo si applica ai Comparti o alle Classi riservati a uno o più Investitori istituzionali.

20.7 I redditi da interessi e dividendi ricevuti dalla Società possono essere soggetti a una ritenuta alla fonte non recuperabile nei paesi in cui tali redditi sono percepiti. La Società potrebbe essere inoltre soggetta a imposizione sulle plusvalenze di capitale realizzate o non realizzate con gli investimenti nei relativi paesi d'origine. La Società può beneficiare delle disposizioni di trattati sulla doppia imposizione stipulati dal Lussemburgo che prevedono l'esenzione dalla ritenuta alla fonte o l'applicazione di una ritenuta ridotta.

20.8 Le distribuzioni effettuate dalla Società non sono soggette a ritenuta alla fonte in Lussemburgo.

Regime fiscale per gli azionisti

20.9 Ai sensi delle leggi attualmente in vigore in Lussemburgo gli azionisti non sono soggetti a imposta sulle plusvalenze, sui redditi o ritenuta alla fonte in Lussemburgo, salvo gli investitori domiciliati, residenti o con sede permanente in Lussemburgo.

Il Foreign Account Tax Compliance (FATCA) statunitense

- 20.10 Il FATCA, una parte della legge Hiring Incentives to Restore Employment Act del 2010, è entrato in vigore negli Stati Uniti nel 2010. Questo regolamento impone agli istituti finanziari non statunitensi ("Foreign Financial Institutions" o "FFI") di trasmettere informazioni sui "Conti finanziari" direttamente o indirettamente detenuti da determinati investitori statunitensi ("Specified US Persons") alle autorità fiscali statunitensi, l'Internal Revenue Service ("IRS") con frequenza annuale. Su determinati redditi di origine statunitense di tutti gli FFI che non rispettano tale obbligo viene prelevata una ritenuta alla fonte del 30%.
- 20.11 Il 28 marzo 2014, il Granducato di Lussemburgo ha sottoscritto con gli Stati Uniti d'America un Accordo intergovernativo modello 1 (Model 1 Intergovernmental Agreement, o "IGA") e un memorandum d'intesa collegato. La Società è quindi tenuta ad osservare il suddetto IGA Lussemburgo, recepito nell'ordinamento lussemburghese dalla Legge del 24 luglio 2015 relativa al FATCA (la "Legge FATCA") in ottemperanza alle disposizioni FATCA, invece di osservare direttamente i Regolamenti del Tesoro statunitense attuativi del FATCA. In base alla Legge FATCA e al IGA Lussemburgo, la Società è tenuta a raccogliere informazioni per individuare i suoi azionisti diretti o indiretti che siano "Specified US Persons" e quindi segnalabili ai fini del FATCA ("FATCA reportable accounts"). Tutte le informazioni sui conti segnalabili ai fini del FATCA fornite alla Società saranno condivise con le autorità fiscali del Lussemburgo, che le trasmetteranno automaticamente al Governo degli Stati Uniti d'America ai sensi dell'Articolo 28 della convenzione contro la doppia imposizione e l'evasione fiscale sottoscritta in Lussemburgo il 3 aprile 1996 tra il governo statunitense e il governo lussemburghese in relazione alle imposte sui redditi e i capitali.
- 20.12 La Società intende osservare le disposizioni della Legge FATCA e del IGA Lussemburgo per essere ritenuta adempiente al FATCA ed evitare di conseguenza l'imposizione della ritenuta alla fonte del 30% sulla quota di sua competenza di eventuali pagamenti attribuibili agli investimenti effettivi o presunti della Società negli Stati Uniti. La Società continuerà a valutare la portata degli obblighi imposti dal FATCA, e in particolare dalla Legge FATCA.
- 20.13 Per garantire la conformità al FATCA, alla Legge FATCA e al IGA Lussemburgo da parte della Società in base alle suddette condizioni, la Società di gestione, in qualità di società di gestione della Società può, se del caso:
- 20.13.1 richiedere informazioni o documentazione, compresi i moduli fiscali W-8, un Global Intermediary Identification Number ("GIIN"), se applicabile, o qualsiasi altra prova valida della registrazione FATCA di un azionista presso l'IRS o di una corrispondente esenzione, al fine di accertare lo stato di tale azionista in relazione al FATCA;
 - 20.13.2 trasmettere informazioni su un azionista e i suoi conti di investimento nella Società alle autorità fiscali lussemburghesi qualora detti conti siano considerati segnalabili a fini FATCA ai sensi della Legge FATCA e del IGA Lussemburgo;
 - 20.13.3 trasmettere informazioni alle autorità fiscali lussemburghesi (*Administration des Contributions Directes*) in relazione a pagamenti effettuati ad azionisti con stato FATCA di "Non-Participating Foreign Financial Institution";
 - 20.13.4 applicare a determinati versamenti effettuati agli azionisti da o per conto della Società le ritenute alla fonte statunitensi previste dal FATCA, della Legge FATCA e dal IGA Lussemburgo; e
 - 20.13.5 divulgare tali informazioni personali a qualsiasi sostituto d'imposta in relazione a determinati redditi di origine statunitense se necessario ai fini dell'applicazione della ritenuta e della segnalazione del pagamento di tali redditi.

- 20.14 Si consiglia a tutti i potenziali investitori e azionisti di rivolgersi a un consulente fiscale di fiducia in merito alle possibili conseguenze del FATCA sui propri investimenti nella Società. Se la Società venisse assoggettata all'applicazione della ritenuta alla fonte in conseguenza al FATCA, gli impatti sul valore delle azioni detenute sarebbero sostanziali per tutti gli azionisti.

Scambio automatico di informazioni

- 20.15 L'OCSE ha sviluppato uno standard comune di reporting (Common Reporting Standard, "CRS") per promuovere lo scambio automatico multilaterale di informazioni esaustive (Automatic Exchange Of Information, AEOI) su base globale. Il 9 dicembre 2014 è stata adottata la Direttiva 2014/107/UE del Consiglio recante modifica della Direttiva 2011/16/UE concernente lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale (la "Direttiva Euro-CRS") al fine di implementare il CRS tra gli Stati membri. Per l'Austria, la Direttiva Euro-CRS entrerà in vigore per la prima volta il 30 settembre 2018 per l'esercizio 2017, in altre parole, la Direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi del 3 giugno 2003 e successive modifiche (la "Direttiva sul risparmio") si applicherà per un anno in più.
- 20.16 La Direttiva Euro-CRS è stata recepita nell'ordinamento lussemburghese dalla legge del 18 dicembre 2015 sullo scambio automatico di informazioni sui conti finanziari nel settore fiscale (la "Legge CRS").
- 20.17 La Legge CRS impone agli istituti finanziari lussemburghesi di identificare i detentori di attivi finanziari e stabilire se siano residenti ai fini fiscali in paesi con cui il Lussemburgo ha sottoscritto un accordo di condivisione delle informazioni fiscali. Gli istituti finanziari lussemburghesi dovranno quindi comunicare le informazioni sui conti finanziari del detentore alle autorità lussemburghesi, le quali le trasferiranno automaticamente alle autorità fiscali straniere competenti con frequenza annua.
- 20.18 Pertanto, la Società richiederà agli investitori di fornire informazioni circa l'identità e la residenza a fini fiscali dei titolari di conti finanziari (comprese determinate entità e i rispettivi soggetti controllanti) per accertarne lo stato CRS e comunicare le informazioni concernenti l'azionista e il suo conto alle autorità fiscali lussemburghesi (*Administration des Contributions Directes*), se il conto in questione è considerato segnalabile a fini CRS conformemente alla Legge CRS. La Società comunicherà all'investitore le informazioni in base a cui (i) la Società è responsabile del trattamento dei dati personali previsto dalla Legge CRS; (ii) i dati personali saranno utilizzati solo per gli scopi della Legge; (iii) i dati personali saranno comunicati alle autorità fiscali lussemburghesi (*Administration des Contributions Directes*); (iv) la risposta alle domande relative al CRS è obbligatoria e pertanto le potenziali conseguenze in caso di mancata risposta; e (v) l'Investitore ha diritto di accesso e rettifica dei dati comunicati alle autorità fiscali lussemburghesi (*Administration des Contributions Directes*).
- 20.19 Ai sensi della Legge CRS, il primo scambio di informazioni avrà luogo entro il 30 settembre 2017 per informazioni relative all'anno solare 2016. Ai sensi della Direttiva Euro-CRS, il primo scambio automatico di informazioni (AEOI) deve essere richiesto entro il 30 settembre 2017 alle autorità fiscali dello Stato membro per i dati relativi all'anno solare 2016.
- 20.20 Il Lussemburgo ha inoltre sottoscritto l'Accordo multilaterale tra autorità competenti (l'"Accordo multilaterale") dell'OCSE per lo scambio automatico delle informazioni ai sensi del CRS. L'obiettivo dell'Accordo multilaterale è attuare il CRS negli Stati non membri, mediante la sottoscrizione di convenzioni separate con ogni singolo paese.
- 20.21 La Società si riserva il diritto di rifiutare qualsiasi domanda di sottoscrizione di azioni se le informazioni fornite o non soddisfano i requisiti della Legge CRS o se non vengono fornite le informazioni richieste.

- 20.22 Si raccomanda agli investitori di consultare un professionista di fiducia circa le possibili conseguenze fiscali e di altra natura derivanti dall'attuazione del CRS.

21. LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETÀ/CHIUSURA E FUSIONE DEI COMPARTI

Liquidazione della Società

- 21.1 La Società può essere liquidata con il consenso degli azionisti, espresso secondo le modalità previste dagli articoli 67-1 e 142 della Legge del 1915.
- 21.2 Se in qualsiasi momento il valore calcolato sulla base del rispettivo valore patrimoniale netto di tutte le azioni in circolazione scende al di sotto di due terzi del capitale minimo al momento previsto dalle leggi del Lussemburgo, gli Amministratori devono sottoporre all'assemblea generale degli azionisti, senza limiti di quorum, una proposta di scioglimento della Società che potrà essere approvata con il voto favorevole della maggioranza semplice delle azioni rappresentate all'assemblea.
- 21.3 Se in qualsiasi momento il valore calcolato sulla base del rispettivo valore patrimoniale netto di tutte le azioni in circolazione è inferiore a un quarto del capitale minimo al momento previsto dalle leggi del Lussemburgo, gli Amministratori devono sottoporre all'assemblea generale, senza limiti di quorum, una proposta di scioglimento della Società che potrà essere approvata con il voto favorevole degli azionisti titolari di un quarto delle azioni rappresentate all'assemblea.
- 21.4 L'eventuale liquidazione volontaria sarà portata a termine in conformità alle disposizioni della Legge del 2010 e della Legge del 1915, che specificano le misure da prendere per consentire agli azionisti di partecipare alla distribuzione o distribuzioni di liquidazione e, a tale riguardo, prevedono il deposito in conto terzi presso la *Caisse de Consignation* dell'eventuale importo residuo della liquidazione. I diritti sugli importi non rivendicati depositati in conto terzi decadranno alla scadenza del termine di prescrizione previsto dalle leggi del Lussemburgo.

Liquidazione di Comparti e/o Classi

- 21.5 Gli Amministratori possono richiedere la liquidazione di un Comparto e/o di una Classe se il valore complessivo del patrimonio netto del Comparto e/o Classe in questione scende a un livello tale da non consentire una gestione economicamente ragionevole o in caso di ristrutturazione. Lo stesso principio si applica anche se la liquidazione è imposta da cambiamenti nella situazione politica o economica.
- 21.6 Sino alla data di entrata in vigore della decisione, gli azionisti conservano il diritto di richiedere il rimborso gratuito delle loro azioni, al netto delle spese di liquidazione e fermo restando il principio che tutti gli azionisti riceveranno uguale trattamento. Gli Amministratori possono tuttavia stabilire una procedura diversa, nell'interesse degli azionisti del Comparto/i e/o Classe/i in questione.
- 21.7 La liquidazione di un Comparto e/o di una Classe non comporta la liquidazione di un altro Comparto e/o Classe. Solo la liquidazione dell'ultimo Comparto residuo della Società comporta la liquidazione della Società.
- 21.8 A prescindere dai diritti degli Amministratori, l'assemblea generale degli azionisti di un Comparto e/o di una Classe di un Comparto può ridurre il capitale della Società su proposta degli Amministratori ritirando dalla circolazione azioni emesse da un Comparto e rimborsando agli azionisti il Valore patrimoniale netto delle loro azioni, tenuto conto dei prezzi di liquidazione effettivi degli investimenti e delle spese di realizzazione e di tutti i costi connessi alla liquidazione calcolato il Giorno di valutazione in cui la decisione entra in vigore. Il Valore patrimoniale netto è quello del giorno in cui entra in vigore la decisione, tenuto conto dei proventi raccolti con la vendita degli attivi del Comparto e dei costi di tale liquidazione. Per una decisione

di questo tipo non è previsto alcun quorum (numero minimo di azionisti presenti rappresentanti il capitale). La decisione può essere presa con la maggioranza semplice dei voti delle azioni presenti o rappresentate all'assemblea generale.

- 21.9 Gli azionisti del Comparto e/o della Classe interessati saranno messi al corrente della decisione dell'assemblea generale degli azionisti di ritirare le azioni dalla circolazione o della decisione degli Amministratori di liquidare il Comparto e/o la Classe mediante pubblicazione conforme ai requisiti di legge. Inoltre, e se necessario ai sensi dei regolamenti di legge dei paesi in cui sono distribuite le azioni della Società, verrà effettuato un annuncio sulle pubblicazioni ufficiali di ciascun paese interessato.

Fusione della Società o di Comparti – Frazionamento di Comparti

- 21.10 Per “fusione” si intende un’operazione mediante la quale:
- 21.10.1 uno o più OICVM o loro Comparti - “l’OICVM/Comparto incorporato” - al momento dello scioglimento senza entrare in liquidazione, apporta tutte le sue attività e passività a un altro OICVM o suo Comparto - “l’OICVM/Comparto incorporante” - in cambio dell’emissione, a favore dei suoi azionisti, di azioni dell’OICVM incorporante e, se applicabile, di un pagamento in denaro non superiore al 10% del valore patrimoniale netto di tali azioni;
 - 21.10.2 due o più OICVM o loro Comparti - “gli OICVM/Comparti incorporati” - al momento dello scioglimento senza entrare in liquidazione, apportano tutte le loro attività e passività a un OICVM da essi costituito o suo Comparto - “l’OICVM/Comparto incorporante” - in cambio dell’emissione, a favore dei loro azionisti, di azioni dell’OICVM incorporante e, se applicabile, di un pagamento in denaro non superiore al 10% del valore patrimoniale netto di tali azioni;
 - 21.10.3 uno o più OICVM o loro Comparti - “l’OICVM/Comparto incorporato” - che continua a esistere fino alla copertura di tutte le passività, apporta il suo patrimonio netto a un altro Comparto dello stesso OICVM, a un OICVM di nuova costituzione o a un altro OICVM esistente o a un suo comparto, - “l’OICVM/Comparto incorporante”.
- 21.11 Le fusioni possono essere realizzati in conformità con i requisiti di forma, modalità e informazione previsti dalla Legge del 2010; le conseguenze legali delle fusioni sono disciplinate dalla legge del 2010 e in essa descritte.
- 21.12 Nelle stesse circostanze previste alla sezione precedente, gli Amministratori possono decidere di riorganizzare un Comparto e/o una Classe mediante una fusione con un altro Comparto e/o Classe esistente della Società, oppure con un altro OICVM con sede legale in Lussemburgo o in un altro Stato Membro, oppure ancora in uno altro comparto e/o classe di tale altro OICVM (il “nuovo fondo/comparto”) e di ridesignare le azioni del Comparto o della Classe in questione come azioni di un altro comparto e/o classe (in seguito ad un frazionamento o consolidamento, se necessario, e al pagamento agli azionisti dell’importo corrispondente ad eventuali frazioni di azioni). Tale decisione sarà pubblicata nello stesso modo descritto alla sezione precedente e, inoltre, la pubblicazione conterrà informazioni relative al nuovo fondo o comparto. Per un periodo di trenta giorni dopo la pubblicazione di una tale decisione, gli azionisti possono richiedere gratuitamente il rimborso o la conversione delle loro azioni.
- 21.13 Nelle stesse circostanze previste alla sezione precedente, gli Amministratori possono decidere di riorganizzare un Comparto e/o Classe mediante lo scorporo in due o più Comparti e/o Classi. Tale decisione sarà pubblicata nello stesso modo descritto prima (e, inoltre, la pubblicazione conterrà informazioni relative ai due o più nuovi Comparti). Per un periodo di trenta giorni dopo la

- pubblicazione di una tale decisione, gli azionisti possono richiedere gratuitamente il rimborso o la conversione delle loro azioni.
- 21.14 Gli azionisti del Comparto incorporato e incorporante hanno il diritto di richiedere, senza altri oneri se non quelli che il Comparto ritiene necessari per far fronte ai costi di disinvestimento, il riacquisto o rimborso delle proprie azioni o, laddove possibile, di convertirle in azioni di un altro Comparto della Società dotato di una politica d'investimento simile, oppure gli azionisti possono inoltre convertire le proprie azioni in un altro OICVM, ai sensi dell'articolo 73 della Legge del 2010. Tale diritto decorrerà a partire dal momento in cui gli azionisti dei Comparti incorporato e incorporante siano stati informati della proposta di fusione e si interromperà cinque giorni lavorativi prima della data di calcolo del rapporto di concambio.
- 21.15 Gli Amministratori possono temporaneamente sospendere la sottoscrizione, il riacquisto o il rimborso delle azioni, a condizione che tale sospensione sia finalizzata a proteggere gli azionisti.
- 21.16 Se un Comparto della Società è il Comparto incorporante, la decorrenza della fusione sarà resa nota attraverso tutti i mezzi idonei ad opera della Società e sarà comunicata al CSSF e, laddove opportuno, alle autorità competenti degli Stati Membri dell'altro OICVM coinvolto nella fusione. Nelle stesse circostanze previste al capitolo precedente, l'assemblea generale degli azionisti della SICAV può decidere senza alcun vincolo di quorum e a maggioranza semplice di fondere l'intera Società con un altro OICVM di diritto lussemburghese o avente sede legale in un altro Stato Membro dell'Unione Europea, ovvero con un loro Comparto.
- 21.17 Una fusione realizzata in conformità alle disposizioni della Legge del 2010 non può essere dichiarata nulla o non valida.

22. DOCUMENTI DISPONIBILI PER ISPEZIONE, RICHIESTE DI INFORMAZIONI E RECLAMI

Documenti disponibili per ispezione

- 22.1 I seguenti documenti sono disponibili per ispezione durante il normale orario di lavoro in qualsiasi Giorno lavorativo presso la sede legale della Società.
- 22.1.1 Lo Statuto;
- 22.1.2 L'ultimo Prospetto pubblicato;
- 22.1.3 I Documenti di informazioni chiave per gli investitori;
- 22.1.4 L'ultima relazione annuale e semestrale pubblicata; e
- 22.1.5 I contratti di sostanziale importanza.
- 22.2 Inoltre, copie dello Statuto, dell'ultimo Prospetto pubblicato, dei Documenti di informazioni chiave per gli investitori, dell'ultima relazione finanziaria e le informazioni sul portafoglio dei Comparti possono essere ottenute gratuitamente dietro richiesta dalla sede legale della Società.
- 22.3 I Documenti di informazioni chiave per gli investitori possono essere ottenuti anche in formato cartaceo o su qualsiasi altro supporto durevole concordato tra la Società o l'intermediario e l'investitore.
- 22.4 Informazioni aggiuntive sono messe a disposizione dalla Società di gestione presso la sua sede legale, dietro richiesta, ai sensi delle disposizioni delle leggi e dei regolamenti lussemburghesi. Dette informazioni aggiuntive comprendono le procedure relative ai reclami, la strategia seguita per l'esercizio dei diritti di voto della Società, la politica di emissione degli ordini di negoziazione

per conto della Società presso altre entità, la politica di esecuzione alle migliori condizioni possibili ("best execution"), nonché gli accordi concernenti le spese, le commissioni o i benefici non monetari relativi alla gestione degli investimenti e all'amministrazione della Società.

Richieste di informazioni e reclami

22.5 Chiunque desideri ricevere maggiori informazioni sulla Società o sporgere un reclamo in merito alle sue operazioni è invitato a contattare la Società o la Società di gestione.

23. LEGGE APPLICABILE

23.1 La Corte distrettuale del Lussemburgo ha competenza nella risoluzione di tutte le controversie insorte tra gli azionisti e la Società e la legge applicabile è quella lussemburghese. Le dichiarazioni contenute nel presente Prospetto si basano sulle leggi e prassi in vigore in Lussemburgo alla data del presente Prospetto e sono soggette ai cambiamenti di tali leggi e prassi.

APPENDICI

APPENDICE 1 LIMITI GENERALI D'INVESTIMENTO

Le disposizioni contenute nella presente Appendice 1 non si applicano ai Comparti Cash, salvo diversamente ed espressamente indicato nel presente Prospetto. I Comparti Cash sono soggetti alle disposizioni specifiche descritte nell'Appendice 2.

Ciascun Comparto della Società e, se un OICVM comprende più di un comparto, ciascuno di tali comparti, sono considerati come OICVM separati e distinti ai fini della presente Appendice. In base al principio della ripartizione del rischio gli Amministratori hanno il potere di determinare la politica di investimento della Società in relazione a ciascun Comparto e la valuta di denominazione di un Comparto, ferme restando le seguenti limitazioni:

1. La Società può investire in:
 - (a) Valori mobiliari e Strumenti del mercato monetario ammessi a quotazione o negoziati in un Mercato regolamentato;
 - (b) Valori mobiliari e Strumenti del mercato monetario negoziati su un altro mercato regolamentato, riconosciuto, aperto al pubblico e regolarmente funzionante di uno Stato membro dell'Unione europea;
 - (c) Valori mobiliari e Strumenti del mercato monetario ammessi a quotazione ufficiale su una borsa valori di un altro Stato ammesso o negoziati in un altro mercato regolamentato, riconosciuto, aperto al pubblico e regolarmente funzionante di uno Stato ammesso;
 - (d) Valori mobiliari e Strumenti del mercato monetario di recente emissione, sempre che le condizioni di emissione comprendano un impegno a effettuare la richiesta di ammissione a quotazione ufficiale su un Mercato regolamentato e tale ammissione sia ottenuta entro un anno dall'emissione.
 - (e) quote di OICVM e/o Altri OIC, situati o meno in uno Stato membro dell'UE, a condizione che:
 - (i) questi Altri OIC siano stati autorizzati in virtù di leggi in base a cui risultano soggetti a una vigilanza ritenuta dall'autorità di vigilanza del settore finanziario del Lussemburgo ("CSSF") equivalente a quella prevista dal diritto comunitario e che sussistano sufficienti garanzie di collaborazione tra le autorità;
 - (ii) il livello di tutela dei titolari di quote degli altri OIC sia equivalente al livello di tutela garantito ai titolari di quote di un OICVM e in particolare le norme per la custodia separata del patrimonio del fondo, l'assunzione e la concessione di crediti e le vendite allo scoperto di Valori mobiliari e Strumenti del mercato monetario siano equivalenti ai requisiti previsti dalla Direttiva 2009/65/CE e successive modifiche;
 - (iii) l'attività degli Altri OIC sia esposta in relazioni semestrali e annuali tali da consentire la formulazione di un giudizio sulle attività e sulle passività, sul reddito e sulle operazioni nel periodo di riferimento;

- (iv) non più del 10% del patrimonio dell'OICVM o degli Altri OIC di cui si prevede l'acquisto sia complessivamente investibile, ai sensi dei rispettivi documenti costitutivi, in quote di altri OCIVM o di Altri OIC.
- (f) depositi presso istituti di credito, rimborsabili a vista o con diritto di prelievo, con scadenza non superiore ai 12 mesi, a condizione che l'istituto di credito abbia sede legale in un paese che è uno Stato membro oppure se l'istituto di credito ha sede legale in uno Stato non membro dell'UE, a condizione che lo stesso sia soggetto a regole prudenziali considerate dall'autorità di vigilanza del Lussemburgo equivalenti a quelle previste dal diritto comunitario;
- (g) strumenti finanziari derivati, compresi strumenti equivalenti regolati in contanti, negoziati in un Mercato regolamentato e/o strumenti finanziari derivati negoziati over-the-counter ("derivati OTC"), a condizione che:
 - (i) i valori sottostanti siano rappresentati da strumenti ai sensi dell'Articolo 41 (1) della Legge del 2010, oppure siano indici finanziari, tassi d'interesse, tassi di cambio o valute nei quali il Comparto o Comparti sono autorizzati a investire in conformità ai rispettivi obiettivi d'investimento;
 - (ii) le controparti delle transazioni in strumenti derivati OTC siano istituti soggetti a vigilanza prudenziale e appartengano alle categorie approvate dall'autorità di vigilanza del Lussemburgo;
 - (iii) gli strumenti derivati OTC siano soggetti a valutazione affidabile e verificabile su base giornaliera e sia possibile, in qualsiasi momento, venderli a un valore equo adeguato, liquidarli o regolarli mediante operazioni di compensazione su iniziativa della Società.
 e/o
- (h) Strumenti del mercato monetario diversi da quelli negoziati in un Mercato regolamentato secondo la definizione del Glossario, purché l'emissione o l'emittente di tali strumenti siano a loro volta soggetti a una regolamentazione finalizzata alla protezione degli investitori e del risparmio, e a condizione che tali strumenti siano:
 - (i) emessi o garantiti da un ente centrale, regionale o locale, una banca centrale di uno Stato membro dell'UE, la Banca Centrale Europea, l'UE o la Banca Europea per gli Investimenti, uno Stato non membro dell'UE oppure, in caso di uno Stato federale, da uno dei membri che formano la federazione, o da un organismo internazionale di diritto pubblico a cui appartengono uno o più Stati membri dell'UE, o
 - (ii) emessi da un organismo i cui titoli sono negoziati in Mercati regolamentati;
 - (iii) emessi o garantiti da un istituto soggetto a supervisione prudenziale secondo i criteri definiti dalla legge comunitaria o da un istituto soggetto, e che si attiene, a disposizioni prudenziali ritenute dall'autorità di vigilanza del Lussemburgo non meno rigide di quelle previste dal diritto comunitario; oppure

- (iv) emessi da altro ente appartenente alle categorie approvate dall'autorità di vigilanza del Lussemburgo, a condizione che gli investimenti in questi strumenti siano soggetti a protezione degli investitori equivalente a quella descritta nel primo, nel secondo o nel terzo capoverso, e altresì a condizione che l'emittente sia una società con capitale e riserve non inferiori a dieci milioni di euro (EUR 10.000.000) e che rediga e pubblichi il bilancio annuale conformemente a quanto disposto nella quarta Direttiva 78/660/CEE o un soggetto che, in seno a un gruppo di imprese che comprende una o più società quotate in borsa, sia dedito al finanziamento del gruppo, oppure ancora un soggetto che finanzia veicoli di cartolarizzazione beneficiando di una linea di credito bancaria.

Inoltre, la Società può investire non oltre il 10% del patrimonio netto di qualsiasi Comparto in Valori mobiliari e Strumenti del mercato monetario diversi da quelli descritti al precedente punto (1).

2. La Società può detenere liquidità su base accessoria.

3. (a) (i) La Società può investire non oltre il 10% del patrimonio netto di qualsiasi Comparto in Valori mobiliari e Strumenti del mercato monetario emessi da uno stesso emittente.

(ii) La Società può investire non oltre il 20% del patrimonio totale netto di tale Comparto in depositi effettuati presso uno stesso organismo. L'esposizione al rischio di controparte di un Comparto nelle transazioni in strumenti derivati OTC non può superare il 10% del suo patrimonio netto se la controparte è uno degli istituti di credito di cui al precedente punto I. (1) f), o altrimenti il 5% del suo patrimonio netto.

(b) Inoltre, se la Società detiene, per conto di un Comparto, investimenti in Valori mobiliari e Strumenti del mercato monetario di emittenti che individualmente superino il 5% del patrimonio netto del Comparto in questione, il totale di tutti i suddetti investimenti non può rappresentare più del 40% del patrimonio netto totale del Comparto stesso.

Questo limite non si applica ai depositi e alle operazioni con derivati OTC effettuati con istituti finanziari soggetti a supervisione prudenziale.

Indipendentemente dai singoli limiti elencati nel paragrafo 3. a), la Società non può combinare, laddove ciò comporti l'investimento di oltre il 20% del suo patrimonio in un unico organismo, alcuno dei seguenti investimenti in singolo Comparto:

(i) investimenti in Valori mobiliari o Strumenti di mercato monetario emessi da tale organismo,

(ii) depositi effettuati presso tale organismo, o

(iii) esposizioni derivanti da transazioni in derivati OTC stipulate con tale organismo

(c) Il limite del 10% menzionato al precedente paragrafo 3. a) (i) può essere innalzato a un massimo del 35% se i Valori mobiliari o gli Strumenti del mercato monetario sono emessi o garantiti da uno Stato membro dell'UE, suoi

enti locali o da un altro Stato ammesso o da organizzazioni internazionali di diritto pubblico a cui appartengono uno o più Stati membri dell'UE.

- (d) Il limite del 10% menzionato al precedente paragrafo 3. a) (i) può essere innalzato a un massimo del 25% per talune obbligazioni emesse da un'istituzione creditizia avente sede legale in uno Stato membro dell'UE e soggetta per legge a speciale supervisione pubblica volta a garantire la protezione dei titolari delle obbligazioni. In particolare, gli importi derivanti dall'emissione di tali obbligazioni devono essere investiti, secondo quanto indicato dalla legge, in attività che per tutta la durata del periodo di validità delle obbligazioni siano in grado di coprire i diritti collegati a tali titoli e che, in caso di fallimento dell'emittente, siano utilizzate in via prioritaria per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi maturati. Se un Comparto investe oltre il 5% del proprio patrimonio nelle suddette obbligazioni ed emesse da uno stesso emittente, il valore complessivo di tali investimenti non può superare l'80% del valore patrimoniale di quel Comparto.
- (e) I Valori mobiliari e gli Strumenti del mercato monetario di cui ai paragrafi 3. c) e III. d) non saranno inclusi nel calcolo del limite del 40% indicato al precedente paragrafo 3. b).

I limiti indicati nei commi a), b) c) e d) non possono essere combinati, di conseguenza gli investimenti in Valori mobiliari e Strumenti del mercato monetario emessi da uno stesso emittente e in depositi o strumenti finanziari derivati effettuati presso uno stesso emittente non possono in ogni caso superare nel complesso il 35% del patrimonio netto di qualsiasi Comparto;

Le società appartenenti allo stesso gruppo per finalità di consolidamento dei bilanci, secondo le definizioni della direttiva 83/349/CEE o in conformità ai principi contabili internazionali riconosciuti, sono considerate un unico ente ai fini del calcolo dei limiti descritti nel presente paragrafo 3.

La Società non può investire complessivamente più del 20% del patrimonio netto di qualsiasi Comparto in Valori mobiliari e Strumenti del mercato monetario di uno stesso gruppo.

- (f) **In deroga alle precedenti disposizioni, la Società è autorizzata a investire fino al 100% del patrimonio netto di qualsiasi Comparto, in conformità al principio della ripartizione del rischio, in Valori mobiliari e Strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato membro dell'UE, da sue autorità locali o enti, o da un altro Stato membro dell'OCSE, Singapore o qualsiasi altro Stato membro del Gruppo dei Venti, Repubblica Popolare Cinese compresa, o da organismi internazionali di diritto pubblico a cui aderiscono uno o più Stati membri dell'UE, a condizione che tale Comparto detenga titoli di almeno sei emissioni diverse e i titoli di un'emissione non rappresentino oltre il 30% del patrimonio netto complessivo del Comparto in questione.**

4. Impregiudicati i limiti di cui al paragrafo 5, i limiti precisati al paragrafo 3 possono essere innalzati a un massimo del 20% per investimenti in azioni e/o obbligazioni emesse dallo stesso emittente se l'obiettivo della politica di investimento di un Comparto consiste nel replicare la composizione di un determinato indice azionario od obbligazionario il quale sia sufficientemente diversificato, rappresenti un benchmark adeguato per il mercato a cui si riferisce, sia pubblicato in modo conforme e divulgato nella politica d'investimento del Comparto in questione.

Il limite indicato nel paragrafo a) è aumentato al 35% se ciò è giustificato da eccezionali condizioni di mercato, in particolare nei Mercati regolamentati dove alcuni Valori mobiliari o Strumenti del mercato monetario sono fortemente dominanti. L'investimento fino a questo limite è permesso solo per un unico emittente.

5. La Società non è autorizzata ad acquisire azioni con diritti di voto che le consentirebbero di esercitare un'influenza significativa sulla gestione dell'emittente.

Ciascun Comparto non può acquisire più del:

- 10% delle azioni senza diritto di voto di uno stesso emittente;
- 10% dei titoli di debito di uno stesso emittente;
- 10% degli Strumenti del mercato monetario di uno stesso emittente.

I limiti esposti al secondo e quarto capoverso possono essere derogati al momento dell'acquisizione, qualora in tale momento non fosse possibile determinare l'importo lordo dei titoli di debito o degli Strumenti del mercato monetario ovvero l'importo netto degli strumenti emessi.

Le disposizioni del paragrafo 5. non si applicano ai Valori mobiliari e agli Strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato membro dell'UE, da sue autorità locali o da qualsiasi altro Stato ammesso, o emesse da organismi internazionali di diritto pubblico a cui aderiscono uno o più Stati membri dell'UE.

Queste disposizioni non si applicano, inoltre, alle azioni detenute dalla Società nel capitale di una società costituita in uno Stato non membro dell'UE che investa il proprio patrimonio principalmente in titoli di emittenti che hanno sede legale in tale Stato, qualora in base alle leggi di tale Stato questa partecipazione sia l'unico modo in cui la Società può investire nei titoli di emittenti di quello Stato, a condizione che la politica d'investimento della società dello Stato non UE sia conforme ai limiti di cui ai paragrafi 3., 5. e 6. a), b), c) e d).

6. (a) La Società può acquisire quote degli OICVM e/o degli Altri OIC di cui al paragrafo 1. (1) e) se non oltre il 10% del patrimonio netto di un Comparto è investito in quote di altri OICVM o Altri OIC, salvo diversa disposizione dell'Appendice del Comparto in relazione a un determinato Comparto.

Ai fini dell'applicazione del limite di investimento, ciascun comparto di un OIC multicomparto va considerato un emittente separato, a condizione che risulti soddisfatto il principio di segregazione degli obblighi dei vari comparti nei confronti di terzi.

(b) Ai fini dei limiti d'investimento riportati al precedente punto 3. non è necessario tenere in considerazione gli investimenti sottostanti detenuti dall'OICVM o dagli altri OIC in cui la Società investe.

(c) Se la Società investe in quote di altri OICVM o Altri OIC collegati alla Società da una gestione o un controllo comuni, non sarà possibile addebitare alla Società commissioni di sottoscrizione o rimborso per i suoi investimenti nelle quote di tali altri OICVM e/o Altri OIC. Inoltre, le commissioni di gestione totali che possono essere addebitate alla Società ed ad altri OICVM e/o OIC in cui la Società investe una quota significativa del proprio patrimonio non possono superare il 3,50%. La Società indicherà nella relazione annuale le commissioni di gestione complessive addebitate sia al Comparto rilevante, che

all'OICVM e agli Altri OIC in cui tale Comparto ha investito nel periodo di riferimento.

- (d) Nessun Comparto può detenere più del 25% delle quote di uno stesso OICVM e/o Altro OIC. È prevista una deroga a tale limite al momento dell'acquisto, qualora in tale momento non sia possibile calcolare il valore lordo delle quote in circolazione. Nel caso di OICVM o Altri OIC multicomparto, tale limite si applica a tutte le quote emesse dall'OICVM/OIC interessato, per tutti i comparti combinati.

7. In ottemperanza alle leggi e ai regolamenti applicabili, qualsiasi Comparto della Società (di seguito denominato il "Comparto Feeder") può essere autorizzato a investire almeno l'85% dei suoi attivi in quote di un altro OICVM o suo portafoglio (l'"OICVM Master"). Un Comparto Feeder può investire fino al 15% del proprio patrimonio in uno o più dei seguenti strumenti:

- attività liquide accessorie in conformità con II;
- strumenti finanziari derivati, utilizzabili solo a fini di copertura;
- beni mobili e immobili indispensabili per lo svolgimento diretto della sua attività.

Per potersi conformare a quanto disposto dall'articolo 42 (3) della Legge del 2010, il Comparto Feeder deve calcolare la sua esposizione globale in strumenti finanziari derivati combinando la propria esposizione diretta di cui al secondo capoverso del precedente paragrafo con:

- l'effettiva esposizione dell'OICVM Master a strumenti finanziari derivati, in proporzione all'investimento del Comparto Feeder nell'OICVM Master; o
- la massima esposizione globale potenziale dell'OICVM Master agli strumenti finanziari derivati, come da regolamenti di gestione dell'OICVM Master o dai suoi atti costitutivi, in proporzione all'investimento del Comparto Feeder nell'OICVM Master.

Un Comparto della Società può inoltre, nella massima misura consentita dalle leggi e dai regolamenti applicabili, ma nel rispetto delle condizioni previste dalle leggi e dai regolamenti applicabili, essere lanciato o convertito in un OICVM Master ai sensi dell'Articolo 77(3) della Legge del 2010.

8. Un Comparto (il "Comparto investente") può sottoscrivere, acquisire e/o detenere titoli per emissione o emessi da uno o più Comparti della Società (ciascuno un "Comparto target") senza che la Società debba sottostare ai requisiti della Legge del 1915 in relazione alla sottoscrizione, acquisizione e/o detenzione delle sue azioni da parte di una società; sempre che:

- il Comparto investente non investa più del 10% del suo valore patrimoniale netto in uno stesso Comparto target; e
- il Comparto target non investa, a sua volta, nel Comparto investente che ha investito nel Comparto target in questione; e
- la politica d'investimento del Comparto target la cui acquisizione è contemplata non consenta a tale Comparto target di investire più del 10% del suo patrimonio netto in OICVM e OIC; e

- i diritti di voto eventualmente connessi alle azioni del Comparto target detenute dal Comparto investente rimangano sospese per tutto il tempo che sono detenute dal Comparto investente interessato e fatta salva l'adeguata tenuta dei conti e le attività di rendicontazione periodica; e
- in ogni caso, per il periodo in cui questi titoli sono detenuti dal Comparto investente, il loro valore non verrà preso in considerazione per il calcolo del patrimonio netto della Società a scopo di verifica del rispetto della soglia minima di patrimonio netto imposta dalla Legge del 2010.

9. La Società dovrà assicurarsi, in relazione a ciascun Comparto, che l'esposizione globale in strumenti finanziari derivati non superi il valore del patrimonio netto complessivo del Comparto in questione.

L'esposizione è calcolata tenendo conto del valore attuale degli attivi sottostanti, del rischio di controparte, dei movimenti di mercato attesi e del tempo a disposizione per liquidare le posizioni. Ciò si applica anche ai paragrafi seguenti.

Se la Società investe in strumenti finanziari derivati, l'esposizione agli attivi sottostanti non può superare nel complesso i limiti di investimento indicati al punto III. Se la Società investe in strumenti finanziari derivati indicizzati, questi investimenti non vanno tenuti presenti ai fini del calcolo dei limiti previsti al punto 3.

Se un Valore mobiliare o uno Strumento del mercato monetario contiene un derivato, quest'ultimo deve essere tenuto presente ai fini dell'osservanza dei requisiti previsti da questo limite.

10. (a) La Società non può assumere in prestito, per conto di qualsiasi Comparto, importi superiori al 10% del patrimonio netto complessivo del Comparto in questione, inoltre tali prestiti dovranno essere ottenuti da banche per periodi di durata temporanea e ferma restando la possibilità di acquistare valute straniere mediante prestiti back-to-back;
- (b) La Società non può concedere prestiti o costituirsi come garante per terzi.
- (c) Questa limitazione non vieta alla Società di (i) acquistare Valori mobiliari, Strumenti del mercato monetario o gli altri strumenti finanziari menzionati al punto 1. (1) e, g) e h) che non siano interamente versati, e (ii) svolgere attività di prestito titoli ammesse che non siano considerate attività di concessione di credito.
- (d) La Società non può effettuare vendite allo scoperto di Valori mobiliari, Strumenti del mercato monetario o altri strumenti finanziari.
- (e) La Società non può acquisire beni mobili o immobili.
- (f) La Società non può acquisire metalli preziosi o certificati rappresentativi degli stessi.

11. Se i limiti percentuali indicati nelle precedenti limitazioni vengono superati per motivi esterni al controllo della Società o in conseguenza all'esercizio di diritti di sottoscrizione, la stessa deve considerare come obiettivo prioritario nelle sue operazioni di vendita l'adozione di misure di rimedio a tale situazione, tenendo conto degli interessi dei suoi azionisti.

La Società dovrà altresì osservare gli ulteriori limiti eventualmente imposti dalle autorità regolamentari del paese in cui sono distribuite le azioni.

Nei primi sei mesi dopo il lancio, i nuovi Comparti possono derogare ai limiti di cui ai punti 3., 4. e 6. a), b) e c), pur continuando a osservare il principio di ripartizione del rischio.

12. Uso di tecniche e strumenti relativi a Valori mobiliari e Strumenti del mercato monetario

(a) Disposizioni generali

La Società può utilizzare tecniche e strumenti che comprendono titoli e Strumenti del mercato monetario, a condizione che tali strumenti e tecniche siano utilizzati a fini di gestione efficiente del portafoglio (le "tecniche"), nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla CSSF. Se queste transazioni comportano l'utilizzo di strumenti derivati, i termini e limiti devono essere conformi alle disposizioni della Legge del 2010. L'utilizzo di queste tecniche e strumenti deve essere effettuato nell'interesse degli investitori.

La Società è tenuta a rispettare, in relazione alle operazioni svolte, tutte le norme previste dalla legge del 17 dicembre 2010 e dalla Circolare CSSF 08/356, nonché da qualsiasi legge, regolamento e disposizione integrativi, tra cui la Circolare 14/592 della CSFF e successive modifiche e integrazioni, applicabili a tali operazioni.

Nell'esecuzione di tali operazioni la Società non può in alcun caso deviare dai propri obiettivi d'investimento. Analogamente, l'utilizzo di tali tecniche non deve produrre un significativo aumento del livello di rischio del Comparto in questione rispetto al livello di rischio originale (cioè senza ricorso a tali tecniche).

I rischi inerenti l'uso di queste tecniche sono essenzialmente comparabili ai rischi associati all'utilizzo di derivati (in particolare il rischio di controparte). Per tale motivo si fa rimando alle informazioni contenute nella precedente sezione intitolata "Rischi connessi all'utilizzo di strumenti derivati". La Società garantisce, direttamente o tramite i suoi fornitori di servizi, il monitoraggio e la gestione dei rischi assunti tramite il ricorso a queste tecniche, e in particolare il rischio di controparte, nel contesto delle sue procedure di gestione del rischio. Il monitoraggio dei potenziali conflitti di interesse inerenti le operazioni concluse con società associate alla Società viene svolto essenzialmente tramite la revisione regolare dei contratti e dei processi corrispondenti.

La Società si assicura inoltre di poter recedere in qualsiasi momento da qualsivoglia contratto stipulato nel contesto dell'utilizzo di tecniche e strumenti per l'efficace gestione del portafoglio e che i titoli e/o la liquidità della rispettiva controparte possano essere recuperati dalla Società. Inoltre, la liquidità dovrebbe comprendere gli interessi maturati sino al momento del recupero.

La Società si assicura altresì che, malgrado l'utilizzo di queste tecniche e strumenti, le richieste di rimborso degli investitori possano essere soddisfatte in qualsiasi momento.

Nel contesto dell'utilizzo di tecniche e strumenti per la gestione efficace del portafoglio, la Società può concludere operazioni di gestione efficiente del portafoglio su Valori mobiliari e Strumenti del mercato monetario (ai sensi e in base alle condizioni previste dalle leggi e dai regolamenti applicabili, dalle circolari emesse di volta in volta dalla CSSF e in particolare, ma non soltanto, le circolari CSSF 08/356 e 14/592, le linee guida ESMA 2014/937 e il regolamento (UE) 2015/2365) come transazioni di prestito titoli attivo e passivo, operazioni di pronti contro termine attivo e passivo, in conformità alle condizioni

descritte nel Prospetto (Allegato I) e all'obiettivo e alla politica di investimento di ciascun Comparto. L'utilizzo di tali tecniche e strumenti non dovrebbe determinare alcuna variazione dell'obiettivo d'investimento o sostanziale aumento del profilo di rischio dichiarati di qualsiasi Comparto.

Le controparti delle operazioni di finanziamento tramite titoli ("SFT") sono istituti soggetti a vigilanza prudenziale e appartengono alle categorie approvate dalla CSSF. Le controparti delle tecniche di gestione efficiente del portafoglio devono essere soggette a norme di vigilanza prudenziale considerate dalla CSSF equivalenti a quelle previste dalle leggi dell'UE. Ai fini del calcolo dei limiti al rischio di controparte previsti dai Limiti d'investimento di questa Appendice è necessario considerare l'esposizione al rischio di controparte derivante dalle operazioni di prestito titoli in combinazione con quella degli strumenti finanziari derivati OTC. L'approvazione delle controparti si basa su vari principi che comprendono, ad esempio, il merito di credito, la reputazione e l'esperienza della controparte rilevante nel regolare operazioni di questo tipo e della sua disponibilità a fornire capitale.

(b) Transazioni di prestito titoli attivo e passivo

Le transazioni di prestito titoli attivo e passivo sono operazioni in cui un prestatore trasferisce titoli o strumenti a un prestatario, il quale si impegna a restituirli in una data futura o dietro richiesta del prestatore; la transazione si considera un prestito attivo per la parte che trasferisce i titoli o gli strumenti e un prestito passivo per la parte a cui gli stessi vengono trasferiti.

La Società può concedere in prestito a terzi una parte del suo portafoglio titoli ("prestito titoli"). In generale, tali operazioni di prestito possono essere effettuate soltanto tramite stanze di compensazione riconosciute, quali Clearstream International o Euroclear, o per il tramite di istituti finanziari di prim'ordine specializzati in queste attività e con le modalità da essi specificate. Nelle operazioni di prestito titoli la Società deve, in linea di principio, ricevere una garanzia collaterale di valore minimo complessivo corrispondente a quello dei titoli concessi in prestito, maggiorato degli interessi eventualmente maturati. La garanzia collaterale deve essere costituita dagli strumenti finanziari ammessi dalle leggi del Lussemburgo. Detta garanzia non è richiesta se le operazioni di prestito titoli sono effettuate per il tramite di Clearstream International o Euroclear o altra organizzazione che garantisca che il valore dei titoli concessi in prestito sia rimborsato. Le disposizioni della sezione intitolata "Gestione del collaterale" si applicano di conseguenza alla gestione del collaterale depositato presso la Società nel contesto di operazioni di prestito titoli.

Il compenso spettante ai fornitori che offrono servizi di prestito titoli alla Società è conforme agli standard di mercato. L'importo di tale compenso viene rivisto e, se del caso, adeguato con frequenza annuale da un organismo indipendente. Informazioni sui beneficiari di questi compensi e altri compensi indiretti, sull'importo di tali compensi ed eventuali collegamenti tra i beneficiari dei compensi e la Società e/o il Depositario sono riportate nella rispettiva relazione annuale o semestrale.

La Società ha inoltre redatto degli accordi quadro interni sulle attività di prestito titoli, i quali contengono, tra l'altro, le definizioni applicabili, la descrizione dei principi e degli standard di gestione contrattuale delle operazioni di prestito titoli, della qualità del collaterale, delle controparti approvate, della gestione del rischio, dei compensi spettanti a terzi e alla Società, nonché le informazioni da pubblicare nelle relazioni annuali e semestrali. Per quanto concerne i redditi generati dalle attività di prestito titoli, parte degli stessi viene accreditata ai Comparti partecipanti. La Società di gestione non percepisce alcuna parte dei redditi generati dalle attività di prestito titoli.

I Comparti devono assicurarsi che il volume di operazioni di prestito titoli sia mantenuto a un livello adeguato o di avere il diritto di ottenere la restituzione dei titoli prestati per essere in grado di soddisfare in qualsiasi momento le richieste di rimborso.

Il processo di prestito titoli comprende l'analisi del merito di credito della controparte e della qualità del collaterale tramite la scelta di organizzazioni con bilanci solidi e rating di livello elevato quanto quello dell'agente di prestito titoli; gli attivi oggetto del prestito devono essere affidati in custodia a un depositario solido e stabile, in grado di sostenere e resistere a situazioni di incertezza finanziaria di lungo termine e mantenere una copertura assicurativa integrale, a prescindere dalla volatilità del mercato, a istituti finanziari di prim'ordine specializzati in questo tipo di attività e applicando le procedure indicate.

(c) Accordi di pronti contro termine attivo e passivo

La Società può, in relazione a ciascun Comparto, effettuare anche operazioni di pronti contro termine ("pronti contro termine attivo" o "pronti contro termine passivo") che comportino la vendita/l'acquisto di titoli con patto di riacquisto/rivendita dei titoli venduti/acquistati a un prezzo (maggiorato) entro una determinata scadenza.

I pronti conto termine sono operazioni disciplinate da un contratto in base a cui una parte vende a una controparte titoli o strumenti impegnandosi al contempo a riacquistare gli stessi o altri titoli o strumenti analoghi dalla controparte a un prezzo specifico in data futura stabilita, o da stabilirsi, ad opera del trasferente. Tali operazioni sono comunemente dette pronti contro termine attivi per la parte che vende i titoli o gli strumenti e pronti contro termine passivi per la controparte che li acquista.

Tutte le operazioni di pronti contro termine sono soggette alle seguenti condizioni:

- La vendita/acquisto di titoli in base a un contratto di pronti contro termine è consentita solo con controparti che siano istituti finanziari di prim'ordine specializzati in questo tipo di operazioni.

- Se il contratto di pronti contro termine è valido, i titoli acquistati non possono essere venduti prima che la controparte abbia esercitato il diritto di riacquisto o prima della scadenza fissata per l'esercizio di tale diritto.

- I titoli sottostanti gli strumenti finanziari derivati concessi o assunti in prestito ai sensi di un contratto pronti contro termine passivo non possono essere venduti in base a contratti di pronti contro termine.

Ciascun Comparto può dover sostenere costi e spese connessi alle tecniche di gestione efficiente del portafoglio. In particolare, i Comparti possono versare, a titolo di corrispettivo dei servizi prestati e dei rischi assunti, commissioni ad agenti o altri intermediari che potrebbero essere società consociate del Depositario, del Gestore degli investimenti o della Società di gestione. Tali commissioni possono essere di importo fisso o variabile. Informazioni sui costi diretti e indiretti delle transazioni e delle commissioni versate da ciascun Comparto, nonché sull'identità delle entità a cui tali commissioni e spese sono pagate e dei loro rapporti, se del caso, con il Depositario, il Gestore degli investimenti o la Società di gestione sono pubblicate nella Relazione annuale.

Tutti i ricavi generati dalle tecniche di gestione efficiente del portafoglio, al netto delle spese e dei costi operativi diretti e indiretti, sono riaccreditati ai Comparti.

(d) Strumenti finanziari derivati negoziati fuori borsa (OTC)

Ogni Comparto può investire in strumenti finanziari derivati negoziati fuori borsa tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, total return swap o altri strumenti finanziari derivati con caratteristiche analoghe (ai sensi e in base alle condizioni previste dalle leggi e dai regolamenti applicabili, dalle circolari emesse di volta in volta dalla CSSF, in particolare, ma non soltanto, il regolamento (UE) 2015/2365), conformemente alle condizioni riportate in questa Appendice e all'obiettivo e alla politica d'investimento di ciascun Comparto. I suddetti strumenti finanziari derivati OTC saranno affidati in custodia al Depositario.

Un total return swap è un accordo in base a cui una parte (total return payer) trasferisce alla controparte (total return receiver) il rendimento economico complessivo di un'obbligazione di riferimento. Il rendimento economico complessivo è formato da interessi e commissioni, plusvalenze o minusvalenze generate dai movimenti di mercato e perdite sui crediti.

I total return swap stipulati da un Comparto possono essere funded e/o unfunded, a seconda di quanto indicato negli obiettivi e nella politica d'investimento di ciascun Comparto, se applicabile. Uno swap unfunded è uno swap in cui il total return receiver non effettua alcun pagamento alla sottoscrizione del contratto. Uno swap funded è uno swap in cui alla sottoscrizione del contratto il total return receiver versa un importo in contanti per ottenere il trasferimento del rendimento totale dell'attività di riferimento. Gli swap funded tendono ad essere più costosi a causa dell'obbligo di effettuare il pagamento iniziale.

Ulteriori informazioni sulle operazioni di finanziamento tramite titoli e sui total return swap per ciascun Comparto sono riportate negli obiettivi e nella politica d'investimento di ciascun Comparto.

Ciascun Comparto può dover sostenere costi e spese in relazione a total return swap o altri strumenti finanziari derivati con caratteristiche simili alla conclusione di contratti total return swap e/o in caso di oscillazioni del loro valore nominale. Tali costi e spese possono essere di importo fisso o variabile. Informazioni sui costi e sulle spese diretti e indiretti sostenuti da ciascun Comparto, nonché sull'identità dei beneficiari di tali pagamenti e degli eventuali rapporti degli stessi con il Depositario, il Gestore degli investimenti o la Società di gestione, se del caso, sono pubblicate nella Relazione annuale.

Tutti i ricavi generati dai total return swap, al netto delle spese e dei costi operativi diretti e indiretti, sono riaccreditati ai Comparti.

(e) Altre tecniche e strumenti

Le tecniche e gli strumenti sopra descritti possono essere modificati dalla Società qualora vengano sviluppati e offerti sul mercato finanziario nuovi strumenti e tecniche, a condizione che questi siano conformi alla politica e ai limiti di investimento del rispettivo Comparto e alla Legge del 2010.

13. Gestione del rischio

• **Gestione di garanzie collegate a operazioni OTC**

Se conclude operazioni OTC, la Società si espone ai rischi associati al merito creditizio delle controparti OTC: quando stipula contratti future o di opzione, ovvero ricorre ad altre tecniche con strumenti derivati, la Società infatti accetta il rischio che una controparte dell'operazione OTC possa non adempiere (o non riesca ad adempiere) i propri obblighi assunti nel quadro di un contratto o di più contratti. Il rischio di controparte può essere ridotto depositando una garanzia (vedi sopra).

La garanzia ricevuta dalla Società può essere utilizzata per ridurre la sua esposizione al rischio di controparte se essa soddisfa i criteri sanciti dalle leggi e normative vigenti, nonché dalle circolari emesse di volta in volta dalla CSSF, segnatamente in termini di liquidità, valutazione, qualità del credito dell'emittente, correlazione, rischi legati alla gestione delle garanzie e utilizzabilità. Nello specifico, una garanzia deve conformarsi ai criteri di cui all'articolo 43 paragrafi da (a) a (h) della Circolare 14/592 della CSSF, che recepisce gli orientamenti emanati dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) "ESMA 2014/937":

- a) liquidità - qualsiasi garanzia ricevuta non in contanti deve essere estremamente liquida e negoziata su un Mercato regolamentato o un sistema multilaterale di negoziazione con prezzi trasparenti, in modo che possa essere venduta rapidamente a un prezzo che si avvicini alla valutazione precedente alla vendita. Le garanzie ricevute devono inoltre rispettare le disposizioni di cui all'articolo 56 della direttiva OICVM;
- b) valutazione - le garanzie ricevute devono essere valutate almeno con frequenza giornaliera e le attività che presentano un'elevata volatilità dei prezzi non devono essere accettate come garanzie, a meno che non siano applicati scarti di garanzia (haircut) adeguatamente prudenti;
- c) qualità del credito dell'emittente - le garanzie ricevute devono essere di alta qualità;
- d) correlazione - le garanzie ricevute dagli OICVM devono essere emesse da un soggetto indipendente dalla controparte e non devono mostrare un'elevata correlazione con l'andamento della controparte;
- e) diversificazione delle garanzie (concentrazione delle attività) - le garanzie devono essere sufficientemente diversificate in termini di paesi, mercati ed emittenti. Il criterio di diversificazione sufficiente rispetto alla concentrazione dell'emittente si considera rispettato se l'OICVM riceve da una controparte di gestione efficiente del portafoglio e di operazioni su strumenti finanziari derivati OTC un paniere di garanzie con un'esposizione massima verso un determinato emittente pari al 20% del suo NAV. Quando gli OICVM sono esposti a diverse controparti, i differenti panieri di garanzie devono essere aggregati per calcolare il limite del 20% di esposizione a un singolo emittente. In deroga a questo comma, un OICVM può essere pienamente garantito in Valori mobiliari e Strumenti del mercato monetario diversi emessi o garantiti da uno Stato membro, da uno o più dei suoi enti locali, da uno Stato membro dell'OCSE o da un organismo internazionale di diritto pubblico di cui fanno parte uno o più Stati membri. Un OICVM di questo tipo deve ricevere valori di almeno sei emissioni differenti, ma i valori di una singola emissione non possono superare il 30% del suo NAV. L'OICVM che intende essere pienamente garantito in valori emessi o garantiti da uno Stato membro deve indicare tale intenzione nel suo prospetto. Deve inoltre individuare gli Stati membri, gli enti locali o gli organismi pubblici internazionali che emettono o garantiscono valori che sono in grado di accettare come garanzie per più del 20% del loro NAV;
- f) i rischi legati alla gestione delle garanzie, ad esempio i rischi operativi e legali, devono essere individuati, gestiti e mitigati dal processo di gestione del rischio;
- g) in caso di trasferimento del titolo, le garanzie ricevute devono essere detenute dal depositario dell'OICVM. Per altri tipi di contratto di garanzia, le garanzie

possono essere detenute da un depositario terzo soggetto a vigilanza prudenziale e non legato al prestatore della garanzia;

- h) le garanzie ricevute devono poter essere pienamente utilizzabili dagli OICVM in qualsiasi momento, senza alcun riferimento alla controparte né l'approvazione di quest'ultima.

Fatte salve le precedenti condizioni, la politica delle garanzie della Società è la seguente. I Comparti devono assicurare che la controparte consegni la garanzia in forma di titoli conformi ai regolamenti lussemburghesi applicabili e in linea con i requisiti dettati nel presente Prospetto. La garanzia può essere rilasciata sotto forma di attività liquide in valute estremamente liquide, azioni facilmente liquidabili, e titoli di Stato con rating elevato. Il Gestore degli investimenti accetterà a garanzia solo gli strumenti finanziari che (a seguito di valutazione oggettiva e adeguata) possano essere liquidati in un arco di tempo ragionevole. La Società di gestione, o un fornitore di servizi nominato dalla stessa, deve valutare il valore della garanzia con frequenza almeno giornaliera. Il valore della garanzia deve essere superiore al valore della posizione assunta dalla rispettiva controparte dell'operazione OTC. Tuttavia, questo valore potrebbe oscillare tra due valutazioni consecutive. Dopo ogni valutazione, tuttavia, ci si assicura (eventualmente esigendo garanzie aggiuntive) che la garanzia venga aumentata dell'importo necessario a pareggiare il valore della posizione della rispettiva controparte dell'operazione OTC (valutazione ai prezzi di mercato). Per tenere correttamente conto dei rischi legati alla garanzia in questione, la Società di gestione determina se il valore della garanzia da esigere debba essere aumentato, oppure se questo valore debba essere scontato in una misura calcolata secondo un approccio conservativo (haircut). Quanto maggiore è la possibile oscillazione di valore della garanzia, tanto superiore sarà lo sconto. Lo sconto è massimo per le azioni. I titoli depositati come garanzia non possono essere emessi dalla corrispondente controparte dell'operazione OTC o esibire una correlazione elevata con questa controparte. Per questa ragione non si accettano come garanzia azioni del settore finanziario. I titoli depositati come garanzia sono detenuti presso il Depositario a favore della Società e non possono essere venduti, investiti o impegnati dal Gestore degli investimenti.

Il Gestore degli investimenti deve istituire regolamenti interni che stabiliscano in dettaglio i suddetti requisiti e valori, in particolare con riferimento ai tipi di garanzia accettati, agli importi da sommare e sottrarre dalle relative garanzie e alla politica di investimento per i fondi liquidi depositati come garanzia. Si applicano haircut al valore del collaterale in conformità al processo di gestione del rischio della Società di gestione, come indicato nella presente Appendice.

Il Gestore degli investimenti deve assicurarsi che le garanzie ricevute siano sufficientemente diversificate, soprattutto in termini di paesi, mercati e ripartizione del rischio di concentrazione. Nell'ultimo caso, si ritiene che il rischio sia sufficientemente diversificato se i Valori mobiliari e gli Strumenti del mercato monetario detenuti come garanzia ed emessi da un unico emittente non superano il 20% del patrimonio netto del rispettivo Comparto.

In deroga al paragrafo che precede e in conformità al punto modificato 43(e) delle Linee guida ESMA su ETF e altri OICVM datate 1° agosto 2014 (ESMA/2014/937), la Società può essere interamente collateralizzata con vari Valori mobiliari e Strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato membro dell'UE, una o più delle sue autorità locali, uno Stato non membro, o un ente pubblico internazionale a cui appartengano uno o più Stati membri della UE. In tal caso, la Società deve assicurarsi di ricevere titoli di almeno sei emissioni diverse, con i titoli di una singola emissione che non possono costituire oltre il 30% del patrimonio netto del rispettivo Comparto.

Detta garanzia non è richiesta se le operazioni di prestito titoli sono effettuate per il tramite di Clearstream International o Euroclear o altra organizzazione che garantisca che il valore dei titoli concessi in prestito sia rimborsato. Le disposizioni dettagliate con i requisiti di cui nel presente Prospetto si applicano analogamente alla gestione del collaterale che resta alla Società nell'ambito del prestito di titoli.

Le garanzie depositate in contanti possono essere investite dal Gestore degli investimenti. È consentito effettuare investimenti esclusivamente in: depositi a vista o depositi; titoli di Stato con rating elevato; operazioni di pronti contro termine, purché la controparte sia uno degli istituti di credito di cui al precedente punto 1. (f) e il Gestore degli investimenti abbia il diritto di estinguere l'operazione in qualsiasi momento e di richiedere il rimborso dell'importo investito (incl. gli interessi maturati); strumenti del mercato monetario a breve termine ai sensi delle linee guida del CESR 10-049 sulla definizione comune di fondi del mercato monetario europeo. Le limitazioni elencate nel paragrafo precedente si applicano anche alla diversificazione del rischio di concentrazione.

La garanzia non in forma di contanti a beneficio di un Comparto non può essere venduta, reinvestita o costituita in pegno. La garanzia liquida reinvestita deve essere diversificata in conformità ai requisiti di diversificazione applicabili alle garanzie in contanti indicati in precedenza. Il reinvestimento delle garanzie in contanti comporta taluni rischi per il Comparto, come descritto nella presente Appendice.

Se la Società è tenuta a rilasciare una garanzia ai sensi di un accordo vigente, tale garanzia deve essere detenuta in custodia presso la Banca depositaria a favore della Società. Fallimenti ed eventi di insolvenza o altri eventi di credito attribuibili al Depositario o verificatisi nella rete della sua banca sub-depositaria/corrispondente possono comportare un ritardo o altrimenti una restrizione nell'esercizio dei diritti della Società in relazione alla garanzia. Se la Società è tenuta a rilasciare una garanzia ai sensi di un accordo vigente, allora tale garanzia deve essere trasferita alla controparte dell'operazione OTC, come concordato tra il Gestore degli investimenti e la controparte dell'operazione OTC. Fallimenti ed eventi di insolvenza o altri eventi di credito attribuibili alla controparte dell'operazione OTC, al Depositario o verificatisi nella rete della sua banca sub-depositaria/corrispondente possono comportare un ritardo, una restrizione nell'esercizio dei diritti o nel riconoscimento della SICAV in relazione alla garanzia o addirittura una loro cancellazione, che potrebbe anche arrivare a costringere la Società ad adempiere i propri obblighi assunti nel quadro dell'operazione OTC, a prescindere da qualsivoglia garanzia precedentemente messa a disposizione per coprire tale obbligazione. Gli Amministratori della Società di gestione e/o della Società dovranno decidere, tramite accordo quadro interno, i dettagli dei requisiti e dei valori sopra menzionati, soprattutto in merito ai tipi di garanzie accettate, agli importi da aggiungere a, e da sottrarre da, la rispettiva garanzia, nonché la politica d'investimento dei contanti depositati come garanzia. Questo accordo quadro viene eventualmente rivisto e modificato dagli Amministratori della Società con regolare frequenza.

Gli investitori devono considerare la possibilità che la Società subisca una perdita qualora reinvesta la garanzia in contanti ricevuta. Tale perdita può originare da una riduzione del valore dell'investimento effettuato con la garanzia in contanti ricevuta. Una riduzione del valore dell'investimento della garanzia in contanti ridurrebbe l'importo della garanzia che la Società è tenuta a restituire alla controparte al momento della scadenza della transazione. La Società potrebbe dover colmare la differenza di valore tra la garanzia originariamente ricevuta e l'importo disponibile per la restituzione alla controparte, subendo quindi una perdita.

Il rischio di controparte massimo della Società nel quadro di operazioni OTC è attualmente inferiore alla soglia del 10% indicata dalla Legge del 2010. Di conseguenza, le operazioni OTC non sono garantite e non è attualmente applicabile alcun haircut.

I seguenti haircut si applicano alla garanzia ricevuta dalla Società:

Categorie di investimento idonee come garanzia	Haircut (% dedotta dal valore di mercato)
<u>Obbligazioni Governative</u> Titoli emessi o garantiti da uno degli Stati membri del G10	2%
<u>Obbligazioni societarie</u> <u>Titoli a reddito fisso o variabile con un rating effettivo a lungo termine almeno pari ad A2 (Moody's) o A (S&P)</u>	5%
<u>Azioni</u> Austria - ATX Belgio - BEL20 Europa (EURO STOXX 50) - SX5E Finlandia (OMX Helsinki 25) - HEX25 Francia (CAC 40) - CAC Germania - DAX Giappone (NIKKEI 225) - NKY Paesi Bassi - AEX Svezia (OMX Stockolm 30) - OMX Svizzera (Swiss Market, SPI Swiss Performance) - SPI/SMI Regno Unito (FTSE 100) - UKX Stati Uniti (Dow Jones, S&P 500)	15%

Performance storica

La performance storica di ciascun Comparto è riportata nel "Documento di informazioni chiave per gli investitori" del Comparto stesso.

Total Expense Ratio ("TER")

Il TER esprime il rapporto tra l'importo lordo dei costi del fondo e il suo patrimonio netto medio. Il TER di ciascun Comparto è indicato nella relazione annuale.

APPENDICE 2 DISPOSIZIONI SPECIFICHE APPLICABILI AI COMPARTI CASH

I Comparti Cash sono considerati FCM standard di tipo VNAV ai sensi del regolamento sugli FCM e sono stati debitamente autorizzati dalla CSSF conformemente alle disposizioni del regolamento sugli FCM.

Gli investitori devono tenere presente che:

- un Fondo comune monetario come i Comparti Cash non è un investimento garantito;
- un investimento nei Comparti Cash è diverso da un investimento in depositi, in quanto il capitale investito in un Fondo comune monetario è suscettibile di fluttuazioni;
- i Comparti Cash non godono di sostegno esterno che ne garantisca la liquidità o ne stabilizzi il valore patrimoniale netto per azione;
- il rischio di perdita del capitale ricade sugli azionisti.

PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ CREDITIZIA

Conformemente alle disposizioni del regolamento sugli FCM, la Società di gestione ha predisposto procedure di valutazione interna della qualità creditizia applicabili ai Comparti Cash (la “Procedura di valutazione della qualità creditizia”). La Procedura di valutazione della qualità creditizia tiene conto dell’emittente e delle caratteristiche dello strumento per determinare la qualità creditizia degli strumenti detenuti nel portafoglio di ciascun Comparto Cash.

La Procedura di valutazione della qualità creditizia viene controllata costantemente dalla Società di gestione. In particolare, la Società di gestione garantisce che la Procedura di valutazione della qualità creditizia sia adeguata e continui a fornire una rappresentazione accurata della qualità creditizia degli strumenti in cui può investire ciascun Comparto Cash.

La Procedura di valutazione della qualità creditizia viene approvata dalla Società di gestione e riesaminata periodicamente, almeno su base annua, per garantire che sia allineata alla versione più recente dei regolamenti applicabili, al prospetto e alle migliori pratiche del settore. La Società di gestione riceve relazioni periodiche sull’attuazione della Procedura di valutazione della qualità creditizia.

La Società di gestione garantisce che la Procedura di valutazione della qualità creditizia sia attuata in modo efficace e che le informazioni sugli emittenti e sulle caratteristiche degli strumenti siano raccolte e aggiornate costantemente.

Le valutazioni interne della qualità creditizia e il relativo riesame periodico non sono effettuati da persone incaricate della gestione del portafoglio dei Comparti Cash. La Procedura di valutazione della qualità creditizia valuta, per quanto possibile, a) la situazione finanziaria dell’emittente o del garante; b) le fonti di liquidità dell’emittente o del garante; c) la capacità dell’emittente di reagire a eventi futuri generalizzati del mercato o specifici per l’emittente e d) la forza del settore di attività dell’emittente all’interno dell’economia in relazione alle tendenze economiche e la posizione competitiva dell’emittente nel suo settore.

La Procedura di valutazione della qualità creditizia è convalidata in ultima analisi dalla Società di gestione e viene modificata/riesaminata al più presto in caso di modifica delle metodologie o delle ipotesi fondamentali utilizzate. La Società di gestione garantisce che in qualsiasi momento non venga fatto eccessivo affidamento meccanico ai rating esterni.

EFG Asset Management (“EFGAM”) dispone di un approccio in team conforme ad un approccio d’investimento sistematico.

La valutazione della qualità creditizia è svolta da membri di un team specializzato nella ricerca creditizia nell’ambito di EFGAM (il “Team di ricerca”), organizzato per settore, regione e temi economici, con il contributo della Società di gestione e del servizio di gestione dei rischi di EFGAM.

Detto Team conduce la ricerca sui fondamentali nei settori in cui investe ciascun Comparto Cash e in relazione ad aziende operanti in tali settori. Gli analisti di ricerca si concentrano sulle tendenze che influiscono su ogni settore, regione o tipo di prodotto, oltre a cercare di comprendere in che modo nuovi regolamenti, policy, tendenze politiche ed economiche possano influire sulla qualità creditizia degli strumenti in cui ciascun Comparto Cash può investire.

Nel corso della sua valutazione della qualità creditizia di ciascun emittente e/o strumento, il Team di ricerca esamina i criteri seguenti:

- criteri quantitativi, quali tendenze, fattori chiave determinanti per i rischi di credito, i prezzi, il settore, statistiche storiche sulle inadempienze dei concorrenti o indici finanziari/benchmark pertinenti, in modo da rispecchiare la variazione relativa del rischio di credito;
- criteri qualitativi, quali l’analisi delle attività sottostanti, l’analisi dell’emittente/emissione, l’analisi del mercato pertinente e della classe di attivi, l’analisi delle scadenze e dei settori o l’analisi sovrana;
- la breve durata degli strumenti del mercato monetario;
- la struttura dello strumento (garantito/non garantito) e l’analisi del relativo rischio di inadempienza dell’emittente e dello strumento;
- il profilo di liquidità dello strumento (ad esempio le dimensioni del mercato, i volumi giornalieri e le variazioni di prezzo); e
- qualsiasi altro fattore pertinente, ad esempio le considerazioni macroeconomiche o relative al mercato finanziario e l’analisi dei rating esterni.

La Società di gestione e il servizio di gestione dei rischi di EFGAM possono contribuire alla valutazione effettuata dal Team di ricerca, per esempio introducendo limiti interni supplementari come quelli relativi ai settori o ai CDS.

Dopo avere svolto la valutazione della qualità creditizia sulla base dei criteri summenzionati, il Team di ricerca crea un “elenco approvato” di emissioni/emittenti valutati favorevolmente in cui possono investire i Comparti Cash, comprendente un rating interno per ogni strumento.

La Società di gestione e il servizio di gestione dei rischi di EFGAM ricevono l’elenco approvato e possono contestarne la composizione e i rating. Una volta che l’elenco è stato concordato dal Team di ricerca, dalla Società di gestione e dal servizio di gestione dei rischi di EFGAM, l’elenco approvato viene comunicato al Gestore degli investimenti dei Comparti Cash. Quest’ultimo può avvalersi di altre/ulteriori risorse di ricerca per adottare le proprie decisioni finali d’investimento.

Oltre alla procedura di valutazione summenzionata, la Società di gestione si serve di un modello interno e altri criteri quantitativi/qualitativi per eseguire una valutazione del credito post-negoziazione sulla base dell’elenco approvato.

Ai fini di tale valutazione vengono utilizzati come parametri principali il differenziale creditizio e il tasso storico/statistico di recupero pubblicati da organizzazioni di rating statistico riconosciute a

livello nazionale (NRSRO – nationally recognized statistical rating organizations). La Società di gestione considera, ai fini di questa valutazione, le caratteristiche degli strumenti; è possibile inoltre impiegare ulteriori dati quali, ad esempio, i rating a breve termine pubblicati dalle NRSRO.

Gli altri criteri quantitativi sopra citati potrebbero includere il rapporto di copertura del debito dell'emittente, i ricavi, il flusso di cassa libero, i profili di finanziamento, il margine operativo lordo (EBITDA), il debito netto, la leva finanziaria, i proventi netti e la qualità degli attivi. Per gli istituti non finanziari, l'analisi dei dati finanziari (come il rapporto di liquidità immediata/di cassa e l'indice di intervallo difensivo) è il fattore chiave determinante ai fini del punteggio quantitativo. Per gli istituti finanziari, i rispettivi indicatori finanziari traggono origine dai dati storici. Sono considerati importanti i fattori di finanziamento e di liquidità, in particolare i rapporti tra i depositi e i prestiti alla clientela e la liquidità sul breve termine o LCR (Liquidity Coverage Ratio, coefficiente di copertura della liquidità). Per le emissioni relative a titoli emessi da Stati sovrani e titoli pubblici, oltre agli indicatori finanziari, utilizziamo indicatori/dati economici e l'analisi del rischio degli investimenti pubblici.

Per quanto concerne i criteri qualitativi, questi ultimi includono la governance/ASG, l'indipendenza del Consiglio di amministrazione, la capacità e la volontà di saldare il debito in condizioni di stress e la posizione nel settore finanziario/economico.

Oltre ai criteri qualitativi e quantitativi summenzionati, verrà eseguita la valutazione della liquidità dell'emissione in base al settore dell'emittente, al debito in essere, alle quotazioni attive del broker-dealer, al volume dei CDS e alla volatilità dei titoli azionari.

In seguito a tale valutazione, la Società di gestione assegna un rating interno definitivo ad ogni emissione/strumento e l'elenco approvato viene aggiornato di conseguenza. Il rating definitivo indica la qualità creditizia relativa dell'emittente e degli strumenti, rappresentando la migliore stima della forza creditizia sottostante dei titoli e degli strumenti di ciascun emittente. Tale rating viene assegnato sulla base di numerosi fattori quantitativi e qualitativi e comprende la valutazione di fattori attuali, combinata con ipotesi su scenari che potrebbero svilupparsi per l'emittente nel breve / medio termine, con il parere di esperti e con il rating a breve termine attribuito da agenzie di rating in qualità di fonti supplementari di informazioni.

Vengono utilizzati credit default swap (CDS) come parametro principale poiché i CDS sono considerati un indicatore anticipatore, che talvolta precorre l'andamento delle azioni. Significativamente, negli ultimi anni (a partire dallo scoppio della crisi finanziaria) sono stati impiegati per misurare il rischio di controparte. I prezzi dei CDS o i relativi differenziali rappresentano teoricamente il rischio di credito puro di un debitore/emittente. Sebbene il premio di un CDS sia legato ai rating di credito emessi dalle agenzie di rating, si riscontra un'ampia oscillazione dei differenziali dei CDS per le aziende in possesso di un determinato rating.

NORME IN MATERIA DI INVESTIMENTI

I. I Comparti Cash possono investire esclusivamente nelle seguenti attività:

A) Strumenti del mercato monetario che soddisfano tutti i requisiti seguenti:

a) rientrano nelle seguenti categorie:

i) Strumenti del mercato monetario ammessi a quotazione o negoziati in un Mercato regolamentato;

ii) Strumenti del mercato monetario negoziati su un altro mercato regolamentato, aperto al pubblico e regolarmente funzionante di uno Stato membro dell'Unione europea;

iii) Strumenti del mercato monetario ammessi a quotazione ufficiale su una borsa valori di un altro Stato ammesso o negoziati in un altro mercato regolamentato, riconosciuto, aperto al pubblico e regolarmente funzionante di uno Stato ammesso;

iv) Strumenti del mercato monetario diversi da quelli definiti nei punti i) - iii) precedenti, purché l'emissione o l'emittente di tali strumenti siano a loro volta soggetti a una regolamentazione finalizzata alla protezione degli investitori e del risparmio, e a condizione che tali strumenti siano:

a. emessi o garantiti da un ente centrale, regionale o locale, una banca centrale di uno Stato membro dell'UE, la Banca centrale europea, l'UE o la Banca europea per gli investimenti, uno Stato non membro dell'UE oppure, nel caso di uno Stato federale, da uno dei membri che formano la federazione, o da un organismo internazionale di diritto pubblico a cui appartengono uno o più Stati membri dell'UE, o

b. emessi da un organismo i cui titoli sono negoziati in Mercati regolamentati come definiti nei punti i) - iii) precedenti; oppure

c. emessi o garantiti da un istituto di credito avente la propria sede legale in un paese soggetto a supervisione prudenziale, secondo i criteri definiti dal diritto europeo o da un istituto di credito soggetto, e che si attiene, a disposizioni prudenziali ritenute dalla CSSF non meno rigide di quelle previste dal diritto europeo; oppure

d. emessi da altro ente appartenente alle categorie approvate dalla CSSF, a condizione che gli investimenti in questi strumenti siano soggetti a protezione degli investitori equivalente a quella descritta alle lettere a), b) o c) precedenti, e altresì a condizione che l'emittente sia una società con capitale e riserve non inferiori a dieci milioni di euro (EUR 10.000.000) e che rediga e pubblichi il bilancio annuale conformemente a quanto disposto nella quarta direttiva 78/660/CEE o un soggetto che, in seno a un gruppo di imprese, sia dedito al finanziamento del gruppo, oppure ancora un soggetto che finanzia veicoli di cartolarizzazione beneficiando di una linea di credito bancaria.

b) presentano una delle caratteristiche alternative seguenti:

i) scadenza legale all'emissione pari o inferiore a 397 giorni;

ii) vita residua pari o inferiore a 397 giorni.

In deroga a quanto precede, i Comparti Cash sono altresì autorizzati a investire in Strumenti del mercato monetario con una vita residua fino alla data di estinzione del rapporto giuridico minore o pari a due anni, purché il tempo rimanente prima della successiva revisione del tasso di interesse sia pari o inferiore a 397 giorni. A tal fine, gli Strumenti del mercato monetario a tasso variabile e gli Strumenti del mercato monetario a tasso fisso coperti da un accordo di swap devono essere riadeguati a un tasso o indice del mercato monetario.

c) il relativo emittente e la qualità dello Strumento del mercato monetario hanno ottenuto una valutazione favorevole della qualità creditizia a norma della Procedura di valutazione della qualità creditizia predisposta dalla Società di gestione.

Questo requisito non si applica a Strumenti del mercato monetario emessi o garantiti dall'UE, da un'autorità centrale o dalla banca centrale di uno Stato membro dell'UE, dalla Banca centrale europea, dalla Banca europea per gli investimenti, dal Meccanismo europeo di stabilità o dal Fondo europeo di stabilità finanziaria.

d) in caso di investimenti in cartolarizzazioni o ABCP, i Comparti Cash sono soggetti ai requisiti di cui alla lettera B) sottostante.

B) a) Cartolarizzazioni e Asset-Backed Commercial Paper (ABCP), purché siano sufficientemente liquide, abbiano ottenuto una valutazione favorevole della qualità creditizia a norma della Procedura di valutazione della qualità creditizia predisposta dalla Società di gestione, e che si tratti di:

i) una cartolarizzazione di cui all'articolo 13 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione¹;

ii) un'ABCP emessa da un programma ABCP che:

a. è interamente garantita da un ente creditizio regolamentato che copre tutti i rischi di liquidità, di credito e di diluizione nonché i costi correnti delle operazioni e i costi correnti dell'intero programma in relazione all'ABCP, se necessario per garantire all'investitore il pagamento integrale di qualsiasi importo a titolo dell'ABCP;

b. non è una ricartolarizzazione e le esposizioni sottostanti la cartolarizzazione a livello di ciascuna operazione ABCP non includono alcuna posizione verso la cartolarizzazione;

c. non include una cartolarizzazione sintetica ai sensi dell'articolo 242, punto 11, del regolamento (UE) n. 575/2013;

iii) una cartolarizzazione semplice, trasparente e standardizzata (STS), determinata secondo i criteri e le condizioni di cui agli articoli 20, 21 e 22 del regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio, o una ABCP STS, determinata secondo i criteri e le condizioni di cui agli articoli 24, 25 e 26 del medesimo regolamento.

¹ Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il requisito di copertura della liquidità per gli enti creditizi (testo rilevante ai fini del SEE).

² Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (testo rilevante ai fini del SEE).

b) I Comparti Cash possono investire nelle cartolarizzazioni o ABCP di cui alla lettera a) precedente, purché soddisfino una delle condizioni seguenti, ove applicabile:

(i) la scadenza legale all'emissione o la vita residua delle cartolarizzazioni o ABCP di cui al paragrafo 1), lettere a), b) e c) precedenti è minore o uguale a due anni e il tempo rimanente sino alla successiva data di adeguamento dei tassi di interesse è pari o inferiore a 397 giorni;

(ii) le cartolarizzazioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e c) precedenti, sono strumenti di ammortamento e hanno una WAL pari o inferiore a due anni.

C) Depositi presso enti creditizi, purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a) il deposito è rimborsabile su richiesta o può essere ritirato in qualsiasi momento;

b) giunge a scadenza entro 12 mesi;

c) è costituito presso un ente creditizio che ha sede legale in uno Stato membro dell'UE o, se la sede è situata in un paese terzo, è soggetto a norme prudenziali considerate equivalenti a quelle stabilite dalla normativa europea ai sensi della procedura di cui all'articolo 107, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013.

D) Strumenti finanziari derivati, purché siano negoziati su un mercato regolamentato oppure OTC, e purché soddisfino tutte le condizioni seguenti:

In circostanze eccezionali, si possono impiegare derivati OTC per coprire posizioni di investimento.

a) il sottostante allo strumento derivato consiste di tassi d'interesse, tassi di cambio, valute oppure indici che rappresentano una di tali categorie;

b) scopo esclusivo dello strumento derivato è coprire il rischio di tasso di interesse o il tasso di cambio insiti in altri investimenti dei Comparti Cash;

c) le controparti delle transazioni in strumenti derivati OTC sono istituti soggetti a regolamentazione e vigilanza prudenziali e appartengono alle categorie approvate dalla CSSF;

d) gli strumenti derivati OTC sono oggetto di una valutazione affidabile e verificabile su base quotidiana e possono essere venduti, liquidati o chiusi con un'operazione di compensazione in qualsiasi momento al loro valore equo su iniziativa della Società.

Per quanto concerne le transazioni in strumenti derivati OTC, si possono applicare i seguenti haircut alla garanzia ricevuta dai Comparti Cash. Sono esigibili solo le garanzie denominate in EUR, CHF e USD. Si applica un 1% supplementare per le garanzie denominate in una valuta forte diversa dalla Valuta di base del Comparto Cash pertinente. Per evitare il rischio di correlazione sfavorevole, si assicura che la garanzia non è strettamente correlata al rischio di credito esistente.

Categorie di investimento idonee come garanzia	Haircut (% dedotta dal valore di mercato)
---	--

<u>Obbligazioni Governative</u> Titoli emessi o garantiti da uno degli Stati membri del G10	2%
<u>Obbligazioni societarie</u> Titoli a reddito fisso o variabile con un rating effettivo a lungo termine almeno pari ad A2 (Moody's) o A (S&P)	5%
<u>Strumenti del mercato monetario*</u>	5%
<u>Liquidità</u>	0%
<u>Organizzazioni sovranazionali</u>	2%

* Le obbligazioni societarie ammissibili come Strumenti del mercato monetario saranno soggette a un haircut del 5%.

E) Operazioni di vendita con patto di riacquisto, purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a) l'operazione di vendita con patto di riacquisto è utilizzata su base temporanea, per un massimo di sette giorni lavorativi, esclusivamente a fini di gestione della liquidità e non a fini di investimento diversi di quelli di cui alla lettera c) sottostante;

b) alla controparte che riceve le attività trasferite dai Comparti Cash a titolo di garanzia nel quadro dell'Operazione di vendita con patto di riacquisto è fatto divieto di vendere, investire, impegnare o trasferire in altro modo tali attività senza previa approvazione della Società;

c) la liquidità ricevuta dai Comparti Cash nel quadro dell'Operazione di vendita con patto di riacquisto può essere: i) collocata in depositi conformemente al punto C) precedente; o ii) investita in valori mobiliari liquidi o Strumenti del mercato monetario diversi da quelli di cui alla sezione I. A) precedente, purché tali attività soddisfino una delle condizioni seguenti:

(i) siano emesse o garantite dall'Unione europea, da un'autorità centrale o dalla banca centrale di uno Stato membro, dalla Banca centrale europea, dalla Banca europea per gli investimenti, dal Meccanismo europeo di stabilità o dal Fondo europeo di stabilità finanziaria, a condizione che abbiano ottenuto una valutazione favorevole della qualità creditizia a norma della Procedura di valutazione della qualità creditizia predisposta dalla Società di gestione;

(ii) siano emesse o garantite da un'autorità centrale o dalla banca centrale di un paese terzo, a condizione che abbiano ottenuto una valutazione favorevole della qualità creditizia a norma della Procedura di valutazione della qualità creditizia predisposta dalla Società di gestione.

d) la liquidità ricevuta dai Comparti Cash nel quadro dell'Operazione di vendita con patto di riacquisto non può essere trasferita o altrimenti riutilizzata e non supera il 10% delle sue attività;

e) i Comparti Cash hanno il diritto di porre fine all'operazione in qualsiasi momento con un preavviso massimo di due giorni lavorativi.

F) Operazioni di acquisto con patto di rivendita, purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a) i Comparti Cash hanno il diritto di porre fine all'operazione in qualsiasi momento con un preavviso massimo di due giorni lavorativi;

b) le attività ricevute dai Comparti Cash nel quadro dell'Operazione di acquisto con patto di rivendita:

- (i) consistono in Strumenti del mercato monetario che soddisfano i requisiti di cui alla sezione I. A) precedente e il loro valore di mercato è pari in qualsiasi momento almeno al valore dell'esborso di contante;
- (ii) non sono vendute, reinvestite, impegnate né altrimenti trasferite;
- (iii) non includono cartolarizzazioni né ABCP;
- (iv) sono sufficientemente diversificate e l'esposizione verso un dato emittente non supera il 15% del valore patrimoniale netto del Comparto Cash pertinente, tranne quando tali attività assumono la forma di Strumenti del mercato monetario che soddisfano i requisiti della sezione III. A), g) sottostante;
- (v) sono emesse da un soggetto indipendente dalla controparte e non devono mostrare un'elevata correlazione con l'andamento della controparte.

In deroga al punto i) precedente, i Comparti Cash possono ricevere, nell'ambito di un'Operazione di acquisto con patto di rivendita, valori mobiliari liquidi o Strumenti del mercato monetario diversi da quelli di cui alla sezione I. A) precedente, purché tali attività soddisfino una delle condizioni seguenti:

- (i) siano emesse o garantite dall'Unione europea, da un'autorità centrale o dalla banca centrale di uno Stato membro, dalla Banca centrale europea, dalla Banca europea per gli investimenti, dal Meccanismo europeo di stabilità o dal Fondo europeo di stabilità finanziaria, a condizione che abbiano ottenuto una valutazione favorevole della qualità creditizia a norma della Procedura di valutazione della qualità creditizia predisposta dalla Società di gestione;
- (ii) siano emesse o garantite da un'autorità centrale o dalla banca centrale di un paese terzo, a condizione che abbiano ottenuto una valutazione favorevole della qualità creditizia a norma della Procedura di valutazione della qualità creditizia predisposta dalla Società di gestione.

Le attività ricevute nel quadro di un'Operazione di acquisto con patto di rivendita conformemente al punto i) precedente, soddisfano i requisiti di diversificazione di cui alla sezione III. A) g).

c) I Comparti Cash garantiscono di poter ritirare in qualsiasi momento l'intero importo in contanti secondo il criterio della competenza o ai prezzi correnti di mercato. Quando la liquidità può essere ritirata in qualsiasi momento ai prezzi correnti di mercato, il valore di mercato dell'Operazione di acquisto con patto di rivendita viene utilizzato per calcolare il valore del patrimonio netto per azione dei Comparti Cash.

G) Azioni o quote di altri FCM (“FCM obiettivo”) a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) non oltre il 10% delle attività dell’FCM obiettivo può, conformemente al regolamento o ai documenti costitutivi del fondo, essere complessivamente investito in azioni o quote di FCM obiettivo;
- b) l’FCM obiettivo non detiene azioni o quote del Comparto Cash pertinente;
- c) l’FCM obiettivo è autorizzato a norma del regolamento sugli FCM.

II. I Comparti Cash possono detenere liquidità su base accessoria.

III. A)

a) Un Comparto Cash non investirà più del 5% delle proprie attività in Strumenti del mercato monetario, cartolarizzazioni e ABCP emessi da uno stesso organismo.

Un Comparto Cash non può investire più del 10% delle proprie attività in depositi costituiti presso uno stesso ente creditizio.

b) In deroga alla sezione III. A) a), primo paragrafo precedente, un Comparto Cash può investire fino al 10% delle proprie attività in Strumenti del mercato monetario, cartolarizzazioni e ANCP emessi da uno stesso organismo, a condizione che il valore totale di detti Strumenti del mercato monetario, cartolarizzazioni e ABCP detenuti dal Comparto Cash presso ciascun emittente in cui investe più del 5% delle proprie attività non superi il 40% del valore delle proprie attività.

c) Il valore aggregato di tutte le esposizioni su cartolarizzazioni e ABCP del Comparto Cash non supera il 20% delle sue attività, di cui una percentuale fino al 15% delle relative attività può essere investita in cartolarizzazioni e ABCP non conformi ai criteri per l’identificazione di cartolarizzazioni e ABCP STS.

d) L’esposizione complessiva al rischio verso una stessa controparte di un Comparto Cash, determinata da operazioni in derivati OTC che rispettano le condizioni di cui alla sezione I. D) precedente, non supera il 5% delle attività del Comparto Cash pertinente.

e) L’importo complessivo del contante fornito a una stessa controparte di un Comparto Cash nel quadro di Operazioni di acquisto con patto di rivendita non supera il 15% delle attività del Comparto Cash.

f) Fermi restando i limiti individuali stabiliti alla sezione III. A) a), un Comparto Cash non può cumulare:

- (i) investimenti in Strumenti del mercato monetario, cartolarizzazioni e ABCP emessi da un unico organismo; e/o
- (ii) depositi costituiti presso di esso e/o strumenti finanziari derivati OTC che offrono un’esposizione al rischio di controparte nei suoi confronti che rappresentano oltre il 15% delle attività del Comparto Cash.

g) In deroga alle disposizioni di cui alla sezione III. A) a), un Comparto Cash è autorizzato a investire fino al 100% delle proprie attività, nel rispetto del principio di ripartizione dei rischi, in Strumenti del mercato monetario emessi o garantiti

individualmente o congiuntamente dall'UE, dalle amministrazioni nazionali, regionali e locali degli Stati membri o dalle loro banche centrali, dalla Banca centrale europea, dalla Banca europea per gli investimenti, dal Fondo europeo per gli investimenti, dal Meccanismo europeo di stabilità, dal Fondo europeo di stabilità finanziaria, da un'autorità centrale o dalla banca centrale di uno Stato membro dell'OCSE, del Gruppo dei Venti o di Singapore, dal Fondo monetario internazionale, dalla Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo, dalla Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, dalla Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, dalla Banca dei regolamenti internazionali oppure da qualsiasi altro ente od organismo finanziario internazionale pertinente di cui fanno parte uno o più Stati membri, a condizione che il Comparto Cash detenga Strumenti del mercato monetario di almeno sei emissioni diverse di un emittente e limiti al massimo al 30% delle proprie attività totali l'investimento in Strumenti del mercato monetario provenienti da una stessa emissione.

h) Il limite fissato al primo paragrafo della sezione III. A) a) può essere innalzato a un massimo del 10% per talune obbligazioni emesse da un'istituzione creditizia avente sede legale in uno Stato membro dell'UE e soggetta per legge a speciale supervisione pubblica volta a garantire la protezione dei titolari delle obbligazioni. In particolare, gli importi derivanti dall'emissione di tali obbligazioni devono essere investiti, conformemente alla legge, in attività che per tutta la durata del periodo di validità delle obbligazioni siano in grado di coprire i diritti collegati a tali titoli e che, in caso di fallimento dell'emittente, siano utilizzate in via prioritaria per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi maturati.

Se un Comparto Cash investe oltre il 5% del proprio patrimonio nelle obbligazioni di cui al paragrafo precedente ed emesse da uno stesso emittente, il valore complessivo di tali investimenti non può superare il 40% del valore patrimoniale di quel Comparto Cash.

i) Fermi restando i limiti individuali stabiliti alla sezione III. A) a), un Comparto Cash può investire sino a un massimo del 20% delle proprie attività in obbligazioni emesse da un unico ente creditizio nel caso in cui i requisiti stabiliti all'articolo 10, paragrafo 1, lettera f), o all'articolo 11, paragrafo 1, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2015/61 siano soddisfatti, ivi compresi eventuali investimenti in attività di cui alla sezione III. A) h) precedente.

Se un Comparto Cash investe più del 5% del proprio patrimonio nelle obbligazioni di cui al primo comma, emesse da un solo emittente, il valore complessivo di tali investimenti non supera il 60% del valore patrimoniale di quel Comparto Cash, ivi compresi eventuali investimenti nelle attività di cui alla sezione III. A) h) precedente, nel rispetto dei limiti ivi stabiliti.

Le società appartenenti allo stesso gruppo per finalità di consolidamento dei bilanci, secondo le definizioni della direttiva 2013/34/UE o in conformità ai principi contabili internazionali riconosciuti, sono considerate un unico ente ai fini del calcolo dei limiti descritti nella sezione III. A).

IV. A) Un Comparto Cash non può acquisire più del 10% degli Strumenti del mercato monetario, cartolarizzazioni e ABCP dello stesso emittente.

B) Il paragrafo A) precedente non si applica nei confronti di Strumenti del mercato monetario emessi o garantiti dall'UE, dalle amministrazioni nazionali, regionali e locali degli Stati membri o dalle loro banche centrali, dalla Banca centrale europea, dalla Banca europea per gli investimenti, dal Fondo europeo per gli investimenti, dal Meccanismo europeo di stabilità, dal Fondo europeo di stabilità finanziaria, da un'autorità centrale o dalla

banca centrale di un paese terzo, dal Fondo monetario internazionale, dalla Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo, dalla Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, dalla Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, dalla Banca dei regolamenti internazionali oppure da qualsiasi altro ente od organismo finanziario internazionale pertinente di cui fanno parte uno o più Stati membri.

V. A) Un Comparto Cash può acquisire azioni di FCM obiettivo, definiti nella sezione I. G), a condizione che non oltre il 10% di tutte le attività del Comparto Cash sia investito in azioni di FCM obiettivo.

B) Un Comparto Cash può acquisire azioni di un altro FCM obiettivo, purché quest'ultimo non costituisca più del 5% delle sue attività.

C) In deroga al paragrafo B precedente, un Comparto Cash può: i) essere un FCM feeder che investe almeno l'85% delle proprie attività in un altro FCM OICVM obiettivo ai sensi dell'articolo 58 della direttiva OICVM; oppure ii) investire fino al 20% delle proprie attività in altri FCM obiettivo e, in totale, fino al 30 % delle proprie attività in FCM obiettivo diversi dagli OICVM ai sensi dell'articolo 55 della direttiva OICVM;

a condizione che siano soddisfatte le condizioni seguenti:

a. il Comparto Cash pertinente è commercializzato esclusivamente attraverso un piano di risparmio dei dipendenti disciplinato dalla normativa nazionale e i relativi investitori sono solo persone fisiche;

b. il piano di risparmio dei dipendenti di cui sopra consente agli investitori di riscattare il proprio investimento soltanto a condizioni di riscatto restrittive stabilite dalla normativa nazionale, in base alle quali i riscatti possono avvenire solo in determinate circostanze che non sono legate agli sviluppi del mercato.

D) La Società di gestione o un'altra società collegata in base alla definizione fornita di seguito non può esigere commissioni di sottoscrizione o di rimborso sulle azioni dell'FCM obiettivo, né la Società di gestione può esigere commissioni di gestione se investe in azioni di un altro FCM che:

- i) è autonomamente gestito in modo diretto o indiretto; oppure
- ii) è gestito da una società con cui l'FCM è collegato mediante:
 - a. gestione comune; oppure
 - b. controllo comune; o
 - c. grazie a un interesse diretto o indiretto superiore al 10% del capitale o dei diritti di voto.

Qualora un Comparto Cash investa il 10% o più delle proprie attività in un FCM obiettivo, il Fondo indicherà nella sua relazione annuale la commissione di gestione complessiva addebitata sia al Comparto Cash pertinente, sia agli FCM obiettivo in cui tale Comparto Cash ha investito nel periodo di riferimento.

E) Ai fini dei limiti di investimento riportati alla sezione III. A) precedente, non è necessario tenere in considerazione gli investimenti sottostanti detenuti dall'FCM in cui investe un Comparto Cash.

F) I Comparti Cash possono investire in azioni o quote di FCM a breve termine e di FCM standard.

G) Qualsiasi Comparto Cash può fungere da fondo master per altri fondi.

H) In deroga a quanto precede, un Comparto Cash può sottoscrivere, acquisire e/o detenere titoli per emissione o emessi da uno o più Comparti Cash senza che la Società debba sottostare ai requisiti della Legge del 1915 in relazione alla sottoscrizione, acquisizione e/o detenzione delle sue azioni da parte di una società, sempre che:

- il Comparto Cash target non investa a sua volta nel Comparto Cash che esegue l'investimento in questo Comparto Cash target; e
- il Comparto Cash target oggetto dell'acquisizione non possa investire complessivamente oltre il 10% delle sue attività in quote di OICVM e/o altri OIC; e
- i diritti di voto eventualmente connessi alle azioni del Comparto Cash target rimangano sospesi per tutto il tempo in cui dette azioni sono detenute dal Comparto Cash interessato, fatta salva l'adeguata tenuta dei conti e le attività di rendicontazione periodica; e
- in ogni caso, per il periodo in cui questi titoli sono detenuti dal Comparto, il loro valore non verrà preso in considerazione per il calcolo del patrimonio netto del Fondo a scopo di verifica del rispetto della soglia minima di patrimonio netto imposta dall'ordinamento lussemburghese.

VI. Inoltre il Comparto Cash non può:

- a) investire in attività non menzionate nella sezione I. precedente;
- b) vendere allo scoperto Strumenti del mercato monetario, cartolarizzazioni, ABCP e azioni o quote di altri FCM;
- c) assumere un'esposizione diretta o indiretta in azioni o materie prime, neanche per mezzo di derivati, certificati che le rappresentano, indici basati su di esse o qualsiasi altro mezzo o strumento che determini un'esposizione in esse;
- d) concludere accordi di concessione o assunzione di titoli in prestito ovvero concludere qualsiasi altro accordo che vincoli le attività della Società;
- e) assumere e concedere prestiti in contante.

Ciascun Comparto Cash deve garantire un'adeguata ripartizione dei rischi di investimento attraverso una diversificazione sufficiente.

VII. Il Comparto Cash dovrà altresì osservare gli ulteriori limiti eventualmente imposti dalle autorità regolamentari del paese in cui sono distribuite le azioni.

NORME IN MATERIA DI LIQUIDITÀ

Un Comparto Cash rispetta in ogni momento tutti i seguenti obblighi:

- (i) il suo portafoglio deve avere costantemente una WAM non superiore a sei mesi;
- (ii) il suo portafoglio deve avere costantemente una WAL non superiore a 12 mesi;
- (iii) almeno il 7,5% delle attività del Comparto Cash deve essere costituito da attività a scadenza giornaliera, Operazioni di acquisto con patto di rivendita che possono essere chiuse

con un giorno lavorativo di preavviso o contante che può essere ritirato con un giorno lavorativo di preavviso;

(iv) almeno il 15% delle attività del Comparto Cash deve essere costituito da attività a scadenza settimanale, Operazioni di acquisto con patto di rivendita che possono essere chiuse con cinque giorni lavorativi di preavviso o contante che può essere ritirato con cinque giorni lavorativi di preavviso.

Ai fini del calcolo di cui al punto iv) precedente, gli Strumenti del mercato monetario ovvero le azioni o quote di altri FCM possono essere inclusi tra le attività a scadenza settimanale fino a un massimo del 7,5% delle proprie attività, a condizione che possano essere riscattate e liquidate entro cinque giorni lavorativi.

REGOLE DI VALUTAZIONE

Il valore delle attività dei Comparti Cash è determinato come segue:

- il valore di tutti i fondi in cassa o depositati, cambiali e ingiunzioni di pagamento, conti attivi, risconti attivi, dividendi in contanti e interessi dichiarati o maturati come sopra indicato e non ancora riscossi è ritenuto equivalente al loro intero ammontare, a meno che quest'ultimo sia difficilmente esigibile o riscuotibile in toto. In tal caso il suo valore si stabilisce in modo prudente ricorrendo alla valutazione in base ad un modello.
- Le cartolarizzazioni, le ABCP, gli Strumenti del mercato monetario e gli strumenti finanziari derivati saranno valutati ai prezzi di mercato. Qualora il valore delle attività del Comparto Cash non possa essere calcolato in base alla valutazione ai prezzi di mercato, detto valore sarà stabilito in modo prudente ricorrendo alla valutazione in base ad un modello;
- le azioni o quote di FCM sottostanti vengono valutate al loro ultimo valore patrimoniale netto disponibile, al netto delle spese applicabili.

TECNICHE E STRUMENTI

I Comparti Cash possono servirsi di Operazioni di vendita con patto di riacquisto e di Operazioni di acquisto con patto di rivendita. Le disposizioni di cui ai punti 12 e 13 dell'Appendice 1 si applicano alle Operazioni di vendita con patto di riacquisto e alle Operazioni di acquisto con patto di rivendita utilizzate dai Comparti Cash, a meno che non siano in contrasto con le disposizioni specifiche contenute nella presente Appendice 3.

Le garanzie reali non in contanti ricevute dai Comparti Cash nel contesto di Operazioni di vendita con patto di riacquisto e di Operazioni di acquisto con patto di rivendita devono essere diversificate per evitare il rischio di concentrazione in un'unica emissione, in un solo settore o paese. Il criterio della diversificazione sufficiente rispetto alla concentrazione dell'emittente si considera rispettato se il Comparto Cash riceve da una controparte un paniere di garanzie con un'esposizione massima verso un determinato emittente pari al 15% del valore patrimoniale netto del Comparto Cash, tranne quando tali attività assumono la forma di Strumenti del mercato monetario conformi ai requisiti della sezione III. A) g) della precedente sezione "Norme in materia di investimenti". Quando il Comparto Cash è esposto a diverse controparti, i differenti panieri di garanzie devono essere aggregati per calcolare il limite del 15% di esposizione a un singolo emittente. In deroga a questo comma, e ai sensi delle condizioni previste dal regolamento sugli FCM, il Comparto Cash può essere interamente collateralizzato con valori mobiliari liquidi e Strumenti del mercato monetario in base alle disposizioni della sezione I. F) b) della precedente sezione "Norme in materia di investimenti", a

condizione che il Fondo detenga titoli di almeno sei emissioni diverse e i titoli di un'emissione non rappresentino oltre il 30% delle sue attività.

INFORMAZIONI DISPONIBILI PER GLI INVESTITORI

Ai sensi del regolamento sugli FCM, le seguenti informazioni saranno messe a disposizione sul sito web: www.efgfundmanagement.com, almeno a cadenza settimanale:

- (a) la scomposizione per scadenza dei portafogli dei Comparti Cash;
- (b) il profilo di credito dei Comparti Cash;
- (c) la WAM e la WAL dei Comparti Cash;
- (d) dati relativi alle dieci principali partecipazioni dei Comparti Cash;
- (e) il valore totale delle attività dei Comparti Cash;
- (f) il rendimento netto dei Comparti Cash.

APPENDICE 3 ELENCO DEI DELEGATI E DEI SUBDELEGATI

Quello che segue è l'elenco attuale dei subdelegati incaricati dal Depositario.

Paese	Nome
Australia	Citicorp Nominees Pty Ltd
Austria	Six Sis AG
Belgio	Six Sis AG
Belgio	Six Sis AG
Bulgaria	Eurobank Bulgaria AD
Canada	CIBC Mellon Trust Company
Cina	EFG Bank Ag, Hong Kong Branch
Cipro	Eurobank Cyprus Ltd
Repubblica Ceca	Unicredit Bank Czech Republic
Danimarca	Six Sis AG
Dubai	HSBC Bank Middle East Limited
Estonia	SEB Pank
Finlandia	Nordea Bank Finland ABP
Francia	Euroclear Bank SA/NV
Germania	Six Sis AG
Grecia	Eurobank Ergasias SA
Hong Kong	The Hongkong & Shanghai Banking Corporation Ltd (Hong Kong)
Ungheria	Raiffeisen Bank International AG
Islanda	LUXCSD S.A.
Indonesia	PT Bank HSBC Indonesia
Irlanda	BNP Paribas Securities Services London SCA
Israele	Bank Leumi
Italia	BNP Paribas Securities Services Milan SCA
Italia	Societe Generale Securities Services SPA
Giappone	The Hongkong & Shanghai Banking Corporation Ltd (Japan)
Kuwait	HSBC Bank Middle East Ltd
Liechtenstein	EFG Bank Von Ernst AG
Lituania	Seb Pank AS, Tallin
Lussemburgo	Clearstream Banking Luxembourg
Malaysia	HSBC Bank Malaysia Berhad
Messico	Citibanamex
Messico	Brown Brothers Harriman & Co
Marocco	Societe Generale Marocaine De Banques
Nuova Zelanda	Citibank Nominees New Zealand Ltd
Nigeria	Standard Chartered Bank Nigeria Lagos
Norvegia	Six Sis AG
Perù	BTG Pactual Lima Peru
Polonia	Bank Handlowy W Warszawie SA
Portogallo	Banco Comercial Portugues SA

Paese	Nome
Qatar	HSBC Bank Middle East Limited
Russia	AO Unicredit Bank
Russia	Rosbank Moscow
Singapore	Standard Chartered Bank (Singapore) Limited
Slovenia	Nova Ljubljanska Banka d.d. (NLB)
Sudafrica	Standard Chartered Bank, Johannesburg Branch
Corea del Sud	The Hongkong & Shanghai Banking Corporation Ltd (South Korea)
Spagna	Santander Securities Services SA
Svezia	Skandinaviska Enskilda Banken AB
Svizzera	Six Sis AG
Svizzera	EFG Bank AG
Taiwan	HSBC Bank (Taiwan) Limited
Thailandia	Standard Chartered Bank, Bangkok
Paesi Bassi	Six Sis AG
Filippine	Standard Chartered Bank (Manila)
Turchia	Citibank N.A. Istanbul
Regno Unito	BNP Paribas Securities Services London SCA
Stati Uniti	Brown Brothers Harriman & Co

APPENDICE 4 APPENDICI DEI COMPARTI

NEW CAPITAL FUND LUX – CASH CHF

1. NOME DEL COMPARTO

New Capital Fund Lux – Cash CHF (il "Comparto").

2. VALUTA DI BASE

La Valuta di base del Comparto è il franco svizzero (CHF).

3. VALUTA D'INVESTIMENTO

Il Comparto investe almeno due terzi del proprio patrimonio in titoli denominati in CHF. La parte rimanente, che non può superare un terzo del patrimonio del Comparto, può essere investita in titoli denominati in altre valute.

4. OBIETTIVO, STRATEGIA E LIMITI D'INVESTIMENTO

Obiettivo d'investimento

- 4.1 Il Comparto si qualifica come Fondo comune monetario standard.
- 4.2 Il suo obiettivo d'investimento a lungo termine è il conseguimento di un reddito continuo, pur garantendo la sicurezza del capitale e la liquidità delle attività del Comparto.
- 4.3 Tenendo conto delle effettive condizioni di mercato, il Comparto può investire in titoli a rendimento zero o negativo, con un impatto sul reddito del Comparto.

Strategia e limiti d'investimento

- 4.4 Il Comparto investe le proprie attività, nel rispetto del principio di ripartizione dei rischi e senza limitazione geografica, in Strumenti del mercato monetario a tasso fisso o variabile garantiti o non garantiti, tra cui (ma non solo) obbligazioni (comprese obbligazioni a cedola zero), titoli, commercial paper (comprese ABCP), certificati di deposito e titoli simili, emessi da Autorità pubbliche locali, Società a partecipazione pubblica o Debitori privati. Il Comparto può investire anche in titoli di Stato e in depositi a vista e vincolati, oltre a poter detenere liquidità su base accessoria.
- 4.5 Conformemente alle norme in materia di investimenti e di liquidità di cui all'Appendice 2, la durata residua di un singolo strumento non deve superare i 2 anni e la durata media ponderata (WAM) dell'intero portafoglio del Comparto non può superare i 6 mesi.
- 4.6 Per quanto concerne gli strumenti a tasso variabile, la scadenza ultima per il calcolo della durata media ponderata (WAM) delle attività del Comparto sarà la data di pagamento della cedola successiva in cui viene fissato il nuovo tasso d'interesse.
- 4.7 Il Comparto non investe in obbligazioni e titoli convertibili, obbligazioni contingenti convertibili ("CoCo bond"), titoli con rating inferiore a investment grade, warrant, azioni e altri strumenti azionari ed emissioni di capitale.

Investimento in fondi target

- 4.8 Fatte salve le precedenti limitazioni agli investimenti, il Comparto può investire fino al 10% del proprio patrimonio netto in altri FCM.

Ricorso a strumenti finanziari derivati

4.9 Il Comparto può ricorrere a strumenti finanziari derivati, inclusi derivati OTC, a fini di copertura alle condizioni descritte all'Appendice 2 del presente Prospetto.

Partecipazione a operazioni SFT

4.10 Il Comparto può effettuare Operazioni di vendita con patto di riacquisto e Operazioni di acquisto con patto di rivendita alle condizioni descritte all'Appendice 2 del presente Prospetto.

Tipo di operazione	Livello atteso (in % del Valore patrimoniale netto)	Livello massimo (in % del Valore patrimoniale netto)
Operazioni di vendita con patto di riacquisto	0%	10%
Operazioni di acquisto con patto di rivendita	0%	100%

5. PROFILO DELL'INVESTITORE TIPO

Il Comparto si addice a investitori che desiderano investire in un portafoglio ampiamente diversificato comprensivo di depositi, Strumenti del mercato monetario con rating elevato e titoli con durata residua breve o rendimenti variabili con liquidità elevata principalmente denominati in CHF.

6. CLASSI DI AZIONI DISPONIBILI PER LA SOTTOSCRIZIONE

Classe	A	M
Valuta di riferimento	CHF	CHF
Investimento minimo iniziale	CHF 100 o una azione	CHF 100 o una azione

7. COMMISSIONI E SPESE

Classe	A	M
Commissione di gestione	0,20% annuo	0,10% annuo
Commissione di sottoscrizione	Fino al 5%	Fino al 5%
Commissione di rimborso	n/a	n/a
Commissione di	1%	1%

conversione		
--------------------	--	--

8. SOTTOSCRIZIONE

- 8.1 Il prezzo di emissione delle azioni si basa sul Valore patrimoniale netto per azione calcolato il Giorno di valutazione rilevante e maggiorato, se del caso, della commissione di sottoscrizione eventualmente applicabile.
- 8.2 Le richieste devono pervenire all'Agente di registrazione e trasferimento entro e non oltre le ore 12:00 (ora del Lussemburgo) del Giorno lavorativo anteriore al Giorno di valutazione per poter essere soddisfatte in base al Valore patrimoniale netto per azione calcolato in tale Giorno di valutazione. Le richieste ricevute dopo la scadenza applicabile saranno considerate come ricevute il Giorno di valutazione successivo.
- 8.3 Il prezzo di sottoscrizione deve essere versato alla Società entro due (2) Giorni lavorativi dalla data in cui la richiesta di sottoscrizione è debitamente pervenuta all'Agente di registrazione e trasferimento.
- 8.4 Se una richiesta di sottoscrizione viene respinta dagli Amministratori, il relativo pagamento sarà immediatamente restituito all'investitore.
- 8.5 Le richieste di sottoscrizione possono essere effettuate in riferimento a un numero intero di azioni o a un importo in contanti.

9. RIMBORSO

- 9.1 Il prezzo di rimborso delle azioni si basa sul Valore patrimoniale netto per azione calcolato il Giorno di valutazione rilevante al netto, se del caso, della commissione di rimborso eventualmente applicabile.
- 9.2 Le richieste devono pervenire all'Agente di registrazione e trasferimento entro e non oltre le ore 12:00 (ora del Lussemburgo) del Giorno lavorativo anteriore al Giorno di valutazione per poter essere soddisfatte in base al Valore patrimoniale netto per azione calcolato in tale Giorno di valutazione. Le richieste ricevute dopo la scadenza applicabile saranno considerate come ricevute il Giorno di valutazione successivo.
- 9.3 Il regolamento delle azioni rimborsate viene effettuato di norma in base alle istruzioni impartite all'Agente di registrazione e trasferimento entro non oltre due (2) Giorni lavorativi dalla data in cui l'Agente di registrazione e trasferimento ha ricevuto la richiesta di rimborso.

10. CONVERSIONE

La conversione delle azioni di un Comparto o tra diversi Comparti può avere luogo in qualsiasi Giorno lavorativo, come meglio descritto nella sezione "Modalità di conversione delle azioni" nella Parte generale del Prospetto.

11. PERFORMANCE STORICA

Informazioni sulla performance storica del Comparto sono contenute nel Documento con le informazioni chiave per gli investitori applicabile.

12. SEGNALAZIONI SUI RISCHI

- 12.1 Si raccomanda agli investitori di valutare attentamente i rischi connessi all'investimento nel Comparto.

- 12.2 I principali rischi ai quali è esposto il Comparto sono collegati alla strategia d'investimento principale e sono, a mero titolo esemplificativo: il rischio di credito, il rischio di tasso d'interesse, il rischio di cambio, il rischio di liquidità, il rischio dell'emittente, il rischio di esecuzione e di controparte, il rischio derivante da investimenti in warrant, il rischio connesso all'utilizzo di derivati.
- 12.3 Questo elenco non è esaustivo e non pretende di fornire una spiegazione completa dei rischi implicati in un investimento nelle Azioni del Comparto. I potenziali investitori sono invitati a leggere attentamente l'intero Prospetto e in particolare la sezione intitolata "Considerazioni sui rischi" della Parte generale del Prospetto prima di decidere di investire nel Comparto.

NEW CAPITAL FUND LUX – CASH EUR

1. NOME DEL COMPARTO

New Capital Fund Lux – Cash EUR (il "Comparto").

2. VALUTA DI BASE

La Valuta di base del Comparto è l'euro (EUR).

3. VALUTA D'INVESTIMENTO

Il Comparto investe almeno due terzi del proprio patrimonio in titoli denominati in EUR. La parte rimanente, che non può superare un terzo del patrimonio del Comparto, può essere investita in titoli denominati in altre valute.

4. OBIETTIVO, STRATEGIA E LIMITI D'INVESTIMENTO

Obiettivo d'investimento

- 4.1 Il Comparto si qualifica come Fondo comune monetario standard.
- 4.2 Il suo obiettivo d'investimento a lungo termine è il conseguimento di un reddito continuo, pur garantendo la sicurezza del capitale e la liquidità delle attività del Comparto.
- 4.3 Tenendo conto delle effettive condizioni di mercato, il Comparto può investire in titoli a rendimento zero o negativo, con un impatto sul reddito del Comparto.

Strategia e limiti d'investimento

- 4.4 Il Comparto investe le proprie attività, nel rispetto del principio di ripartizione dei rischi e senza limitazione geografica, in Strumenti del mercato monetario a tasso fisso o variabile garantiti o non garantiti, tra cui (ma non solo) obbligazioni (comprese obbligazioni a cedola zero), titoli, commercial paper (comprese ABCP), certificati di deposito e titoli simili, emessi da Autorità pubbliche locali, Società a partecipazione pubblica o Debitori privati. Il Comparto può investire anche in titoli di Stato e in depositi a vista e vincolati, oltre a poter detenere liquidità su base accessoria.
- 4.5 Conformemente alle norme in materia di investimenti e di liquidità di cui all'Appendice 2, la durata residua di un singolo strumento non deve superare i 2 anni e la durata media ponderata (WAM) dell'intero portafoglio del Comparto non può superare i 6 mesi.
- 4.6 Per quanto concerne gli strumenti a tasso variabile, la scadenza ultima per il calcolo della durata media ponderata (WAM) delle attività del Comparto sarà la data di pagamento della cedola successiva in cui viene fissato il nuovo tasso d'interesse.
- 4.7 Il Comparto non investe in obbligazioni e titoli convertibili, obbligazioni contingenti convertibili ("CoCo bond"), titoli con rating inferiore a investment grade, warrant, azioni e altri strumenti azionari ed emissioni di capitale.

Investimento in fondi target

- 4.8 Fatte salve le precedenti limitazioni agli investimenti, il Comparto può investire fino al 10% del proprio patrimonio netto in altri FCM.

Ricorso a strumenti finanziari derivati

4.9 Il Comparto può ricorrere a strumenti finanziari derivati, inclusi derivati OTC, a fini di copertura alle condizioni descritte all'Appendice 2 del presente Prospetto.

Partecipazione a operazioni SFT

4.10 Il Comparto può effettuare Operazioni di vendita con patto di riacquisto e Operazioni di acquisto con patto di rivendita alle condizioni descritte all'Appendice 2 del presente Prospetto.

Tipo di operazione	Livello atteso (in % del Valore patrimoniale netto)	Livello massimo (in % del Valore patrimoniale netto)
Operazioni di vendita con patto di riacquisto	0%	10%
Operazioni di acquisto con patto di rivendita	0%	100%

5. PROFILO DELL'INVESTITORE TIPO

Il Comparto si addice a investitori che desiderano investire in un portafoglio ampiamente diversificato comprensivo di depositi, Strumenti del mercato monetario con rating elevato e titoli con durata residua breve o rendimenti variabili con liquidità elevata principalmente denominati in EUR.

6. CLASSI DI AZIONI DISPONIBILI PER LA SOTTOSCRIZIONE

Classe	A	M
Valuta di riferimento	EUR	EUR
Investimento minimo iniziale	EUR 100 o una azione	EUR 100 o una azione

7. COMMISSIONI E SPESE

Classe	A	M
Commissione di gestione	0,20% annuo	0,10% annuo
Commissione di sottoscrizione	Fino al 5%	Fino al 5%
Commissione di rimborso	n/a	n/a
Commissione di	1%	1%

conversione		
--------------------	--	--

8. SOTTOSCRIZIONE

- 8.1 Il prezzo di emissione delle azioni si basa sul Valore patrimoniale netto per azione calcolato il Giorno di valutazione rilevante e maggiorato, se del caso, della commissione di sottoscrizione eventualmente applicabile.
- 8.2 Le richieste devono pervenire all'Agente di registrazione e trasferimento entro e non oltre le ore 12:00 (ora del Lussemburgo) del Giorno lavorativo anteriore al Giorno di valutazione per poter essere soddisfatte in base al Valore patrimoniale netto per azione calcolato in tale Giorno di valutazione. Le richieste ricevute dopo la scadenza applicabile saranno considerate come ricevute il Giorno di valutazione successivo.
- 8.3 Il prezzo di sottoscrizione deve essere versato alla Società entro due (2) Giorni lavorativi dalla data in cui la richiesta di sottoscrizione è debitamente pervenuta all'Agente di registrazione e trasferimento.
- 8.4 Se una richiesta di sottoscrizione viene respinta dagli Amministratori, il relativo pagamento sarà immediatamente restituito all'investitore.
- 8.5 Le richieste di sottoscrizione possono essere effettuate in riferimento a un numero intero di azioni o a un importo in contanti.

9. RIMBORSO

- 9.1 Il prezzo di rimborso delle azioni si basa sul Valore patrimoniale netto per azione calcolato il Giorno di valutazione rilevante al netto, se del caso, della commissione di rimborso eventualmente applicabile.
- 9.2 Le richieste devono pervenire all'Agente di registrazione e trasferimento entro e non oltre le ore 12:00 (ora del Lussemburgo) del Giorno lavorativo anteriore al Giorno di valutazione per poter essere soddisfatte in base al Valore patrimoniale netto per azione calcolato in tale Giorno di valutazione. Le richieste ricevute dopo la scadenza applicabile saranno considerate come ricevute il Giorno di valutazione successivo.
- 9.3 Il regolamento delle azioni rimborsate viene effettuato di norma in base alle istruzioni impartite all'Agente di registrazione e trasferimento entro non oltre due (2) Giorni lavorativi dalla data in cui l'Agente di registrazione e trasferimento ha ricevuto la richiesta di rimborso.

10. CONVERSIONE

La conversione delle azioni di un Comparto o tra diversi Comparti può avere luogo in qualsiasi Giorno lavorativo, come meglio descritto nella sezione "Modalità di conversione delle azioni" nella Parte generale del Prospetto.

11. PERFORMANCE STORICA

Informazioni sulla performance storica del Comparto sono contenute nel Documento con le informazioni chiave per gli investitori applicabile.

12. SEGNALAZIONI SUI RISCHI

- 12.1 Si raccomanda agli investitori di valutare attentamente i rischi connessi all'investimento nel Comparto.

- 12.2 I principali rischi ai quali è esposto il Comparto sono collegati alla strategia d'investimento principale e sono, a mero titolo esemplificativo: il rischio di credito, il rischio di tasso d'interesse, il rischio di cambio, il rischio di liquidità, il rischio dell'emittente, il rischio di esecuzione e di controparte, il rischio derivante da investimenti in warrant, il rischio connesso all'utilizzo di derivati.
- 12.3 Questo elenco non è esaustivo e non pretende di fornire una spiegazione completa dei rischi implicati in un investimento nelle Azioni del Comparto. I potenziali investitori sono invitati a leggere attentamente l'intero Prospetto e in particolare la sezione intitolata "Considerazioni sui rischi" della Parte generale del Prospetto prima di decidere di investire nel Comparto.

NEW CAPITAL FUND LUX – CASH USD

1. NOME DEL COMPARTO

New Capital Fund Lux – Cash USD (il “Comparto”).

2. VALUTA DI BASE

La Valuta di base del Comparto è il dollaro statunitense (USD).

3. VALUTA D’INVESTIMENTO

Il Comparto investe almeno due terzi del proprio patrimonio in titoli denominati in USD. La parte rimanente, che non può superare un terzo del patrimonio del Comparto, può essere investita in titoli denominati in altre valute.

4. OBIETTIVO, STRATEGIA E LIMITI D’INVESTIMENTO

Obiettivo d’investimento

- 4.1 Il Comparto si qualifica come Fondo comune monetario standard.
- 4.2 Il suo obiettivo d’investimento a lungo termine è il conseguimento di un reddito continuo, pur garantendo la sicurezza del capitale e la liquidità delle attività del Comparto.
- 4.3 Tenendo conto delle effettive condizioni di mercato, il Comparto può investire in titoli a rendimento zero o negativo, con un impatto sul reddito del Comparto.

Strategia e limiti d’investimento

- 4.4 Il Comparto investe le proprie attività, nel rispetto del principio di ripartizione dei rischi e senza limitazione geografica, in Strumenti del mercato monetario a tasso fisso o variabile garantiti o non garantiti, tra cui (ma non solo) obbligazioni (comprese obbligazioni a cedola zero), titoli, commercial paper (comprese ABCP), certificati di deposito e titoli simili, emessi da Autorità pubbliche locali, Società a partecipazione pubblica o Debitori privati. Il Comparto può investire anche in titoli di Stato e in depositi a vista e vincolati, oltre a poter detenere liquidità su base accessoria.
- 4.5 Conformemente alle norme in materia di investimenti e di liquidità di cui all’Appendice 2, la vita residua di un singolo strumento non deve superare i 2 anni e la durata media ponderata (WAM) dell’intero portafoglio del Comparto non può superare i 6 mesi.
- 4.6 Per quanto concerne gli strumenti a tasso variabile, la scadenza ultima per il calcolo della durata media ponderata (WAM) delle attività del Comparto sarà la data di pagamento della cedola successiva in cui viene fissato il nuovo tasso d’interesse.
- 4.7 Il Comparto non investe in obbligazioni e titoli convertibili, obbligazioni contingenti convertibili (“CoCo bond”), titoli con rating inferiore a investment grade, warrant, azioni e altri strumenti azionari ed emissioni di capitale.

Investimento in fondi target

- 4.8 Fatte salve le precedenti limitazioni agli investimenti, il Comparto può investire fino al 10% del proprio patrimonio netto in altri FCM.

Ricorso a strumenti finanziari derivati

4.9 Il Comparto può ricorrere a strumenti finanziari derivati, inclusi derivati OTC, a fini di copertura alle condizioni descritte all'Appendice 2 del presente Prospetto.

Partecipazione a operazioni SFT

4.10 Il Comparto può effettuare Operazioni di vendita con patto di riacquisto e Operazioni di acquisto con patto di rivendita alle condizioni descritte all'Appendice 2 del presente Prospetto.

Tipo di operazione	Livello atteso (in % del Valore patrimoniale netto)	Livello massimo (in % del Valore patrimoniale netto)
Operazioni di vendita con patto di riacquisto	0%	10%
Operazioni di acquisto con patto di rivendita	0%	100%

5. PROFILO DELL'INVESTITORE TIPO

Il Comparto si addice a investitori che desiderano investire in un portafoglio ampiamente diversificato comprensivo di depositi, Strumenti del mercato monetario con rating elevato e titoli con durata residua breve o rendimenti variabili con liquidità elevata principalmente denominati in USD.

6. CLASSI DI AZIONI DISPONIBILI PER LA SOTTOSCRIZIONE

Classe	A	M	M Inc
Valuta di riferimento	USD	USD	USD
Investimento minimo iniziale	USD 100 o una azione	USD 100 o una azione	USD 100 o una azione
Politica di distribuzione	Azioni a capitalizzazione	Azioni a capitalizzazione	Azioni a distribuzione

7. COMMISSIONI E SPESE

Classe	A	M	M Inc
Commissione di gestione	0,20% annuo	0,10% annuo	0,10% annuo
Commissione di sottoscrizione	Fino al 5%	Fino al 5%	Fino al 5%
Commissione di	n/a	n/a	n/a

rimborso			
Commissione di conversione	1%	1%	1%

8. SOTTOSCRIZIONE

- 8.1 Il prezzo di emissione delle azioni si basa sul Valore patrimoniale netto per azione calcolato il Giorno di valutazione rilevante e maggiorato, se del caso, della commissione di sottoscrizione eventualmente applicabile.
- 8.2 Le richieste devono pervenire all'Agente di registrazione e trasferimento entro e non oltre le ore 12:00 (ora del Lussemburgo) del Giorno lavorativo anteriore al Giorno di valutazione per poter essere soddisfatte in base al Valore patrimoniale netto per azione calcolato in tale Giorno di valutazione. Le richieste ricevute dopo la scadenza applicabile saranno considerate come ricevute il Giorno di valutazione successivo.
- 8.3 Il prezzo di sottoscrizione deve essere versato alla Società entro due (2) Giorni lavorativi dalla data in cui la richiesta di sottoscrizione è debitamente pervenuta all'Agente di registrazione e trasferimento.
- 8.4 Se una richiesta di sottoscrizione viene respinta dagli Amministratori, il relativo pagamento sarà immediatamente restituito all'investitore.
- 8.5 Le richieste di sottoscrizione possono essere effettuate in riferimento a un numero intero di azioni o a un importo in contanti.

9. RIMBORSO

- 9.1 Il prezzo di rimborso delle azioni si basa sul Valore patrimoniale netto per azione calcolato il Giorno di valutazione rilevante al netto, se del caso, della commissione di rimborso eventualmente applicabile.
- 9.2 Le richieste devono pervenire all'Agente di registrazione e trasferimento entro e non oltre le ore 12:00 (ora del Lussemburgo) del Giorno lavorativo anteriore al Giorno di valutazione per poter essere soddisfatte in base al Valore patrimoniale netto per azione calcolato in tale Giorno di valutazione. Le richieste ricevute dopo la scadenza applicabile saranno considerate come ricevute il Giorno di valutazione successivo.
- 9.3 Il regolamento delle azioni rimborsate viene effettuato di norma in base alle istruzioni impartite all'Agente di registrazione e trasferimento entro non oltre due (2) Giorni lavorativi dalla data in cui l'Agente di registrazione e trasferimento ha ricevuto la richiesta di rimborso.

10. CONVERSIONE

La conversione delle azioni di un Comparto o tra diversi Comparti può avere luogo in qualsiasi Giorno lavorativo, come meglio descritto nella sezione "Modalità di conversione delle azioni" nella Parte generale del Prospetto.

11. PERFORMANCE STORICA

Informazioni sulla performance storica del Comparto sono contenute nel Documento con le informazioni chiave per gli investitori applicabile.

12. SEGNALAZIONI SUI RISCHI

- 12.1 Si raccomanda agli investitori di valutare attentamente i rischi connessi all'investimento nel Comparto.
- 12.2 I principali rischi ai quali è esposto il Comparto sono collegati alla strategia d'investimento principale e sono, a mero titolo esemplificativo: il rischio di credito, il rischio di tasso d'interesse, il rischio di cambio, il rischio di liquidità, il rischio dell'emittente, il rischio di esecuzione e di controparte, il rischio derivante da investimenti in warrant, il rischio connesso all'utilizzo di derivati.
- 12.3 Questo elenco non è esaustivo e non pretende di fornire una spiegazione completa dei rischi implicati in un investimento nelle Azioni del Comparto. I potenziali investitori sono invitati a leggere attentamente l'intero Prospetto e in particolare la sezione intitolata "Considerazioni sui rischi" della Parte generale del Prospetto prima di decidere di investire nel
Comparto.

NEW CAPITAL FUND LUX – SWISS FRANC BONDS FUND

1. NOME DEL COMPARTO

New Capital Fund Lux – Swiss Franc Bonds Fund (il "Comparto").

2. VALUTA DI BASE

La Valuta di base del Comparto è il franco svizzero (CHF).

3. VALUTA D'INVESTIMENTO

Il Comparto investe almeno il 90% del proprio patrimonio in titoli denominati in CHF. La parte rimanente può essere investita in titoli denominati in altre valute con possibile copertura in CHF.

4. OBIETTIVO, STRATEGIA E LIMITI D'INVESTIMENTO

Obiettivo d'investimento

4.1 L'obiettivo d'investimento a lungo termine è il conseguimento di una combinazione di capitale e reddito principalmente mediante una gamma di obbligazioni emesse da società e governi e denominate in CHF.

Strategia e limiti d'investimento

4.2 Il Comparto investe almeno due terzi del proprio patrimonio, secondo il principio della diversificazione del rischio, in Titoli di debito emessi da Stati sovrani, Organizzazioni sovranazionali, Autorità pubbliche locali, Società a partecipazione pubblica o Debitori privati senza limitazione geografica. Il Comparto si attiene alle seguenti condizioni:

4.2.1 il Comparto non può investire più del 25% del proprio patrimonio in obbligazioni convertibili e warrant;

4.2.2 il Comparto non può investire più del 25% del proprio patrimonio in Titoli di debito subordinato;

4.2.3 il Comparto non può investire più del 15% del proprio patrimonio in Obbligazioni contingenti convertibili (con probabilità di conversione in capitale azionario o write-down).

4.2.4 il Comparto non può investire più del 25% del proprio patrimonio in Titoli di debito con rating inferiore a investment grade.

4.3 La parte rimanente, che non può superare un terzo del patrimonio del Comparto, può essere investita in Attività liquide o altri strumenti. Il Comparto si attiene alle seguenti condizioni:

4.3.1 il Comparto non può acquistare azioni direttamente;

4.3.2 il Comparto può acquisire azioni mediante l'esercizio di diritti di conversione e sottoscrizione, purché il valore complessivo di tali azioni non superi il 10% del patrimonio del Comparto. Tali azioni devono essere vendute entro 12 mesi dalla loro acquisizione.

4.4 La Duration modificata del portafoglio può variare in funzione delle condizioni di mercato.

Benchmark

- 4.5 Il benchmark del Comparto è costituito dallo Swiss Bond Index SBI Foreign AAA-BBB 1-10 ed è utilizzato a fini comparativi. Il Comparto è gestito attivamente e, in quanto tale, non cerca di replicare il proprio indice di riferimento, discostandosi invece dal benchmark al fine di conseguire il proprio obiettivo.
- 4.6 La maggior parte delle partecipazioni del Comparto sarà costituita da componenti del benchmark, mentre il Gestore degli investimenti ha anche piena discrezionalità nell'investire in titoli al di fuori del benchmark.
- 4.7 Date le ridotte dimensioni del mercato obbligazionario in franchi svizzeri, l'universo d'investimento di riferimento e alcune condizioni di mercato tra cui, a titolo esemplificativo, quelle a tassi d'interesse bassi o negativi, i livelli di volatilità e il profilo di rischio-rendimento del Comparto possono essere vicini a quelli del benchmark, con limitazione della misura in cui il Comparto sovraperforma il benchmark.

Investimento in fondi target

- 4.8 Fatte salve le precedenti limitazioni agli investimenti, il Comparto può investire fino al 10% del proprio patrimonio netto in OICVM e OIC esistenti, tra i quali anche Exchange-Traded Fund.

Ricorso a strumenti finanziari derivati

- 4.9 Il Comparto può ricorrere a strumenti finanziari derivati, inclusi derivati OTC, a scopo sia di copertura che per una gestione efficiente del portafoglio alle condizioni descritte all'Appendice 1 del presente Prospetto.
- 4.10 L'esposizione ottenuta mediante il ricorso a strumenti finanziari derivati deve essere compatibile con l'obiettivo d'investimento e le limitazioni agli investimenti del Comparto.

Partecipazione a operazioni SFT

- 4.11 Il Comparto può effettuare operazioni di prestito titoli attivo e passivo, operazioni di pronti contro termine attivo e passivo, alle condizioni descritte all'Appendice 1 del presente Prospetto, a scopo di una gestione efficiente del portafoglio.

Tipo di operazione	Livello atteso (in % del Valore patrimoniale netto)	Livello massimo (in % del Valore patrimoniale netto)
Transazioni di prestito titoli attivo e passivo	0%	100%
Contratti di pronti contro termine attivo e passivo	0%	100%
TRS	0%	100%

5. PROFILO DELL'INVESTITORE TIPO

Il Comparto si rivolge a investitori privati e istituzionali con orizzonte d'investimento a breve termine e che desiderano investire in un portafoglio ampiamente diversificato di obbligazioni denominato in CHF.

6. CLASSI DI AZIONI DISPONIBILI PER LA SOTTOSCRIZIONE

Classe	A	M
Valuta di riferimento	CHF	CHF
Investimento minimo iniziale	CHF 100 o una azione	CHF 100 o una azione

7. COMMISSIONI E SPESE

Classe	A	M
Commissione di gestione	0,55% annuo	0,25% annuo
Commissione di sottoscrizione	Fino al 5%	Fino al 5%
Commissione di rimborso	n/a	n/a
Commissione di conversione	1%	1%

8. SOTTOSCRIZIONE

- 8.1 Il prezzo di emissione delle azioni si basa sul Valore patrimoniale netto per azione calcolato il Giorno di valutazione rilevante e maggiorato, se del caso, della commissione di sottoscrizione eventualmente applicabile.
- 8.2 Le richieste devono pervenire all'Agente di registrazione e trasferimento entro e non oltre le ore 14:00 (ora del Lussemburgo) del Giorno lavorativo anteriore al Giorno di valutazione per poter essere soddisfatte in base al Valore patrimoniale netto per azione calcolato in tale Giorno di valutazione. Le richieste ricevute dopo la scadenza applicabile saranno considerate come ricevute il Giorno di valutazione successivo.
- 8.3 Il prezzo di sottoscrizione deve essere versato alla Società entro tre (3) Giorni lavorativi dalla data in cui la richiesta di sottoscrizione è debitamente pervenuta all'Agente di registrazione e trasferimento.
- 8.4 Se una richiesta di sottoscrizione viene respinta dagli Amministratori, il relativo pagamento sarà immediatamente restituito all'investitore.

8.5 Le richieste di sottoscrizione possono essere effettuate in riferimento a un numero intero di azioni o a un importo in contanti.

9. RIMBORSO

9.1 Il prezzo di rimborso delle azioni si basa sul Valore patrimoniale netto per azione calcolato il Giorno di valutazione rilevante al netto, se del caso, della commissione di rimborso eventualmente applicabile.

9.2 Le richieste devono pervenire all'Agente di registrazione e trasferimento entro e non oltre le ore 14:00 (ora del Lussemburgo) del Giorno lavorativo anteriore al Giorno di valutazione per poter essere soddisfatte in base al Valore patrimoniale netto per azione calcolato in tale Giorno di valutazione. Le richieste ricevute dopo la scadenza applicabile saranno considerate come ricevute il Giorno di valutazione successivo.

9.3 Il regolamento delle azioni rimborsate viene effettuato di norma in base alle istruzioni impartite all'Agente di registrazione e trasferimento entro non oltre tre (3) Giorni lavorativi dalla data in cui l'Agente di registrazione e trasferimento ha ricevuto la richiesta di rimborso.

10. CONVERSIONE

La conversione delle azioni di un Comparto o tra diversi Comparti può avere luogo in qualsiasi Giorno lavorativo, come meglio descritto nella sezione "Modalità di conversione delle azioni" nella Parte generale del Prospetto.

11. PERFORMANCE STORICA

Informazioni sulla performance storica del Comparto sono contenute nel Documento con le informazioni chiave per gli investitori applicabile.

12. SEGNALAZIONI SUI RISCHI

12.1 Si raccomanda agli investitori di valutare attentamente i rischi connessi all'investimento nel Comparto.

12.2 I principali rischi ai quali è esposto il Comparto sono collegati alla strategia d'investimento principale e sono, a mero titolo esemplificativo: il rischio di credito, il rischio di tasso d'interesse, il rischio di cambio, il rischio di liquidità, il rischio dell'emittente, il rischio di esecuzione e di controparte, il rischio derivante da investimenti in warrant e CoCo bond, il rischio connesso all'utilizzo di derivati.

12.3 Questo elenco non è esaustivo e non pretende di fornire una spiegazione completa dei rischi implicati in un investimento nelle Azioni del Comparto. I potenziali investitori sono invitati a leggere attentamente l'intero Prospetto e in particolare la sezione intitolata "Considerazioni sui rischi" della Parte generale del Prospetto prima di decidere di investire nel Comparto.

NEW CAPITAL FUND LUX – SOVEREIGN PLUS EUR

1. NOME DEL COMPARTO

New Capital Fund Lux – Sovereign Plus EUR (il "Comparto").

2. VALUTA DI BASE

La Valuta di base del Comparto è l'euro (EUR).

3. VALUTA D'INVESTIMENTO

Il Comparto investe almeno il 90% del proprio patrimonio in titoli denominati in EUR. La parte rimanente può essere investita in titoli denominati in altre valute con possibile copertura in EUR.

4. OBIETTIVO, STRATEGIA E LIMITI D'INVESTIMENTO

Obiettivo d'investimento

4.1 L'obiettivo d'investimento a lungo termine è il conseguimento di una combinazione di capitale e reddito principalmente mediante obbligazioni sovrane e assimilate denominate in EUR.

Strategia e limiti d'investimento

4.2 Il Comparto investe almeno due terzi del proprio patrimonio, secondo il principio della diversificazione del rischio, in Titoli di debito emessi da Stati sovrani, Organizzazioni sovranazionali, Autorità pubbliche locali, Società a partecipazione pubblica o Debitori privati senza limitazione geografica. Il Comparto si attiene alle seguenti condizioni:

4.2.1 il Comparto investe almeno il 70% del proprio patrimonio in titoli di debito emessi da Stati sovrani, Organizzazioni sovranazionali e Agenzie, oltre che in obbligazioni legate ai titoli sovrani;

4.2.2 il Comparto non può investire più del 30% del proprio patrimonio in obbligazioni societarie;

4.2.3 il Comparto non può investire più del 25% del proprio patrimonio in obbligazioni convertibili e warrant;

4.2.4 il Comparto non può investire più del 25% del proprio patrimonio in Titoli di debito subordinato;

4.2.5 il Comparto non può investire più del 25% del proprio patrimonio in Titoli di debito con rating inferiore a investment grade.

4.3 La parte rimanente, che non può superare un terzo del patrimonio del Comparto, può essere investita in Attività liquide o altri strumenti. Il Comparto si attiene alle seguenti condizioni:

4.3.1 il Comparto non può acquistare azioni direttamente.

4.3.2 il Comparto può acquisire azioni mediante l'esercizio di diritti di conversione e sottoscrizione, purché il valore complessivo di tali azioni non superi il 10% del patrimonio del Comparto. Tali azioni devono essere vendute entro 12 mesi dalla loro acquisizione.

4.4 La Duration modificata del portafoglio può variare in funzione delle condizioni di mercato.

Investimento in fondi target

4.5 Fatte salve le precedenti limitazioni agli investimenti, il Comparto può investire fino al 10% del proprio patrimonio netto in OICVM e OIC esistenti, tra i quali anche Exchange-Traded Fund.

Ricorso a strumenti finanziari derivati

4.6 Il Comparto può ricorrere a strumenti finanziari derivati, inclusi derivati OTC, a scopo sia di copertura che per una gestione efficiente del portafoglio alle condizioni descritte all'Appendice 1 del presente Prospetto.

4.7 L'esposizione ottenuta mediante il ricorso a strumenti finanziari derivati deve essere compatibile con l'obiettivo d'investimento e le limitazioni agli investimenti del Comparto.

Partecipazione a operazioni SFT

4.8 Il Comparto può effettuare operazioni di prestito titoli attivo e passivo, operazioni di pronti contro termine attivo e passivo, alle condizioni descritte all'Appendice 1 del presente Prospetto, a scopo di una gestione efficiente del portafoglio.

Tipo di operazione	Livello atteso (in % del Valore patrimoniale netto)	Livello massimo (in % del Valore patrimoniale netto)
Transazioni di prestito titoli attivo e passivo	0%	100%
Contratti di pronti contro termine attivo e passivo	0%	100%
TRS	0%	100%

5. PROFILO DELL'INVESTITORE TIPO

Il Comparto si rivolge a investitori privati e istituzionali con orizzonte d'investimento a breve termine e che desiderano investire in un portafoglio ampiamente diversificato di obbligazioni denominato in EUR.

6. CLASSI DI AZIONI DISPONIBILI PER LA SOTTOSCRIZIONE

Classe	A	M
Valuta di riferimento	EUR	EUR
Investimento minimo iniziale	EUR 100 o una azione	EUR 100 o una azione

7. COMMISSIONI E SPESE

Classe	A	M
Commissione di gestione	0,90% annuo	0,55% annuo
Commissione di sottoscrizione	Fino al 5%	Fino al 5%
Commissione di rimborso	n/a	n/a
Commissione di conversione	1%	1%

8. SOTTOSCRIZIONE

- 8.1 Il prezzo di emissione delle azioni si basa sul Valore patrimoniale netto per azione calcolato il Giorno di valutazione rilevante e maggiorato, se del caso, della commissione di sottoscrizione eventualmente applicabile.
- 8.2 Le richieste devono pervenire all'Agente di registrazione e trasferimento entro e non oltre le ore 14:00 (ora del Lussemburgo) del Giorno lavorativo anteriore al Giorno di valutazione per poter essere soddisfatte in base al Valore patrimoniale netto per azione calcolato in tale Giorno di valutazione. Le richieste ricevute dopo la scadenza applicabile saranno considerate come ricevute il Giorno di valutazione successivo.
- 8.3 Il prezzo di sottoscrizione deve essere versato alla Società entro tre (3) Giorni lavorativi dalla data in cui la richiesta di sottoscrizione è debitamente pervenuta all'Agente di registrazione e trasferimento.
- 8.4 Se una richiesta di sottoscrizione viene respinta dagli Amministratori, il relativo pagamento sarà immediatamente restituito all'investitore.
- 8.5 Le richieste di sottoscrizione possono essere effettuate in riferimento a un numero intero di azioni o a un importo in contanti.

9. RIMBORSO

- 9.1 Il prezzo di rimborso delle azioni si basa sul Valore patrimoniale netto per azione calcolato il Giorno di valutazione rilevante al netto, se del caso, della commissione di rimborso eventualmente applicabile.
- 9.2 Le richieste devono pervenire all'Agente di registrazione e trasferimento entro e non oltre le ore 14:00 (ora del Lussemburgo) del Giorno lavorativo anteriore al Giorno di valutazione per poter essere soddisfatte in base al Valore patrimoniale netto per azione calcolato in tale Giorno di valutazione. Le richieste ricevute dopo la scadenza applicabile saranno considerate come ricevute il Giorno di valutazione successivo.
- 9.3 Il regolamento delle azioni rimborsate viene effettuato di norma in base alle istruzioni impartite all'Agente di registrazione e trasferimento entro non oltre tre (3) Giorni lavorativi dalla data in cui l'Agente di registrazione e trasferimento ha ricevuto la richiesta di rimborso.

10. CONVERSIONE

La conversione delle azioni di un Comparto o tra diversi Comparti può avere luogo in qualsiasi Giorno lavorativo, come meglio descritto nella sezione "Modalità di conversione delle azioni" nella Parte generale del Prospetto.

11. PERFORMANCE STORICA

Informazioni sulla performance storica del Comparto sono contenute nel Documento con le informazioni chiave per gli investitori applicabile.

12. SEGNALAZIONI SUI RISCHI

- 12.1 Si raccomanda agli investitori di valutare attentamente i rischi connessi all'investimento nel Comparto.
- 12.2 Per la descrizione completa di tutti i rischi del Comparto di cui la Società è al corrente, si rimanda alla sezione intitolata "Considerazioni sui rischi" nella parte generale del Prospetto.
- 12.3 I principali rischi ai quali è esposto il Comparto sono collegati alla strategia d'investimento principale e sono, a mero titolo esemplificativo: il rischio di credito, il rischio di tasso d'interesse, il rischio di cambio, il rischio di liquidità, il rischio dell'emittente, il rischio di esecuzione e di controparte, il rischio derivante da investimenti in warrant e CoCo bond, il rischio connesso all'utilizzo di derivati.
- 12.4 Questo elenco non è esaustivo e non pretende di fornire una spiegazione completa dei rischi implicati in un investimento nelle Azioni del Comparto. I potenziali investitori sono invitati a leggere attentamente l'intero Prospetto e in particolare la sezione intitolata "Considerazioni sui rischi" della Parte generale del Prospetto prima di decidere di investire nel Comparto.

NEW CAPITAL FUND LUX – SOVEREIGN PLUS USD

1. NOME DEL COMPARTO

New Capital Fund Lux – Sovereign Plus USD (il "Comparto").

2. VALUTA DI BASE

La Valuta di base del Comparto è il dollaro statunitense (USD).

3. VALUTA D'INVESTIMENTO

Il Comparto investe almeno il 90% del proprio patrimonio in titoli denominati in USD. La parte rimanente può essere investita in titoli denominati in altre valute con possibile copertura in USD.

4. OBIETTIVO, STRATEGIA E LIMITI D'INVESTIMENTO

Obiettivo d'investimento

4.1 L'obiettivo d'investimento a lungo termine è il conseguimento di una combinazione di capitale e reddito principalmente mediante obbligazioni sovrane e assimilate di alta qualità denominate in USD.

Strategia e limiti d'investimento

4.2 Il Comparto investe almeno due terzi del proprio patrimonio, secondo il principio della diversificazione del rischio, in Titoli di debito emessi da Stati sovrani, Organizzazioni sovranazionali, Autorità pubbliche locali, Società a partecipazione pubblica o Debitori privati senza limitazione geografica. Il Comparto si attiene alle seguenti condizioni:

4.2.1 il Comparto investe almeno il 70% del proprio patrimonio in titoli di debito emessi da Stati sovrani, Organizzazioni sovranazionali e Agenzie, oltre che in obbligazioni legate ai titoli sovrani;

4.2.2 il Comparto non può investire più del 30% del proprio patrimonio in obbligazioni societarie;

4.2.3 il Comparto non può investire più del 25% del proprio patrimonio in obbligazioni convertibili e warrant;

4.2.4 il Comparto non può investire più del 25% del proprio patrimonio in Titoli di debito subordinato;

4.2.5 il Comparto non può investire più del 10% del proprio patrimonio in Titoli di debito con rating inferiore a investment grade.

4.3 La parte rimanente, che non può superare un terzo del patrimonio del Comparto, può essere investita in Attività liquide o altri strumenti. Tuttavia, il Comparto non può acquistare azioni direttamente.

4.4 La Duration modificata del portafoglio può variare in funzione delle condizioni di mercato.

Investimento in fondi target

4.5 Fatte salve le precedenti limitazioni agli investimenti, il Comparto può investire fino al 10% del proprio patrimonio netto in OICVM e OIC esistenti, tra i quali anche Exchange-Traded Fund.

Ricorso a strumenti finanziari derivati

4.6 Il Comparto può ricorrere a strumenti finanziari derivati, inclusi derivati OTC, a scopo sia di copertura che per una gestione efficiente del portafoglio alle condizioni descritte all'Appendice 1 del presente Prospetto.

4.7 L'esposizione ottenuta mediante il ricorso a strumenti finanziari derivati deve essere compatibile con l'obiettivo d'investimento e le limitazioni agli investimenti del Comparto.

Partecipazione a operazioni SFT

4.8 Il Comparto può effettuare operazioni di prestito titoli attivo e passivo, operazioni di pronti contro termine attivo e passivo, alle condizioni descritte all'Appendice 1 del presente Prospetto, a scopo di una gestione efficiente del portafoglio.

Tipo di operazione	Livello atteso (in % del Valore patrimoniale netto)	Livello massimo (in % del Valore patrimoniale netto)
Transazioni di prestito titoli attivo e passivo	0%	100%
Contratti di pronti contro termine attivo e passivo	0%	100%
TRS	0%	100%

5. PROFILO DELL'INVESTITORE TIPO

Il Comparto si rivolge a investitori privati e istituzionali con orizzonte d'investimento a breve termine e che desiderano investire in un portafoglio ampiamente diversificato di obbligazioni denominato in USD.

6. CLASSI DI AZIONI DISPONIBILI PER LA SOTTOSCRIZIONE

Classe	A	M	M Inc
Valuta di riferimento	USD	USD	USD
Investimento minimo iniziale	USD 100 o una azione	USD 100 o una azione	USD 100 o una azione
Politica di distribuzione	Azioni a capitalizzazione	Azioni a capitalizzazione	Azioni a distribuzione

7. COMMISSIONI E SPESE

Classe	A	M	M Inc
Commissione di gestione	0,90% annuo	0,55% annuo	0,55% annuo
Commissione di sottoscrizione	Fino al 5%	Fino al 5%	Fino al 5%
Commissione di rimborso	n/a	n/a	n/a
Commissione di conversione	1%	1%	1%

8. PERIODO DI OFFERTA INIZIALE

- 8.1 Le date del periodo di offerta iniziale per la Classe M Inc saranno stabilite dagli Amministratori e pubblicate presso la sede legale della Società (il “Periodo di offerta iniziale”). Durante tale periodo, le azioni di Classe M Inc saranno emesse al prezzo iniziale di emissione di 100 USD.
- 8.2 Le richieste dovranno pervenire entro le 17:00 (ora del Lussemburgo) dell’ultimo giorno del Periodo di offerta iniziale, fatta salva la possibilità per gli Amministratori di decidere diversamente a loro discrezione. Il Periodo di offerta iniziale può essere prorogato o concluso in anticipo dagli Amministratori a loro esclusiva discrezione. Il pagamento deve pervenire entro e non oltre l’ultimo giorno del Periodo di offerta iniziale, fatta salva la possibilità per gli Amministratori di decidere diversamente a loro discrezione; la richiesta sarà quindi accettata a condizione che sia conforme alle disposizioni del presente documento. A decorrere dal primo Giorno lavorativo successivo al Periodo di offerta iniziale, le azioni di Classe M Inc possono essere emesse e rimborsate in base alle procedure descritte di seguito e nella Parte generale del Prospetto.

9. SOTTOSCRIZIONE

- 9.1 Dopo il Periodo di offerta iniziale della Classe interessata, il prezzo di emissione delle azioni si basa sul Valore patrimoniale netto per azione calcolato il Giorno di valutazione rilevante e maggiorato, se del caso, della commissione di sottoscrizione eventualmente applicabile.
- 9.2 Le richieste devono pervenire all’Agente di registrazione e trasferimento entro e non oltre le ore 14:00 (ora del Lussemburgo) del Giorno lavorativo anteriore al Giorno di valutazione per poter essere soddisfatte in base al Valore patrimoniale netto per azione calcolato in tale Giorno di valutazione. Le richieste ricevute dopo la scadenza applicabile saranno considerate come ricevute il Giorno di valutazione successivo.
- 9.3 Il prezzo di sottoscrizione deve essere versato alla Società entro tre (3) Giorni lavorativi dalla data in cui la richiesta di sottoscrizione è debitamente pervenuta all’Agente di registrazione e trasferimento.

9.4 Se una richiesta di sottoscrizione viene respinta dagli Amministratori, il relativo pagamento sarà immediatamente restituito all'investitore.

9.5 Le richieste di sottoscrizione possono essere effettuate in riferimento a un numero intero di azioni o a un importo in contanti.

10. RIMBORSO

10.1 Il prezzo di rimborso delle azioni si basa sul Valore patrimoniale netto per azione calcolato il Giorno di valutazione rilevante al netto, se del caso, della commissione di rimborso eventualmente applicabile.

10.2 Le richieste devono pervenire all'Agente di registrazione e trasferimento entro e non oltre le ore 14:00 (ora del Lussemburgo) del Giorno lavorativo anteriore al Giorno di valutazione per poter essere soddisfatte in base al Valore patrimoniale netto per azione calcolato in tale Giorno di valutazione. Le richieste ricevute dopo la scadenza applicabile saranno considerate come ricevute il Giorno di valutazione successivo.

10.3 Il regolamento delle azioni rimborsate viene effettuato di norma in base alle istruzioni impartite all'Agente di registrazione e trasferimento entro non oltre tre (3) Giorni lavorativi dalla data in cui l'Agente di registrazione e trasferimento ha ricevuto la richiesta di rimborso.

11. CONVERSIONE

La conversione delle azioni di un Comparto o tra diversi Comparti può avere luogo in qualsiasi Giorno lavorativo, come meglio descritto nella sezione "Modalità di conversione delle azioni" nella Parte generale del Prospetto.

12. PERFORMANCE STORICA

Informazioni sulla performance storica del Comparto sono contenute nel Documento con le informazioni chiave per gli investitori applicabile.

13. SEGNALAZIONI SUI RISCHI

13.1 Si raccomanda agli investitori di valutare attentamente i rischi connessi all'investimento nel Comparto.

13.2 I principali rischi ai quali è esposto il Comparto sono collegati alla strategia d'investimento principale e sono, a mero titolo esemplificativo: il rischio di credito, il rischio di tasso d'interesse, il rischio di cambio, il rischio di liquidità, il rischio dell'emittente, il rischio di esecuzione e di controparte, il rischio derivante da investimenti in warrant e CoCo bond, il rischio connesso all'utilizzo di derivati.

13.3 Questo elenco non è esaustivo e non pretende di fornire una spiegazione completa dei rischi implicati in un investimento nelle Azioni del Comparto. I potenziali investitori sono invitati a leggere attentamente l'intero Prospetto e in particolare la sezione intitolata "Considerazioni sui rischi" della Parte generale del Prospetto prima di decidere di investire nel Comparto.

NEW CAPITAL FUND LUX – GLOBAL DYNAMIC

1. NOME DEL COMPARTO

New Capital Fund Lux – Global Dynamic (il "Comparto").

2. VALUTA DI BASE

La Valuta di base del Comparto è l'euro (EUR).

3. VALUTA D'INVESTIMENTO

Non esiste alcun limite in termini di valute.

4. OBIETTIVO, STRATEGIA E LIMITI D'INVESTIMENTO

Obiettivo d'investimento

4.1 Il principale obiettivo d'investimento di questo Comparto è il conseguimento di un rendimento complessivo simile a quello ottenuto da investimenti obbligazionari globali.

Strategia e limiti d'investimento

4.2 Il Comparto investe almeno due terzi del proprio patrimonio, secondo il principio della diversificazione del rischio, in Titoli di debito emessi da Stati sovrani, Organizzazioni sovranazionali, Autorità pubbliche locali, Società a partecipazione pubblica o Debitori privati senza limitazione geografica. Il Comparto si attiene alle seguenti condizioni:

4.2.1 il Comparto non può investire più del 25% del proprio patrimonio in obbligazioni convertibili e warrant;

4.2.2 il Comparto non può investire più del 35% del proprio patrimonio in Titoli di debito subordinato;

4.2.3 il Comparto non può investire più del 15% del proprio patrimonio in Obbligazioni contingenti convertibili (con probabilità di conversione in capitale azionario o write-down).

4.2.4 il Comparto può acquistare titoli con rating inferiore a investment grade o in sofferenza; nello specifico il Comparto può investire fino al 10% del proprio patrimonio in Titoli in sofferenza.

4.3 La parte rimanente, che non può superare un terzo del patrimonio del Comparto, può essere investita in Attività liquide, o altri strumenti. Il Comparto si attiene alle seguenti condizioni:

4.3.1 il Comparto può investire direttamente fino al 10% del proprio patrimonio in azioni o Strumenti assimilabili ad azioni;

4.3.2 il Comparto può investire fino al 10% del proprio patrimonio in OICVM/OIC che investono principalmente in indici di materie prime.

4.3.3 il Comparto può investire fino al 10% del proprio patrimonio in certificati aventi come sottostanti indici di materie prime o in titoli garantiti da metalli preziosi fisici, purché tali certificati o titoli siano ammissibili e non incorporino derivati.

4.4 La Duration modificata del portafoglio può variare in funzione delle condizioni di mercato.

Investimento in fondi target

4.5 Fatte salve le precedenti limitazioni agli investimenti, questo Comparto può investire fino al 10% del proprio patrimonio in OICVM e OIC esistenti, tra i quali anche Exchange-Traded Fund.

Ricorso a strumenti finanziari derivati

4.6 Il Comparto può ricorrere a strumenti finanziari derivati, inclusi derivati OTC, a scopo sia di copertura che per una gestione efficiente del portafoglio alle condizioni descritte all'Appendice 1 del presente Prospetto.

4.7 L'esposizione ottenuta mediante il ricorso a strumenti finanziari derivati deve essere compatibile con l'obiettivo d'investimento e le limitazioni agli investimenti del Comparto.

Partecipazione a operazioni SFT

4.8 Il Comparto può effettuare operazioni di prestito titoli attivo e passivo, operazioni di pronti contro termine attivo e passivo, alle condizioni descritte all'Appendice 1 del presente Prospetto, a scopo di una gestione efficiente del portafoglio.

Tipo di operazione	Livello atteso (in % del Valore patrimoniale netto)	Livello massimo (in % del Valore patrimoniale netto)
Transazioni di prestito titoli attivo e passivo	0%	100%
Contratti di pronti contro termine attivo e passivo	0%	100%
TRS	0%	100%

5. PROFILO DELL'INVESTITORE TIPO

5.1 Il Comparto si addice a investitori con orizzonte d'investimento a lungo termine che desiderano investire in un portafoglio ampiamente diversificato principalmente costituito da strumenti di debito trasferibili e titoli di credito emessi da debitori privati o pubblici.

5.2 Benché il rischio risulti sostanzialmente ridotto grazie all'ampia diversificazione degli investimenti su diversi debitori, nonché settori e paesi, per investire in questo Comparto sono richieste elevate tolleranza e propensione al rischio da parte dell'investitore.

5.3 Gli investimenti possono essere in titoli a basso rating, non-investment grade o appartenenti alla categoria "mercati emergenti".

6. CLASSI DI AZIONI DISPONIBILI PER LA SOTTOSCRIZIONE

Classe	A	M	A (CHF coperta)	M (CHF coperta)	A (USD coperta)	M (USD coperta)
Valuta di riferimento	EUR	EUR	CHF	CHF	USD	USD
Investimento minimo Iniziale	EUR 100 o una azione	EUR 100 o una azione	CHF 100 o una azione	CHF 100 o una azione	USD 100 o una azione	USD 100 o una azione

Classe	A	M
Commissione di gestione	1,00% annuo	0,60% annuo
Commissione di sottoscrizione	Fino al 5%	Fino al 5%
Commissione di rimborso	n/a	n/a
Commissione di conversione	1%	1%

7. COMMISSIONI E SPESE

8. SOTTOSCRIZIONE

- 8.1 Il prezzo di emissione delle azioni si basa sul Valore patrimoniale netto per azione calcolato il Giorno di valutazione rilevante e maggiorato, se del caso, della commissione di sottoscrizione eventualmente applicabile.
- 8.2 Le richieste devono pervenire all'Agente di registrazione e trasferimento entro e non oltre le ore 14:00 (ora del Lussemburgo) del Giorno lavorativo anteriore al Giorno di valutazione per poter essere soddisfatte in base al Valore patrimoniale netto per azione calcolato in tale Giorno di valutazione. Le richieste ricevute dopo la scadenza applicabile saranno considerate come ricevute il Giorno di valutazione successivo.
- 8.3 Il prezzo di sottoscrizione deve essere versato alla Società entro tre (3) Giorni lavorativi dalla data in cui la richiesta di sottoscrizione è debitamente pervenuta all'Agente di registrazione e trasferimento.
- 8.4 Se una richiesta di sottoscrizione viene respinta dagli Amministratori, il relativo pagamento sarà immediatamente restituito all'investitore.
- 8.5 Le richieste di sottoscrizione possono essere effettuate in riferimento a un numero intero di azioni o a un importo in contanti.

9. RIMBORSO

- 9.1 Il prezzo di rimborso delle azioni si basa sul Valore patrimoniale netto per azione calcolato il Giorno di valutazione rilevante al netto, se del caso, della commissione di rimborso eventualmente applicabile.
- 9.2 Le richieste devono pervenire all'Agente di registrazione e trasferimento entro e non oltre le ore 14:00 (ora del Lussemburgo) del Giorno lavorativo anteriore al Giorno di valutazione per poter essere soddisfatte in base al Valore patrimoniale netto per azione calcolato in tale Giorno di valutazione. Le richieste ricevute dopo la scadenza applicabile saranno considerate come ricevute il Giorno di valutazione successivo.
- 9.3 Il regolamento delle azioni rimborsate viene effettuato di norma in base alle istruzioni impartite all'Agente di registrazione e trasferimento entro non oltre tre (3) Giorni lavorativi dalla data in cui l'Agente di registrazione e trasferimento ha ricevuto la richiesta di rimborso.

10. CONVERSIONE

La conversione delle azioni di un Comparto o tra diversi Comparti può avere luogo in qualsiasi Giorno lavorativo, come meglio descritto nella sezione "Modalità di conversione delle azioni" nella Parte generale del Prospetto.

11. PERFORMANCE STORICA

Informazioni sulla performance storica del Comparto sono contenute nel Documento con le informazioni chiave per gli investitori applicabile.

12. SEGNALAZIONI SUI RISCHI

- 12.1 Si raccomanda agli investitori di valutare attentamente i rischi connessi all'investimento nel Comparto.
- 12.2 I principali rischi ai quali è esposto il Comparto sono collegati alla strategia d'investimento principale e sono, a mero titolo esemplificativo: il rischio di credito, il rischio di tasso d'interesse, il rischio di cambio, il rischio di liquidità, il rischio dell'emittente, il rischio di esecuzione e di controparte, il rischio derivante da investimenti in warrant e in CoCo bond, il rischio derivante da investimenti in Titoli di debito a basso rating, il rischio derivante da investimenti nei mercati emergenti, il rischio connesso all'utilizzo di derivati.
- 12.3 Questo elenco non è esaustivo e non pretende di fornire una spiegazione completa dei rischi implicati in un investimento nelle Azioni del Comparto. I potenziali investitori sono invitati a leggere attentamente l'intero Prospetto e in particolare la sezione intitolata "Considerazioni sui rischi" della Parte generale del Prospetto prima di decidere di investire nel Comparto.

NEW CAPITAL FUND LUX – STRATEGIC DEFENSIVE FUND

1. NOME DEL COMPARTO

New Capital Fund Lux – Strategic Defensive Fund (il "Comparto").

2. VALUTA DI BASE

La Valuta di base del Comparto è l'euro (EUR).

3. VALUTA D'INVESTIMENTO

Il Comparto investe almeno il 50% del proprio patrimonio in titoli denominati in EUR. La parte rimanente può essere investita in titoli denominati in altre valute.

4. OBIETTIVO, STRATEGIA E LIMITI D'INVESTIMENTO

Obiettivo d'investimento

4.1 L'obiettivo di investimento del comparto è ottenere la migliore combinazione di reddito da interessi e crescita del capitale nella Valuta di base, avendo comunque come obiettivo primario la conservazione del capitale.

Il comparto investe su base ampiamente diversificata nei mercati finanziari di tutto il mondo, segnatamente in Titoli di debito e strumenti azionari.

Strategia e limiti d'investimento

4.2 Il comparto investe almeno il 50% del proprio patrimonio, secondo il principio della diversificazione del rischio, in Titoli di debito emessi da Stati sovrani, Autorità pubbliche locali, Società a partecipazione pubblica o Debitori privati.

4.3 Il Comparto non può investire oltre il 30% del proprio patrimonio in azioni o Strumenti simili ad azioni.

4.4 Il Comparto può investire fino al 10% del proprio patrimonio in OICVM/OIC che investono principalmente in indici di materie prime.

4.5 Il Comparto può investire fino al 10% del proprio patrimonio in certificati aventi come sottostanti indici di materie prime o in titoli garantiti da metalli preziosi fisici, purché tali certificati o titoli siano ammissibili e non incorporino derivati.

4.6 Il Comparto non può investire più del 15% del proprio patrimonio in OICVM alternativi.

4.7 Il Comparto non può investire più del 20% del proprio patrimonio in Attività liquide.

Investimento in fondi target

4.8 Fatte salve le precedenti limitazioni agli investimenti, questo Comparto può investire fino al 100% del proprio patrimonio in OICVM e OIC esistenti, tra i quali anche Exchange-Traded Fund.

Ricorso a strumenti finanziari derivati

- 4.9 Il Comparto può ricorrere a strumenti finanziari derivati, inclusi derivati OTC, a scopo sia di copertura che per una gestione efficiente del portafoglio alle condizioni descritte all'Appendice 1 del presente Prospetto.
- 4.10 L'esposizione ottenuta mediante il ricorso a strumenti finanziari derivati deve essere compatibile con l'obiettivo d'investimento e le limitazioni agli investimenti del Comparto.

Partecipazione a operazioni SFT

- 4.11 Il Comparto può effettuare operazioni di prestito titoli attivo e passivo, operazioni di pronti contro termine attivo e passivo, alle condizioni descritte all'Appendice 1 del presente Prospetto, a scopo di una gestione efficiente del portafoglio.

Tipo di operazione	Livello atteso (in % del Valore patrimoniale netto)	Livello massimo (in % del Valore patrimoniale netto)
Transazioni di prestito titoli attivo e passivo	0%	100%
Contratti di pronti contro termine attivo e passivo	0%	100%
TRS	0%	100%

5. PROFILO DELL'INVESTITORE TIPO

Il comparto si addice come investimento di base per investitori con orizzonte d'investimento a medio - lungo termine (tra i cinque e i dieci anni) e bassa capacità di rischio.

6. CLASSI DI AZIONI DISPONIBILI PER LA SOTTOSCRIZIONE

Classe	A	A (CHF hedged)	M
Valuta di riferimento	EUR	CHF	EUR
Investimento minimo iniziale	EUR 100 o una azione	CHF 100 o una azione	EUR 100 o una azione

7. COMMISSIONI E SPESE

Classe	A	M
Commissione di gestione	1,30% annuo	0,90% annuo
Commissione di sottoscrizione	Fino al 5%	Fino al 5%
Commissione di rimborso	n/a	n/a
Commissione di conversione	1%	1%

8. SOTTOSCRIZIONE

- 8.1 Il prezzo di emissione delle azioni si basa sul Valore patrimoniale netto per azione calcolato il Giorno di valutazione rilevante e maggiorato, se del caso, della commissione di sottoscrizione eventualmente applicabile.
- 8.2 Le richieste devono pervenire all'Agente di registrazione e trasferimento entro e non oltre le ore 14:00 (ora del Lussemburgo) del Giorno lavorativo anteriore al Giorno di valutazione per poter essere soddisfatte in base al Valore patrimoniale netto per azione calcolato in tale Giorno di valutazione. Le richieste ricevute dopo la scadenza applicabile saranno considerate come ricevute il Giorno di valutazione successivo.
- 8.3 Il prezzo di sottoscrizione deve essere versato alla Società entro tre (3) Giorni lavorativi dalla data in cui la richiesta di sottoscrizione è debitamente pervenuta all'Agente di registrazione e trasferimento.
- 8.4 Se una richiesta di sottoscrizione viene respinta dagli Amministratori, il relativo pagamento sarà immediatamente restituito all'investitore.
- 8.5 Le richieste di sottoscrizione possono essere effettuate in riferimento a un numero intero di azioni o a un importo in contanti.

9. RIMBORSO

- 9.1 Il prezzo di rimborso delle azioni si basa sul Valore patrimoniale netto per azione calcolato il Giorno di valutazione rilevante al netto, se del caso, della commissione di rimborso eventualmente applicabile.
- 9.2 Le richieste devono pervenire all'Agente di registrazione e trasferimento entro e non oltre le ore 14:00 (ora del Lussemburgo) del Giorno lavorativo anteriore al Giorno di valutazione per poter essere soddisfatte in base al Valore patrimoniale netto per azione calcolato in tale Giorno di valutazione. Le richieste ricevute dopo la scadenza applicabile saranno considerate come ricevute il Giorno di valutazione successivo.
- 9.3 Il regolamento delle azioni rimborsate viene effettuato di norma in base alle istruzioni impartite all'Agente di registrazione e trasferimento entro non oltre tre (3) Giorni lavorativi dalla data in cui l'Agente di registrazione e trasferimento ha ricevuto la richiesta di rimborso.

10. CONVERSIONE

La conversione delle azioni di un Comparto o tra diversi Comparti può avere luogo in qualsiasi Giorno lavorativo, come meglio descritto nella sezione "Modalità di conversione delle azioni" nella Parte generale del Prospetto.

11. PERFORMANCE STORICA

Informazioni sulla performance storica del Comparto sono contenute nel Documento con le informazioni chiave per gli investitori applicabile.

12. SEGNALAZIONI SUI RISCHI

- 12.1 Si raccomanda agli investitori di valutare attentamente i rischi connessi all'investimento nel Comparto.
- 12.2 I principali rischi ai quali è esposto il comparto sono collegati alla strategia d'investimento principale e sono, a mero titolo esemplificativo: il rischio di credito, il rischio di tasso d'interesse, il rischio di cambio, il rischio di liquidità, il rischio dell'emittente, il rischio di esecuzione e di controparte, il rischio connesso all'utilizzo di derivati.
- 12.3 Questo elenco non è esaustivo e non pretende di fornire una spiegazione completa dei rischi implicati in un investimento nelle Azioni del Comparto. I potenziali investitori sono invitati a leggere attentamente l'intero Prospetto e in particolare la sezione intitolata "Considerazioni sui rischi" della Parte generale del Prospetto prima di decidere di investire nel Comparto.

INFORMAZIONI PER GLI INVESTITORI IN SVIZZERA

Per le azioni distribuite in o dalla Svizzera si applica, a integrazione delle condizioni del prospetto informativo completo e semplificato, quanto segue:

1. Rappresentante

Il rappresentante in Svizzera è CACEIS (Switzerland) SA, Route de Signy 35, CH-1260 Nyon, previa approvazione della FINMA.

2. Agente di pagamento

L'agente di pagamento in Svizzera è EFG Bank AG, succursale di Lugano, Via Magatti 2, CH-6900 Lugano.

3. Luogo di disponibilità dei documenti rilevanti della SICAV

Il prospetto informativo, le informazioni chiave per gli investitori ("KIID"), lo statuto, nonché le relazioni annuali e semestrali della SICAV sono disponibili gratuitamente presso il Rappresentante in Svizzera all'indirizzo sopra riportato.

4. Pubblicazioni ufficiali concernenti la SICAV

Le pubblicazioni relative alla SICAV e ai singoli comparti sono effettuate in Svizzera sulla piattaforma elettronica Swissfundata all'indirizzo www.swissfunddata.ch.

I prezzi di emissione e di riscatto e/o il valore di inventario delle azioni dei comparti, comprensiva dell'indicazione "escluse commissioni", sono pubblicati quotidianamente in Svizzera sulla piattaforma elettronica Swissfundata all'indirizzo www.swissfunddata.ch.

5. Pagamento di retrocessioni e ribassi

La SICAV può pagare retrocessioni destinate a remunerare l'attività di distribuzione di classi d'azioni in Svizzera o dalla Svizzera. Con tali compensi possono essere remunerati i seguenti servizi:

- produzione della documentazione di marketing;
- campagne pubblicitarie, road show, partecipazione a eventi, attività varie di marketing;
- gestione dei documenti rilevanti della SICAV;
- attività volte ad assicurare la due diligence nell'ambito dell'antiriciclaggio e delle restrizioni alla distribuzione;
- formazione dei consulenti;
- attività di relazione con gli investitori;
- gestione del processo di sottoscrizione delle quote;
- costi di revisione dell'attività di distribuzione, quando necessaria;
- selezione degli agenti di distribuzione in Svizzera e relativa contrattualistica.

Le retrocessioni non sono da considerare ribassi, anche se sono versate interamente o parzialmente agli investitori.

I beneficiari delle retrocessioni devono garantire una comunicazione trasparente, informando di propria iniziativa e gratuitamente gli investitori circa l'ammontare dei compensi che potrebbero percepire per l'attività di distribuzione.

Su richiesta, i beneficiari delle retrocessioni sono tenuti a comunicare gli importi effettivamente ricevuti a titolo di compenso per la distribuzione dei rispettivi investimenti collettivi di capitale.

Nell'ambito della distribuzione in Svizzera o dalla Svizzera, la Società è autorizzata a versare eventuali ribassi direttamente a investitori che ne fanno richiesta. Tali ribassi sono destinati a ridurre le commissioni e/o i costi a carico degli investitori in questione. I ribassi sono ammessi se:

- vengono pagati attingendo a carico di commissioni percepite dalla SICAV e, pertanto, non gravano ulteriormente sul patrimonio;
 - sono accordati sulla base di criteri oggettivi;
 - a beneficiarne, nella stessa misura e nei medesimi termini di tempo, sono tutti gli investitori che soddisfano tali criteri e che ne fanno richiesta.
-
- I criteri oggettivi per la concessione di ribassi sono:
 - il volume prestabilito di sottoscrizione e/o il volume complessivo di azioni detenute della SICAV o di una gamma di prodotti di investimento;
 - l'ammontare delle commissioni generate dall'investitore;
 - gli orientamenti dell'investitore (es. durata prevista dell'investimento);
 - la disponibilità di sostegno dell'investitore nella fase di lancio della SICAV o di un suo comparto.

Su richiesta dell'investitore, la SICAV è tenuta a comunicare gratuitamente l'ammontare del ribasso in questione.

6. Luogo di esecuzione e foro competente

Con riferimento alle azioni della SICAV distribuite in Svizzera o dalla Svizzera, il luogo di esecuzione e il foro competente sono istituiti presso la sede del Rappresentante in Svizzera.